



ASSOCIAZIONE
CASA SAN GIORGIO
ONLUS ORIGGIO

MODELLO ORGANIZZATIVO 231

Parte Speciale

PARTE SPECIALE

1) ART. 24 D. LGS 231/2001: INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316 bis, 316 ter, 640, comma 2, n. 1, 640 bis e 640 ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione europea.

"C chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni". La malversazione è un reato comune (potendo essere commesso da "chiunque") che si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti, contributi o sovvenzioni da parte dello Stato italiano, da altro ente pubblico o dell'Unione europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi/attività cui erano destinate, anche se tale distrazione riguardi solo parte della somma erogata, e l'attività programmata si sia realmente svolta. Si differenzia dalla truffa aggravata in quanto nella malversazione il bene è conseguito legittimamente, ma il suo uso è distorto, invece nella truffa gli artifici e i raggiri sono funzionali all'ottenimento del beneficio, il cui ottenimento diventa così illegittimo. Finalità della norma è quella di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche distraendole dallo scopo tipico individuato dal precetto che autorizza l'erogazione.

Presupposto della condotta è che la prestazione pubblica si sostanzi in attribuzioni pecuniarie a fondo perduto (sovvenzioni o contributi) o in atti negoziali ad onerosità attenuata (finanziamenti). Consumazione del reato ed esecuzione della condotta criminosa coincidono, pertanto il reato può configurarsi anche in relazione a finanziamenti o agevolazioni ottenuti in passato e non destinati alla prefissata finalità. Trattandosi di reato di pura omissione, il momento consumativo è individuato nella scadenza del termine entro il quale il finanziamento va utilizzato. Relativamente a questa fattispecie per le Associazioni sussiste una considerevole rischiosità, vista la partecipazione a procedure pubbliche per l'ottenimento di finanziamenti, contributi o erogazioni da parte di enti pubblici locali, statali o comunitari (es. formazione del personale, finanziamenti europei all'agricoltura, finanziamenti per lo sviluppo tecnologico ecc.).

Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione europea.

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

Tale reato si configura in caso di indebito ottenimento, mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti materialmente o ideologicamente falsi, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. Il momento consumativo in tale fattispecie, rispetto al reato di malversazione (art. 316bis c.p.), è anticipato alla fase di ottenimento del contributo, a prescindere dal successivo utilizzo delle somme ottenute. La condotta dell'agente si deve inserire in un procedimento amministrativo teso ad ottenere erogazioni da parte dello Stato e può esplicarsi in senso commissivo (presentazione dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) o omissivo (il cosiddetto silenzio antiveroso).

Si tratta di una fattispecie criminosa residuale e sussidiaria rispetto al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), in quanto nei suoi elementi costitutivi non è inclusa l'induzione in errore del soggetto passivo (da ultimo Cass. Pen. Sez. II, 45845 del 11/12/08). Pertanto, qualora l'erogazione consegua alla mera presentazione di una dichiarazione mendace, senza accompagnarsi ad ulteriori artifici e raggiri finalizzati all'induzione in errore, ricorrerà la fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p.

L'ipotesi di reato *de quo* si configura come speciale e residuale anche nei confronti del reato di truffa

in danno dello Stato (art. 640, c.2, n.1 c.p.), rispetto al quale l'elemento specializzante – oltre che dalla mancanza di artifici e raggiri – è dato dal tipo di profitto, generico e di qualsiasi natura. Ad esempio, concretizza la fattispecie di indebita percezione: la presentazione di fatture indicanti un prezzo maggiorato per l'acquisto di beni con contributi pubblici; il conseguimento di finanziamenti con dichiarazioni attestanti un reddito imponibile non corrispondente a quello reale; l'ottenimento di indennità assistenziali per propri dipendenti esponendo dati anagrafici e contabili non veritieri o incompleti; l'attestazione da parte di un dipendente di circostanze non vere, ma conformi a quanto richiesto dalla Pubblica Amministrazione, che faccia ottenere alla società un finanziamento pubblico.

Relativamente alle fattispecie di reato ex art. 316 bis e 316 ter c.p. la Associazione risulta esposta ad una considerevole rischiosità.

Aree aziendali esposte a rischio:

Area amministrativa:

- contabilità
- ufficio acquisti
- ufficio personale
- controllo di gestione

Protocolli per il contenimento o l'eliminazione del rischio:

Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio. Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice Etico, al Modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D. lgs 231/2001 e ss.mm. Adeguato sistema di procure e deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi coinvolti nella gestione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici. Dichiarazione di assunzione di responsabilità o attribuzione di responsabilità tramite ordine di servizio alle funzioni aziendali competenti per la redazione dei progetti, delle comunicazioni e delle rendicontazioni destinate agli enti pubblici eroganti; Previsione di un canale comunicativo specifico con l'O.d.V. e trasmissione a quest'ultimo di una relazione periodica in merito a contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici (entità, ente erogante, data di ottenimento del finanziamento, figure aziendali che si sono occupate del progetto e della gestione dell'agevolazione, destinazione finale dell'agevolazione stessa); Incontri periodici e confronto fra O.d.V. e funzioni aziendali esposte al rischio *de quo*. Documentazione, archiviazione e tracciabilità degli atti e delle operazioni inerenti eventuali contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici. Segregazione e separazione delle funzioni fra chi gestisce l'attività di progettazione, chi verifica e chi appone la firma finale; Diffusione di prassi e procedure, anche integrate nel Modello 231, finalizzate alla corretta gestione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici e soprattutto all'individuazione del responsabile finale del processo, con esplicitazione delle fasi e delle tipologie di controlli attuati.

Art. 640, c. 2, n. 1 c.p. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

"C hiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".

La condotta di reato consiste nel porre in essere artifici o raggiri per indurre in errore o per arrecare un danno allo Stato, ad altro ente pubblico, o all'Unione Europea, al fine di realizzare un ingiusto profitto.

Gli artifici o raggiri possono consistere in una qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore, compreso il silenzio maliziosamente serbato. Si tratta di un reato istantaneo e di danno, che si realizza con il concreto conseguimento del profitto e l'effettivo danno per il soggetto passivo pubblico. Tuttavia, per giurisprudenza univoca, la natura pubblica o privata dell'attività dell'ente in cui la condotta di reato si inserisce è irrilevante; infatti la circostanza aggravante di cui al comma 2, n. 1 sussiste per il solo fatto che danneggiato della condotta truffaldina sia lo Stato o altro ente pubblico. Costituiscono ad esempio condotte di reato: il rilascio di cambiali firmate con false generalità; la dazione di un assegno accompagnata da assicurazioni circa la copertura e la solvibilità; presentazione per il rimborso di note di spese non dovute; l'alterazione di cartellini segnaposto per percepire retribuzioni maggiori; la predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa, qualora la Pubblica Amministrazione proceda all'aggiudicazione della gara proprio alla società; l'omessa comunicazione all'ente pubblico di circostanze che si ha l'obbligo di comunicare (es. perdita di condizioni legittimanti un atto/permesso/autorizzazione della Pubblica Amministrazione); le condotte costituenti truffa contrattuale a danno di enti pubblici (es. condotta dell'impresa che nell'istipula/esecuzione di contratti con ASL, Comuni, Regioni ed altri enti pubblici, nasconde circostanze che, se conosciute dagli enti medesimi, avrebbero condotto ad una mancata sottoscrizione o ad una risoluzione dei contratti stessi - Cass. 5585, 8/05/1987); l'alterazione di registri e documenti che l'impresa periodicamente deve trasmettere agli istituti assicurativi e previdenziali; la compensazione illecita nel Modello F24 di credito imposta (Tr. Cosenza n. 1342 del 03/12/08, dep. 2/03/09). Il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato è quello che espone le imprese Associazioni alla maggiore rischiosità, sia in termini di pena edittale prevista, sia in termini di numero e tipologia di processi/aree aziendali potenzialmente idonei a far incorrere l'organizzazione nel reato in questione.

Aree aziendali esposte a rischio:

Direzione generale;
Area amministrativa:
- contabilità
- ufficio acquisti
- ufficio personale
- controllo di gestione

Protocolli per il contenimento o l'eliminazione del rischio:

Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio. Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice Etico, al Modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D. lgs 231/2001 e ss.mm.; Adeguato sistema di procure e deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili della gestione di rapporti con lo Stato, altri enti pubblici o Unione europea; Dichiarazione di assunzione di responsabilità o attribuzione di responsabilità tramite ordine di servizio alle funzioni aziendali competenti per la redazione dei progetti, delle comunicazioni e delle rendicontazioni destinate agli enti pubblici eroganti; Previsione di un canale comunicativo specifico con l'O.d.V. e trasmissione a quest'ultimo di una relazione periodica in merito ai rapporti intrattenuti con rappresentanti di enti pubblici (identificazione dell'ente, tipologia del rapporto, oggetto e datazione di eventuali incontri, figure aziendali che si sono occupate della gestione del rapporto medesimo); Incontri periodici e/o audit fra O.d.V. e funzioni aziendali esposte al rischio *de quo*; Documentazione, archiviazione, tracciabilità degli atti e delle operazioni inerenti i rapporti tenuti con enti pubblici anche a distanza (es. per via telematica); Segregazione e separazione delle funzioni fra chi predispone, che controlla, chi firma e chi invia le comunicazioni ufficiali ricolte ad enti pubblici; Diffusione di prassi e procedure interne finalizzate alla corretta gestione dei rapporti con enti pubblici, e soprattutto all'individuazione del responsabile finale del processo, con esplicitazione dei momenti e delle tipologie di controlli attuati.

Art. 640bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640

riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

In questa fattispecie la truffa è posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Rispetto alla truffa aggravata (art. 640, c.2, n.1 c.p.) l'elemento specializzante è costituito dall'oggetto materiale, ossia: -contributi e sovvenzioni: erogazioni a fondo perduto; -finanziamenti: cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati; -mutui agevolati: cessioni di credito vantaggiose e con ampi tempi di restituzione; -altre erogazioni dello stesso tipo: categoria aperta in grado di ricomprendere qualsiasi altra attribuzione economica agevolata erogata dallo Stato, altri enti pubblici o Comunità europee. Per la realizzazione di tale fattispecie è necessario che al mendacio si accompagni una specifica attività fraudolenta (artifici e raggiri per indurre in errore), che vada ben oltre la semplice esposizione di dati falsi, così da vanificare o rendere meno agevole l'attività di controllo richiesta da parte delle autorità preposte: es. predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a bandi di erogazione finanziamenti pubblici con inserimento di informazioni supportate da documentazione artefatta; presentazioni di fatturazioni false o gonfiate per ottenere il rimborso delle relative somme dall'ente pubblico; presentazione di attestazioni false, dissimulanti o rappresentanti una realtà distorta; falsificazione di dati contabili per l'ottenimento di mutui o altri finanziamenti statali agevolati; false dichiarazioni per ottenere indebite prestazioni economiche dall'INPS a titolo di disoccupazione involontaria, indennità di maternità, sussidi per lavori socialmente utili; artifici e raggiri per procurarsi elargizioni della CEE nel settore agricolo; false dichiarazioni per ottenere un contributo straordinario dalla Regione per l'abbattimento di capi di bestiame affetti da malattie; presentazione di rendiconti non veritieri per la percezione di contributi pubblici finalizzati all'organizzazione di corsi professionali (Cass. Sez. VI, 15/10/2004); La differenza tra il reato de quo e quello previsto e punito dall'art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche) consiste appunto nell'inclusione tra gli elementi costitutivi della prima fattispecie della induzione in errore del soggetto passivo: pertanto, qualora l'autore non si limiti a rendere dichiarazioni mendaci, ma predisponga una serie di artifici in grado di indurre in errore il soggetto pubblico, ricorrerà il reato di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p. (Cass. 3055/2007).

Aree aziendali esposte a rischio:

Area amministrativa:

- contabilità
- ufficio acquisti
- ufficio personale
- controllo di gestione
- Direzione generale;

Protocolli per il contenimento o l'eliminazione del rischio:

Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio; Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice Etico, al Modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D. lgs 231/2001 e ss.mm.; Adeguato sistema di procure e deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi aziendali finalizzati alla percezione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea; Dichiarazione di assunzione di responsabilità o attribuzione di responsabilità tramite ordine di servizio alle funzioni aziendali competenti per la redazione dei progetti, delle comunicazioni e delle rendicontazioni destinate agli enti pubblici eroganti; Previsione di un canale comunicativo specifico con l'O.d.V. e trasmissione a quest'ultimo di una relazione periodica in merito a contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche (entità, ente erogante, dati identificativi della richiesta, data di ottenimento del finanziamento, figure aziendali che si sono occupate della progettazione e della gestione dell'agevolazione, destinazione finale dell'agevolazione stessa); Incontri periodici e/o audit fra O.d.V. e funzioni aziendali esposte al rischio de quo; Documentazione, archiviazione, tracciabilità degli atti e delle operazioni inerenti eventuali contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche (dalla presentazione della richiesta alla rendicontazione); Segregazione e separazione delle funzioni fra chi gestisce l'attività di progettazione, chi verifica e chi appone la firma finale; Diffusione di prassi e procedure interne finalizzate alla corretta gestione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici e soprattutto all'individuazione del responsabile finale del processo, con esplicitazione dei momenti e delle tipologie di controlli attuati.

Art. 640ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

"C'hiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante".

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altri enti pubblici.

La struttura e gli elementi costitutivi della fattispecie sono gli stessi della truffa (art. 640 c.p.), tuttavia l'attività fraudolenta dell'agente non investe direttamente la persona del soggetto passivo pubblico, ma il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema. Il momento consumativo si realizza con il conseguimento dell'ingiusto profitto con relativo danno patrimoniale all'ente pubblico.

Si pensi ai flussi informativi obbligatori verso la PA, come le dichiarazioni fiscali all'Agenzia delle Entrate (Modello Unico, Modello 770, comunicazioni IVA, F24, ecc.), le comunicazioni alla Camera di Commercio, l'invio di denunce e dati previdenziali ad INAIL ed INPS (es. DM10).

Aree aziendali esposte a rischio:

Area amministrativa:

- contabilità
- ufficio acquisti

- ufficio personale
- controllo di gestione
Area Sistemi Informativi;
Area sicurezza privacy;
Direzione generale;

Protocolli per il contenimento o l'eliminazione del rischio:

Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio;
Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice Etico, al Modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D. lgs 231/2001 e ss.mm.; Adeguato sistema di procure e deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali autorizzate ad accedere a sistemi informatici o telematici ed in possesso delle relative password; Incontri periodici e/o audit fra O.d.V. e funzioni aziendali esposte al rischio de quo; Documentazione, archiviazione, tracciabilità degli atti e delle operazioni effettuate su sistemi informatici e telematici, specie se di pubblica rilevanza; Diffusione di prassi e procedure interne finalizzate al corretto accesso a sistemi informatici o telematici della Pubblica Amministrazione (attribuzione nominativa delle password, controlli automatici su corretto utilizzo delle credenziali di accesso, rispetto del D.P.S. e della normativa privacy, ecc.); Applicazione dei protocolli previsti in prevenzione dei reati informatici (art. 24bis D. lgs 231/2001); Predisposizione di automatismi di controllo della legittimità degli accessi ai sistemi informatici o telematici e di segnalazione di operazioni non autorizzate (cancellazioni, tentativi di accesso non autorizzati, abusiva duplicazione, alterazione della funzionalità del sistema ecc.); Diffusione ed accettazione di specifico regolamento per corretto accesso a sistemi informatici o telematici della Pubblica Amministrazione per le Associazioni che gestiscono, sviluppano e realizzano i suddetti sistemi in base a contratti o accordi con enti pubblici.

2) ART. 24 BIS D. LGS. 231/2001 - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617- quater , 617 quinquies , 635-bis, 635-ter, 635- quater e 635- quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615- quater e 615 quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640- quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 491bis c.p. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria.

"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo [ndr Falsità in atti] riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private".

La fattispecie in questione punisce le condotte di falsità di cui agli artt. 476-493 c.p. aventi ad oggetto documenti informatici (ovvero, secondo la definizione data dall'art. 1, lett. p) del D. lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, il c.d Codice dell'Amministrazione Digitale, "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti". Sul punto, la relazione al disegno di legge originario (n. 2807) annota: " ...in considerazione della sopravvenuta inadeguatezza della definizione di documento informatico, inteso come 'supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi destinati ad elaborarli, si è deciso di accogliere, anche ai fini penali, la più ampia e corretta nozione di documento informatico, già contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, come 'rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti) pubblici o privati aventi efficacia probatoria. La norma punisce sia la falsità c.d. materiale che la falsità ideologica; nel primo caso si fa riferimento all'ipotesi di un documento contraffatto nell'indicazione del mittente o nella firma stessa, o ancora all'ipotesi di alterazione del contenuto dopo la sua formazione. L'ipotesi di falsità ideologica attiene, invece, alla non veridicità delle dichiarazioni contenute nel documento stesso. Ipotesi esemplificative: il falso materiale commesso con un uso illegittimo della firma elettronica altrui, la redazione di un falso atto informatico destinato ad essere inserito in un pubblico archivio la cui gestione operativa sia affidata ad una società privata come appunto una Associazione, la cancellazione di dati considerati sensibili o rischiosi al fine di controllare o deviare eventuali ispezioni o controlli.

Nel caso specifico, ad esempio durante la procedura di richiesta di un'autorizzazione il soggetto che presiede la richiesta, trasmette su supporto informatico, utilizzando un sistema informativo interno o messo a disposizione da un ente pubblico, un documento falso.

Aree aziendali esposte a rischio:

Area amministrativa: - contabilità
- ufficio acquisti
- ufficio personale
- controllo di gestione
Area Sistemi Informativi;
Area sicurezza privacy;
Direzione generale

Protocolli per il contenimento o l'eliminazione del rischio:

Individuazione della funzione deputata a rappresentare la società nei confronti della P.A. concedente, cui conferire apposita delega e procura; Definizione, chiara e precisa di ruoli e compiti della funzione responsabile del controllo sulle fasi di ottenimento e gestione delle concessioni e/o autorizzazioni, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della relativa richiesta; Adozione e diffusione di Manuale Informatico (MI) e/o Regolamento informatico e/o policy aziendale; Formalizzazione della procedura, prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al

fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo, per verificare la veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere la concessione e/o autorizzazione; Flussi informativi all'ODV: comunicare su base annuale l'elenco delle richieste inoltrate e delle autorizzazioni ottenute, specificando le PA concedenti e i referenti contattati per la gestione della pratica (scheda di evidenza);

Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio;
Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice Etico, al Modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D. lgs 231/2001 e ss.mm.;
Adeguate sistema di procure e deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi aziendali a rischio;
Previsione di specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
Previsione di specifiche clausole per terzi/outsourcer per il rispetto del Codice etico e Modello;
Stesura del Manuale Informatico (MI);
Utilizzo di applicativi informatici dedicati atti a configurare le abilitazioni all'accesso alla rete, a tracciare tali accessi ed a impedire condotte illecite;
Previsione di una procedura interna per la gestione delle abilitazioni ai sistemi informativi (associazione di ogni utente ad un profilo abilitativo coerente con ruolo aziendale);
Predisposizione e mantenimento del censimento degli applicativi che si interconnettono con la Pubblica amministrazione o con Autorità di Vigilanza e loro specifici software in uso;
Previsione di distinti ruoli e responsabilità di gestione della sicurezza delle informazioni (segregazione dei compiti per ambiti di sicurezza, progettazione, implementazione, manutenzione); Adeguamento alle procedure e istruzioni riportate nel Documento di Protezione e Sicurezza (DPS) per la protezione delle informazioni con particolare riferimento al trattamento dei dati sensibili;
Adozione di soluzioni di continuità operativa, tecnologica e infrastrutturale che assicurino continuità anche in situazioni di emergenza;
Protezione e controllo delle aree fisiche (perimetri e zone riservate);
Tracciabilità e archiviazione delle attività effettuate sui sistemi informatici e patrimonio informativo (sia a sistema che documentale);
Previsione di specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
Segnalazione tempestiva all'O.d.V. di eventuali incidenti relativi alla sicurezza dei dati;
Formazione periodica sui reati informatici e sulle procedure aziendali in essere.

Art. 615ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

"C'hiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: - se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; - se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; - se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

La fattispecie di reato prevede e punisce chi si introduce o permane abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto.

Per sistema informatico ai sensi dell'art 1 della Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001 sulla criminalità informatica, si intende "qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o configurate, una o più delle quali, attraverso l'esecuzione di un programma per elaboratore, compiono l'elaborazione automatica di dati". Per "sistema telematico" si deve intendere qualsiasi rete di telecomunicazione sia pubblica che privata, locale, nazionale o internazionale, operante da o per l'Italia. Fondamentale per la configurabilità del reato è che il sistema attaccato (anche se adibito ad un uso individuale) risulti protetto da "misure di sicurezza", che devono intendersi anche come misure genericamente di carattere organizzativo, che cioè disciplinino semplicemente le modalità di accesso ai locali in cui il sistema è ubicato e indichino le persone abilitate al suo utilizzo. Possono rilevare, esemplificando, la sistemazione dell'impianto all'interno di un locale munito di serrature, la prescrizione di una password di accesso, l'esclusione del personale impiegatizio, attraverso la rete interna del sistema, dall'accesso ai comandi centrali per intervenire sui dati, ecc. Si prescinde dall'accertamento del fine specifico di lucro o di danneggiamento del sistema. E' prevista la punibilità di due tipologie di condotte:

- introduzione abusiva (cioè senza il consenso del titolare dello ius excludendi) in un sistema informatico o telematico munito di sistemi di sicurezza;
- la permanenza in collegamento con il sistema stesso, continuando a fruire dei relativi servizi o ad accedere alle informazioni ivi contenute, nonostante vi sia stato il dissenso anche tacito del titolare (che è dimostrato anche dalla predisposizione di misure di protezione del sistema nel senso sopra descritto). Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verifichino le aggravanti di cui al comma 2 (danneggiamento/distruzione di dati, di programmi o del sistema; interruzione totale o parziale del funzionamento del sistema; abuso della funzione di pubblico ufficiale, investigatore, operatore del sistema; utilizzo di violenza; accesso a sistemi di interesse pubblico).

Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

"C'hiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino

ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater".

Il reato in questione punisce le condotte di procacciamento, riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna di codici, parole-chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto, con il fine di procurarsi un profitto o di arrecare un danno. Rispetto alla disposizione prevista dall'art. 615 ter c.p. vi è anticipazione della soglia di tutela poiché il reato sanziona condotte che riguardano i codici d'accesso e non direttamente i sistemi informatici che con tali codici possono essere aggrediti. Di qui la natura di reato di pericolo che va attribuita alla fattispecie in esame, che si consuma nel momento in cui l'agente, alternativamente, si procura o diffonde i codici di accesso ovvero fornisce indicazioni utili a tal fine, indipendentemente dall'effettivo danno o turbamento del sistema (ad esempio, a prescindere dall'effettivo utilizzo dei codici per accedere abusivamente nel sistema). Il reato è perseguibile d'ufficio e la condotta criminosa può limitarsi alla mera detenzione di mezzi o dispositivi idonei all'accesso abusivo (virus, spyware) e comunque è sanzionata la condotta di chi illegittimamente operi su codici di accesso, parole chiave o altri mezzi di accesso a sistemi informatici protetti da misure di sicurezza. Vista la formulazione ampia della norma, vi rientrano sia gli strumenti "virtuali" di accesso (password e codici) che quelli fisici (chiavi meccaniche e tessere elettroniche). Tra gli "altri mezzi idonei" a consentire l'accesso vanno compresi anche gli strumenti biometrici fondati sul riconoscimento da parte del sistema della voce o delle impronte. Può configurare il reato anche la detenzione o diffusione abusiva di pics-card ossia di schede informatiche che consentono di vedere programmi televisivi criptati, oppure il procacciamento abusivo di numeri seriali di apparecchi telefonici cellulari altrui al fine di clonarlo ed effettuare una illecita connessione ad una rete telefonica protetta. Ricorre il "procurarsi" nel caso di ottenimento del codice /password da persona o cosa (elaboratore elettronico) che ne sia a conoscenza; il "riprodurre" è ravvisabile nel caso in cui il soggetto agente riesca a creare autonomamente (di solito con programmi informatici "pirata") il codice, una parola chiave o altri mezzi idonei all'accesso al sistema; il "diffondere" ricorre nel caso di illecita comunicazione ad una pluralità indeterminata di soggetti, il "comunicare" sussiste nell'ipotesi in cui, invece, il soggetto agente porti a conoscenza del codice di accesso uno o più soggetti determinati; il "consegnare" si configura nel caso in cui l'accesso sia consentito da mezzi fisici (scheda o chiave) che venga, in originale o in copia, portata nella disponibilità di soggetti non autorizzati dal titolare del sistema. La norma prevede, poi, per estendere al massimo l'ambito di operatività della disposizione sanzionatoria, la penale rilevanza anche del comportamento di chi "fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo", in modo tale da coprire ogni sorta di comportamento che consenta a chiunque di acquisire la possibilità di accedere abusivamente a sistemi informatici.

Art. 615 quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

"C chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329".

Il reato punisce il procacciamento, la produzione, la riproduzione, l'importazione, la diffusione, la comunicazione, la consegna o la messa a disposizione in qualsiasi modo di programmi o dispositivi volti a danneggiare sistemi informatici o telematici, o dati e programmi ivi contenuti, o comunque volti ad alterare il loro funzionamento. Le condotte tipiche si realizzano mediante l'introduzione di virus, worms, programmi contenenti le c.d. bombe logiche ecc. Potrebbe, pertanto, ipotizzarsi una responsabilità della società nel caso in cui tali condotte siano poste in essere ad esempio con la finalità di distruggere dati, documenti o evidenze di attività ipoteticamente illecite in vista di un controllo/ispezione delle autorità competenti. Rispetto alla fattispecie precedente, questo reato richiede già la realizzazione di una condotta attiva idonea a realizzare il danneggiamento. Il reato è perseguibile d'ufficio.

Per le tipologie di reato ex artt. 615 ter, 615 quater e 615 quinquies identiche sono le condotte criminose configurabili, identici i rischi e i protocolli per il contenimento o l'eliminazione del rischio, ovvero:

Le condotte criminose configurabili si ricollegano ad ipotesi in cui persone fisiche che appartengono all'organigramma societario e/o aziendale dell'ente, soci o consulenti:

- accedano abusivamente ad un sistema informatico protetto (interno e/o esterno alla società): ad esempio utilizzo password e username di terzi per visualizzare e riprodurre documenti senza autorizzazione;
 - ottengano, riproducano, diffondano, comunichino o divulghino codici di accesso a sistemi informatici protetti: ad esempio comunicare credenziali per accedere alle caselle mail di terzi al fine di controllarne l'operato, anche nell'interesse dell'azienda;
 - intercettino, impediscano o interrompano comunicazioni relative ad un SI/telematico o intercorrenti tra più sistemi: ad esempio introduzione di virus o installazione di software non autorizzati aventi effetto di rallentare la comunicazione telematica;
 - ottengano, producano, riproducano, mettano a disposizione apparecchiature dispositivi o programmi lesivi dell'integrità dei dati dei sistemi informativi: ad esempio introduzione di virus, programmi contenenti le c.d. "bombe logiche" etc;
 - installino mezzi volti ad intercettare, bloccino o interrompano comunicazioni per via informatica/telematica: ad esempio utilizzo di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti al SI;
 - distruggano, deteriorino, cancellino informazioni e dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o altro ente pubblico o di pubblica utilità;
 - distruggano, deteriorino, cancellino informazioni e dati o programmi informatici altrui;
 - distruggano, danneggino sistemi informatici/telematici altrui tramite la distruzione, cancellazione di dati o l'immissione di nuovi dati o programmi;
 - distruggano o danneggino sistemi informatici/telematici di pubblica utilità;
 - violino gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato di firma elettronica.
- Le condotte di cui sopra, sia che l'accesso abusivo riguardi un sistema interno ovvero esterno alla società cui appartiene l'agente, possono tradursi in operazioni che portano un interesse o vantaggio per la società stessa, ad esempio: diminuzione del credito dei clienti, maggiorazione dei costi dei servizi erogati, fatturazione di servizi non richiesti, accesso abusivo nel sistema informatico di un concorrente al fine di conoscere l'offerta economica presentata per la partecipazione alla gara di appalto o al fine di conoscere il portafoglio clienti oppure le strategie commerciali, ovvero l'elenco

dei soci e dei dipendenti/ collaboratori o i dati relativi ai loro compensi.

Aree aziendali esposte a rischio:

Utilizzo della rete aziendale intranet ed ex tranet;
Attività aziendali svolte tramite l'uso di sistemi informativi, della posta elettronica, dell'accesso ad Internet;
Gestione e trasmissione di comunicazioni ed informazioni con la PA per via telematica;
Gestione contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie;
Area sicurezza - privacy;
Area amministrativa: - contabilità
- ufficio acquisti
- ufficio personale
controllo di gestione

—

Area sistemi informatici

Tenuto conto della diffusione delle tecnologie informatiche si porta, a titolo esemplificativo, l'attenzione sull'esecuzione delle seguenti attività/funzioni aziendali:
Gestione documenti informatici;
Gestione dati riservati e sensibili;
Gestione credenziali e certificati digitali;
Gestione credenziali e certificati digitali per comunicazioni a uffici pubblici;
Processi di pagamento;
Accesso a sistemi di banche e Istituzioni finanziarie;
Accesso a sistemi di clienti e partner commerciali;
Accesso a sistemi esterni;
Gestione credenziali e certificati digitali per accesso a gare e processi di eprocurement;
Gestione credenziali e certificati digitali per comunicazioni a uffici pubblici (es. dichiarazione al registro INES – EPER [“emissioni inquinanti industriali”]);
Presidio e protezione fisica infrastrutture ICT (information communication technology);
Presidio e protezione logica sistemi ICT (information communication technology);
Gestione credenziali di accesso ai sistemi ICT (information communication technology) interni, esterni;
Gestione procedure di profilazione utenti.

Protocolli per il contenimento o l'eliminazione del rischio:

Utilizzo di applicativi informatici dedicati atti a configurare le abilitazioni all'accesso alla rete, a tracciare tali accessi ed a impedire condotte illecite;
Adozione e diffusione di Manuale Informatico (MI) e/o Regolamento informatico e/o policy aziendale;
Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio;
Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice Etico, al Modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D. lgs 231/2001 e ss.mm.;
Adeguate sistema di procure e deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi aziendali;
Previsione di specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
Previsione di specifiche clausole per terzi/outsourcer per il rispetto del Codice etico e Modello;
Predisposizione di rendiconti periodici all'O.d.V.;
Previsione di una procedura interna per la gestione delle abilitazioni ai sistemi informativi (associazione di ogni utente ad un profilo abilitativo coerente con ruolo aziendale);
Predisposizione e mantenimento del censimento degli applicativi che si interconnettono con la Pubblica amministrazione o con Autorità di Vigilanza e loro specifici software in uso;
Previsione di distinti ruoli e responsabilità di gestione della sicurezza delle informazioni (segregazione dei compiti per ambiti di sicurezza, progettazione, implementazione, manutenzione, etc.);
Adeguamento alle procedure e istruzioni riportate nel Documento di Protezione e Sicurezza (DPS) per la protezione delle informazioni con particolare riferimento al trattamento dei dati personali;
Adozione di soluzioni di continuità operativa, tecnologica e infrastrutturale che assicurino continuità anche in situazioni di emergenza;
Protezione e controllo delle aree fisiche (perimetri e zone riservate);
Tracciabilità e archiviazione delle attività effettuate sui sistemi informatici e patrimonio informativo (sia a sistema che documentale);
Previsione di specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
Segnalazione tempestiva all'O.d.V. di eventuali incidenti relative alla sicurezza dei dati;
Formazione periodica sui reati informatici e sulle procedure aziendali in essere.

Art. 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

Il reato in esame è inserito nella sezione V (delitti contro l'inviolabilità dei segreti), del capo III (delitti contro la libertà individuale), del titolo XII (delitti contro la persona) del libro secondo del codice penale.

L'articolo prevede tre ipotesi criminose:

1. il fatto di chiunque fraudolentemente intercetta una comunicazione proveniente da un

sistema informatico o telematico o da più sistemi fra loro collegati;
2. il fatto di chiunque fraudolentemente interrompe o impedisce tali comunicazioni;
3. il fatto di chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni informatiche o telematiche di cui fraudolentemente abbia preso conoscenza. Tale ipotesi è sussidiaria, infatti è prevista autonomamente solo se non costituisce un più grave reato.
Per "comunicazioni informatiche o telematiche" s'intendono le trasmissioni di dati, immagini, simboli, programmi e ogni altra informazione attraverso sistemi informatici e telematici.
Per "intercettazione" si intende ogni operazione compiuta col fine di prendere conoscenza, direttamente o di nascosto, di corrispondenza, nella sua più ampia accezione.
Per "impedire" si intende il frapporre ostacoli hardware e software alla normale utilizzazione di un sistema informatico e telematico. Per "interrompere" si intende sospendere il flusso di informazioni.
Per "rivelare" si intende portare a conoscenza, o rendere noto, senza averne facoltà o diritto, e quindi abusivamente, a terzi il contenuto di documenti informatici destinati a rimanere segreti. Per "qualsiasi mezzo di informazione al pubblico", si intende quello dotato di specifica idoneità tecnica a divulgare la notizia nei confronti della generalità di terzi o di una parte di essi. Per "fraudolentemente" si intende l'uso di mezzi ingannevoli o raggirabili, cioè l'intercettazione deve consistere in attività volta a rappresentare al sistema stesso in via automatica o al gestore del sistema una situazione non corrispondente al vero.

Il tentativo di reato nei casi previsti dall'articolo in esame è ipotizzabile. Si tratta di un reato comune perché può essere commesso da chiunque. La norma considera l'ipotesi dell'illecita riproduzione mediante strumenti di comunicazione di massa di notizie riservate, di atti o messaggi inseriti in un sistema informativo complesso e chiuso al pubblico, o di agenzie di informazione destinate a un numero chiuso di abbonati collegati telematicamente. La responsabilità è esclusivamente dolosa. Il dolo richiesto è quello generico, consistente nella coscienza e volontà di commettere una delle fattispecie previste. Le condotte consistono nell'intercettazione, impedimento o interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico, nonché nella rivelazione all'esterno delle comunicazioni in tal modo raccolte. Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verifichino le circostanze aggravanti di cui al comma 4 (danneggiamento di un sistema pubblico; abuso o violazione dei doveri della funzione di pubblico ufficiale, o della qualità di operatore del sistema). I mezzi tipici utilizzati per la commissione di tale reato sono normalmente software spyware, introduzione di virus, ma anche ad esempio l'installazione di software non autorizzati dall'azienda o non strumentali allo svolgimento delle proprie mansioni e aventi l'effetto di rallentare la comunicazione telematica. La condotta materiale è configurabile anche nell'utilizzo di una carta di credito contraffatta attraverso un proprio terminale POS, o nell'intrusione non autorizzata nella casella di posta elettronica altrui protetta da apposita password.

Art. 617 *quinquies* c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

*"C chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater*".*

Il reato, perseguibile d'ufficio, punisce la mera installazione di strumenti volti a rendere possibile l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni telematiche o informatiche. Si prescinde dunque dalla realizzazione dell'intercettazione in concreto.

Si tratta di una norma a tutela anticipata che mira a tutelare la riservatezza e la libertà delle comunicazioni con l'incriminazione di fatti prodromici rispetto all'effettiva lesione del bene giuridico. Pertanto, ai fini della configurabilità del reato, occorrerà verificare la sola attività di installazione e non anche l'eventuale successiva intercettazione o impedimento di comunicazioni. Il reato è configurabile anche se gli apparecchi installati di fatto poi non abbiano funzionato correttamente, purché non ricorra un'inedoneità tecnica assoluta.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di installare apparecchiature in grado di intercettare comunicazioni informatiche o telematiche.

Costituisce condotta di reato ex art. 617 *quinquies* c.p. l'installazione abusiva di un telecamera per captare codici di accesso di utenti di un sistema telematico o informatico, nonché l'utilizzo di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico.

Art. 635bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio".

La condotta punita si concretizza nelle attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui. In realtà, la formulazione normativa, nella sua ampiezza, rende effettivamente problematico distinguere tra loro talune delle condotte incriminate. Ciò che però conta è l'integrale copertura rispetto a qualsivoglia condotta, sia fisica che più probabilmente informatica, che si risolva in un pregiudizio, anche solo qualitativo, delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici. Ciò che quindi rileva non è tanto la "modalità" dell'aggressione produttiva di danno, quanto piuttosto l'oggetto materiale di questa: costituito appunto dalle informazioni, dai dati o dai programmi informatici, anziché dal sistema informatico o telematico in sé (preso in considerazione nel successivo art. 635 *quater* c.p.). Alla fattispecie in esame possono ricondursi, esemplificando, i fenomeni dello spamming, quando consiste nella saturazione intenzionale delle risorse informatiche a seguito di un elevato numero di comunicazioni, così da provocare l'interruzione del servizio di comunicazione e altre eventuali disfunzioni. Il reato è punibile a querela della persona offesa, a meno che non ricorra una delle circostanze aggravanti previste dalla norma (violenza o minaccia contro persone o abuso della qualità di operatore del sistema).

Art. 635ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

La fattispecie punisce i fatti di danneggiamento previsti nel precedente art. 635bis c.p. riguardanti informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. Si introduce una tutela rafforzata rispetto ad aggressioni particolarmente insidiose per la qualità delle informazioni colpite. Ciò che rileva è l'utilità sociale dell'oggetto dell'aggressione, per le gravi conseguenze lesive che possono derivarne in termine di interesse pubblico. Analogamente al precedente articolo 635bis il legislatore si pone come obiettivo l'integrale copertura rispetto a qualsivoglia condotta che si risolva in un pregiudizio, anche solo qualitativo, delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici. Ciò che quindi rileva non è tanto la "modalità" dell'aggressione produttiva di danno, quanto piuttosto l'oggetto materiale di questa: costituito appunto dalle informazioni, dai dati o dai programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. Nel primo comma, il reato è costruito come reato di pericolo, attraverso la previsione della diretta punibilità delle condotte "dirette a" distruggere, deteriorare, ecc. le informazioni i dati o i programmi informatici. La concreta realizzazione dello scopo integra un'autonoma ipotesi di reato di danno, prevista e sanzionata più pesantemente nel secondo comma. Alla fattispecie in esame possono ricondursi, esemplificando, i fenomeni dello spamming, quando consiste nella saturazione intenzionale delle risorse informatiche a seguito di un elevato numero di comunicazioni, così da provocare l'interruzione del servizio di comunicazione e altre eventuali disfunzioni.

Il reato è sempre perseguibile d'ufficio e per la sua realizzazione è sufficiente porre in essere "atti diretti" a realizzare gli eventi dannosi previsti, a prescindere dal loro concreto verificarsi.

Art. 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Il sistema sanzionatorio dei reati informatici è completato con l'introduzione di due fattispecie incriminatrici dirette a punire le condotte di danneggiamento che abbiano ad oggetto non singoli documenti o dati informatici, bensì il funzionamento di un sistema informatico. I due reati sono costruiti in modo non difforme dalle corrispondenti ipotesi rispettivamente previste negli artt. 635bis e 635ter c.p. La previsione autonoma, invero, si giustifica per il significativo aggravamento di pena che in tal modo si è introdotto, in ragione della maggiore insidiosità della condotta. Per sistema informatico ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001 sulla criminalità informatica, si intende "qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o configurate, una o più delle quali, attraverso l'esecuzione di un programma per elaborazione, compiono l'elaborazione automatica di dati". Per "sistema telematico" si deve intendere qualsiasi rete di telecomunicazione sia pubblica che privata, locale, nazionale o internazionale, operante da o per l'Italia. Alla fattispecie in esame può ricondursi, esemplificando, il fenomeno dello spamming, quando consiste nella saturazione intenzionale delle risorse informatiche a seguito di un elevato numero di comunicazioni, così da provocare l'interruzione del servizio di comunicazione e altre eventuali disfunzioni. Il reato che punisce l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi che causino la distruzione, il danneggiamento, l'inservibilità o il grave malfunzionamento di sistemi informatici o telematici. È necessario che l'evento dannoso si verifichi in concreto.

Art. 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

"Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

L'articolo in questione punisce le stesse condotte criminose di cui all'art. 635 quater c.p., al cui commento si rinvia, anche se gli eventi dannosi, aventi come oggetto materiale sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, non si realizzino concretamente.

Le fattispecie di reato ex art. 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies c.p. sono soggette al medesimo rischio e per tutte valgono gli stessi protocolli, come meglio specificati di seguito. Il rischio per le suddette ipotesi di reato si potrebbe verificarsi nei casi in cui i dipendenti/soci/consulenti della Associazione:

- accedano abusivamente ad un sistema informatico protetto nonostante i tentativi di estromissione del proprietario, gestore o titolare del sistema, (ad esempio utilizzo password e username di terzi per visualizzare e riprodurre documenti senza autorizzazione);
- ottengano, riproducano, diffondano, comunichino o divulgino codici di accesso a sistemi informatici protetti (ad esempio comunicare credenziali per accedere alle caselle mail di terzi al fine di controllarne l'operato, anche nell'interesse dell'azienda);
- intercettino, impediscano o interrompano comunicazioni relative ad un SI/telematico o intercorrenti tra più sistemi (ad esempio introduzione di virus o installazione di software non autorizzati aventi effetto di rallentare la comunicazione telematica);
- ottengano, producano, riproducano, mettano a disposizione apparecchiature dispositivi o programmi lesivi dell'integrità dei dati dei sistemi informativi (ad esempio introduzione di virus, programmi contenenti le "bombe logiche" etc);
- installino mezzi volti ad intercettare, bloccino o interrompano comunicazioni per via informatica/telematica (ad esempio utilizzo di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti al SI);

- distruggano, deteriorino, cancellino informazioni e dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o altro ente pubblico o di pubblica utilità;
- distruggano, deteriorino, cancellino informazioni e dati o programmi informatici altrui. -distruggano o danneggino sistemi informatici/telematici altrui tramite la distruzione, cancellazione di dati o l'immissione di nuovi dati o programmi;
- distruggano, danneggino sistemi informatici/telematici di pubblica utilità;
- violino gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato di firma elettronica.

Aree aziendali esposte a rischio:

Utilizzo della rete aziendale intranet ed ex tranet;
Area sistemi informatici;
Area sicurezza e privacy;
Attività aziendali svolte tramite l'uso di sistemi informativi, della posta elettronica, dell'accesso ad Internet;
Gestione e manutenzione dei sistemi informativi aziendali, della piattaforma aziendale IT, e della sicurezza informatica aziendale;
Gestione trasmissione comunicazioni ed informazioni con la PA per via elettronica.

Protocolli per il contenimento o l'eliminazione del rischio:

Utilizzo di applicativi informatici dedicati atti a configurare le abilitazioni all'accesso alla rete, a tracciare tali accessi ed a impedire condotte illecite;
Adozione e diffusione di Manuale Informatico (MI) e/o Regolamento informatico e/o policy aziendale;
Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio da parte dei destinatari;
Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice Etico, al Modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D. lgs 231/2001 e ss.mm.;

Adeguato sistema di procure e deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi aziendali;
Previsione di specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
Previsione di specifiche clausole per terzi/outsourcer per il rispetto del Codice etico e Modello;
Predisposizione di rendiconti periodici all'O.d.V. ;
Previsione di una procedura interna per la gestione delle abilitazioni ai sistemi informativi (associazione di ogni utente ad un profilo abilitativo coerente con ruolo aziendale);
Predisposizione e mantenimento del censimento degli applicativi che si interconnettono con la Pubblica amministrazione o con Autorità di Vigilanza e loro specifici software in uso;
Previsione di distinti ruoli e responsabilità di gestione della sicurezza delle informazioni (segregazione dei compiti per ambiti di sicurezza, progettazione, implementazione, manutenzione, etc.);
Adeguamento alle procedure e istruzioni riportate nel Documento di Protezione e Sicurezza (DPS) per la protezione delle informazioni con particolare riferimento al trattamento dei dati personali;
Adozione di soluzioni di continuità operativa, tecnologica e infrastrutturale che assicurino continuità anche in situazioni di emergenza;
Protezione e controllo delle aree fisiche (perimetri e zone riservate);
Tracciabilità e archiviazione delle attività effettuate sui sistemi informatici e patrimonio informativo (sia a sistema che documentale);
Previsione di specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
Segnalazione tempestiva all'O.d.V. di eventuali incidenti relativi alla sicurezza dei dati;
Formazione periodica sui reati informatici e sulle procedure aziendali in essere.

Art. 640 quinquies c.p. Frode informatica del certificatore di firma elettronica.

"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro".

Si tratta di un reato proprio che può essere commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. Le condotte di reato si concretizzano nella generica violazione degli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato, con il dolo specifico di procurare a sé un vantaggio o un danno ad altri.

Aree aziendali esposte a rischio:

Utilizzo della rete aziendale intranet ed ex tranet;
Area sistemi informatici;
Area sicurezza e privacy;
Attività aziendali svolte tramite l'uso di sistemi informativi, della posta elettronica, dell'accesso ad Internet;
Gestione e manutenzione dei sistemi informativi aziendali, della piattaforma aziendale IT, e della sicurezza informatica aziendale;
Gestione trasmissione comunicazioni ed informazioni con la PA per via elettronica.

Poiché la Associazione, allo stato, non è un soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica si ritiene di non prevedere alcun protocollo per il contenimento o l'eliminazione del rischio.

3) ART. 24 ter D. LGS 231/2001 -DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità

organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere.

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma".

Si realizza la fattispecie quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti; è punita anche la mera promozione, costituzione, organizzazione dell'associazione o la partecipazione ad essa. I delitti contro la criminalità organizzata erano già previsti come potenziali illeciti amministrativi ex D. lgs 231/2001 dall'art.10 della legge n. 146/2006 ("Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale"). In tale disposizione erano già previsti alcuni delitti associativi tra i reati presupposto, purché tali reati avessero carattere transnazionale. L'estensione di tali illeciti anche all'ambito nazionale si inquadra in un più articolato programma di lotta alla criminalità di impresa (si pensi alle frodi fiscali, ai reati in danno delle finanze pubbliche commessi in associazione da più imprese, ai reati ambientali ecc.).

L'associazione a delinquere si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti: a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile (formato a almeno tre persone); b) dall'indeterminatezza del programma criminoso (diversamente da quanto avviene ad esempio nel concorso di persone nel reato); c) dall'esistenza di una struttura organizzativa criminosa. Le pene sono differenziate a seconda del ruolo rivestito dall'associato: promotori, organizzatori e capi sono puniti più gravemente rispetto ai semplici associati. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo esso consiste nella manifestazione dell'affectio societatis scelerum, ossia nella coscienza e volontà di far parte di un'associazione e di contribuire alla sua vita. Per quanto riguarda l'iscrizione alle persone giuridiche del reato di associazione a delinquere, e degli altri delitti associativi di cui all'art. 24 ter D. lgs 231/2001, occorre operare una distinzione fra la tipologia di enti destinatari di tali fattispecie incriminatrici. Potrebbero essere chiamati a rispondere dei reati in questione sicuramente enti di per sé non criminali, ma che occasionalmente con la loro condotta appoggino, favoriscano, promuovano, o concorrano ad un'associazione criminosa; d'altro canto, potrebbero essere incriminati anche enti intrinsecamente illeciti, creati con l'unica finalità di consentire o agevolare la commissione di un reato, come ad esempio un'associazione a delinquere in sé. La prima ipotesi (l'impresa intrinsecamente lecita) è senz'altro quella più aderente alle finalità originarie del D. lgs 231/2001; potrebbero, pertanto, incorrere nel reato di associazione a delinquere enti in cui figure apicali o soggetti subordinati, pur operando all'interno di un ente lecito inserito in un circuito lecito, si associno con altre persone per commettere reati, anche con l'intento di apportare un interesse o vantaggio al medesimo ente cui appartengono.

Al contrario l'impresa di per sé illecita è considerata un'ipotesi residuale come si evince dai lavori preparatori, dalla Relazione governativa e dall'art. 16 comma 3 dello stesso d. lgs 231/2001 (che applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività agli enti costituiti "... allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati..."). Per quanto riguarda la Associazione, il rischio maggiore è rappresentato dalla scelta di partners, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti da sostenere e finanziare ecc; pertanto, andrà sempre verificato e assicurato che la persona fisica o giuridica con la quale la società intrattiene rapporti sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

Esempi di condotte a rischio per la realtà Associazione: alcuni responsabili di un istituto di credito cooperativo truffano dei clienti al fine di collocare titoli "tossici"; qualora agli stessi venisse contestato l'art. 416 c.p., tale addebito potrebbe trasferirsi per i meccanismi del D. lgs 231 sullo stesso istituto; alcune figure apicali, in accordo (ed in concorso) con alcuni fornitori, creano un articolato sistema di finte fatture al fine di creare fondi neri a disposizione dell'ente, ad esempio per ulteriori attività corruttive; tre o più società si legano tramite un accordo commerciale (joint ventures, ATI ecc.) al fine di aggiudicarsi illegittimamente appalti pubblici.

Aree aziendali esposte a rischio:

Area amministrativa: - contabilità

- ufficio acquisti

- ufficio personale

- controllo di gestione

Gestione rapporti con organi amministrativi aziendali e gestione di eventuali conflitti di interesse;

Gestione contratti ed attività in aree geografiche notoriamente a rischio.

Protocolli per il contenimento o l'eliminazione del rischio:

Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio, ed in particolare da parte di partners in ATI e non, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti destinatari di finanziamenti con cui si intrattengono stabilmente rapporti (eventuale inserimento in contratti, accordi e lettere di incarico di specifica clausola di risoluzione contrattuale in caso di condotte non in linea con i principi etici aziendali); Previsione di clausole con controparti contrattuali che regolamentino la cessione del contratto o il subappalto, prevedendo una esplicita autorizzazione in tal senso; Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice Etico, al Modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D. lgs 231/2001 e ss.mm.; Adeguato sistema di procure e deleghe (completo, coerente e pubblicizzato); Previsione di un canale comunicativo specifico con l'O.d.V. e trasmissione a quest'ultimo di una relazione periodica in merito a partners in ATI, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti destinatari di finanziamenti con cui si intrattengono stabilmente rapporti; Incontri periodici e/o audit fra O.d.V. e funzioni aziendali esposte al rischio de quo; Documentazione, archiviazione, tracciabilità degli atti e delle operazioni soprattutto finanziarie (intese sia come controprestazioni contrattuali che come omaggi o liberalità); Previsione di controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti da e verso terzi ed ai pagamenti/operazioni infragruppo o all'interno di reti consortili. Tali controlli devono aver riguardo alla sede legale della società controparte (es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese) e ad eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie; Diffusione di prassi e procedure interne finalizzate alla corretta selezione e gestione di fornitori, controparti contrattuali, partners in ATI, collaboratori, enti da sostenere e finanziare, in

base a specifici requisiti di professionalità e onorabilità (es. richiesta preventiva certificato antimafia, DURC, iscrizione CCIA, legale rappresentanza, ecc.); Inoltre all'O.d.V del riepilogo operazioni a rischio (ad esempio avanzamento delle commesse aperte);

Art. 416bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere.

"C hiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte secondo una delle modalità di cui all'art. 416 c.p. si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire, ostacolare o influenzare il libero esercizio del voto. Il legislatore punisce il solo fatto dell'appartenenza all'associazione mafiosa, che deve presentare i requisiti di cui al terzo comma della norma in esame: avvalimento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per finalità illecite specifiche.

Gli elementi costitutivi dell'associazione mafiosa sono:

- a) la forza di intimidazione, quale capacità intrinseca dell'organizzazione criminale in grado di esprimersi all'esterno di essa;
- b) la condizione di assoggettamento e di omertà, quale effetto diretto della forza intimidatrice dell'associazione;
- c) le finalità del sodalizio criminale, il cui raggiungimento è indifferente ai fini della configurabilità del delitto. Si tratta di un reato permanente, che si consuma con l'ingresso nell'associazione e sussiste fino all'abbandono o allo scioglimento.

L'elemento soggettivo è il dolo specifico che consiste nella coscienza delle caratteristiche dell'organizzazione e nella volontà dell'ingresso in essa.

La condotta di partecipazione all'associazione si realizza con l'ingresso e la permanenza stabile all'interno di un'organizzazione criminale di tipo mafioso ex art. 416bis, comma 3 c.p.; la partecipazione può esplicarsi in forme diverse (messa a disposizione del sodalizio criminale, avere rapporti d'affari, fornire mezzi materiali, supportare economicamente l'associazione ecc.), purché la prestazione sia in grado di dare un contributo effettivo al mantenimento in attività dell'associazione e dei suoi scopi illeciti.

La promozione, la dirigenza e l'organizzazione dell'associazione rappresentano, invece, forme di partecipazione più attive e rilevanti, e perciò punite più gravemente. I commi 4 e 5 dell'art. 416bis c.p. prevedono, poi, alcune aggravanti specifiche. Si sottolinea, infine, il fatto che l'art. 24ter del D. lgs 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente nelle ipotesi di commissione di reati "avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416bis" o "al fine di agevolare l'associazione mafiosa"; tale inserimento amplia di fatto in modo considerevole il numero di reati punibili ai sensi del D. lgs 231/2001. Il rischio è chiaramente configurabile per le grandi imprese, eventualmente costituite in ATI, appaltatrici di opere o servizi, anche a favore di enti pubblici (imprese costruttrici impegnate in grandi opere, società multi utility, ecc.). Ma anche le piccole realtà imprenditoriali Associazioni sono quotidianamente esposte a tali rischi, soprattutto qualora si trovino ad operare in settori e luoghi dove notoriamente l'influenza di organizzazioni criminali di stampo mafioso è diffusa. Particolarmente esposte sono le imprese che operano nel settore dei subappalti e delle forniture, sia nell'ambito di opere pubbliche, sia nell'ambito di outsourcing privati. Le attività delittuose poste in essere dall'associazione, o da suoi componenti, possono essere le più varie: pressioni sulle predisposizioni dei bandi di gara, offerte anomale, accordi fra imprese concorrenti, cartelli sui prezzi, subappalti nascosti o comunque posti in essere fuori dalle ipotesi regolamentate, attività finalizzate al controllo o alla fuoriuscita di imprese concorrenti da determinati mercati ecc.

Aree aziendali esposte a rischio:

Area amministrativa: - contabilità

- ufficio acquisti

- ufficio personale

- controllo di gestione

Gestione rapporti con organi amministrativi aziendali e gestione di eventuali conflitti di interesse;

Gestione contratti ed attività in aree geografiche notoriamente a rischio.

Protocolli per il contenimento o l'eliminazione del rischio:

Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio, ed in particolare da parte di partners in ATI e non, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti destinatari di finanziamenti con cui si intrattengono stabilmente rapporti (eventuale inserimento in contratti, accordi e lettere di incarico di specifica clausola di risoluzione contrattuale in caso di condotte non in linea con i principi etici aziendali);

Previsione di clausole con controparti contrattuali che regolamentino la cessione del contratto o il subappalto, prevedendo una esplicita autorizzazione in tal senso;

Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice Etico, al Modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D. lgs 231/2001 e ss.mm.;

Adeguate sistema di procure e deleghe (completo, coerente e pubblicizzato);
Previsione di un canale comunicativo specifico con l'O.d.V. e trasmissione a quest'ultimo di una relazione periodica in merito a partners in ATI, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti destinatari di finanziamenti con cui si intrattengono stabilmente rapporti;
Incontri periodici e/o audit fra O.d.V. e funzioni aziendali esposte al rischio de quo;
Documentazione, archiviazione, tracciabilità degli atti e delle operazioni soprattutto finanziarie (intese sia come controprestazioni contrattuali che come omaggi o liberalità);
Previsione di controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti da e verso terzi ed ai pagamenti/operazioni infragruppo o all'interno di reti consortili. Tali controlli devono aver riguardo alla sede legale della società controparte (es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese) e ad eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
Diffusione di prassi e procedure interne finalizzate alla corretta selezione e gestione di fornitori, controparti contrattuali, partners in ATI, collaboratori, enti da sostenere e finanziare, in base a specifici requisiti di professionalità e onorabilità (es. richiesta preventiva certificato antimafia, DURC, iscrizione CCIA, legale rappresentanza, ecc.);
Inoltre all'O.d.V. del riepilogo operazioni a rischio (ad esempio avanzamento delle commesse aperte);

Ancorché non ne sia prevista l'applicazione obbligatoria con riferimento al reato associativo mafioso, potrebbe inoltre rivelarsi opportuno l'impiego di alcune delle procedure stabilite dalla normativa specifica anticicciaggione di cui al D. lgs. n. 231/2007 (al cui riguardo si veda, ampiamente, la disamina riportata in commento ai delitti di cui agli articoli 648, 648bis e 648ter c.p., infra nelle presenti Linee Guida). A titolo di esempio, potrebbero essere mutate da tale disciplina specifica le modalità e le procedure ivi stabilite per l'adeguata verifica della clientela, come anche l'impiego degli indici di rischio ivi previsti ai fini della segnalazione di operazioni sospette. Con riferimento a questi ultimi, trattasi infatti di veri e propri campanelli d'allarme idonei a porre in risalto eventuali situazioni critiche al fine di consentire agli organi gestori e di controllo di effettuare le opportune valutazioni e di adottare le conseguenti decisioni, quali, in primis, la non instaurazione o l'interruzione di rapporti contrattuali a rischio.

Art. 416ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso.

La pena stabilita dal primo comma dell'art. 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro". La condotta di reato consiste nell'ottenere la promessa di voti dietro erogazione di denaro, avvalendosi dell'intimidazione o della prevaricazione mafiosa, con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416bis c.p., per impedire o ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il risultato elettorale.

Aree aziendali esposte a rischio:

Area direzione generale;
Area amministrativa: - contabilità
- ufficio personale
- ufficio acquisti

Protocolli per il contenimento o l'eliminazione del rischio:

Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio da parte dei destinatari, ed in particolare da parte di partners, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti destinatari di finanziamenti con cui si intrattengono stabilmente rapporti (eventuale inserimento in contratti, accordi e lettere di incarico di specifica clausola di risoluzione contrattuale in caso di condotte non in linea con i principi etici aziendali);
Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice Etico, al Modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D. lgs 231/2001 e ss.mm.;
Adeguate sistema di procure e deleghe (completo, coerente e pubblicizzato);
Previsione di procedura per la verifica preventiva di attività economiche da attivare o attivate in settori e territori geografici notoriamente esposti al rischio di influenza di organizzazioni criminali di stampo mafioso;
Previsione di un canale comunicativo specifico con l'O.d.V. e trasmissione a quest'ultimo di una relazione periodica in merito ad eventuali candidature o sostegno candidature politiche offerte dalla Associazione;
Incontri periodici e/o audit fra O.d.V. e funzioni aziendali esposte al rischio de quo; Documentazione, archiviazione, tracciabilità degli atti e delle operazioni soprattutto finanziarie (intese sia come controprestazioni contrattuali che come omaggi o liberalità);
Comunicazione immediata all'O.d.V. in caso di svolgimento di incarichi o funzioni pubbliche, o in caso di candidature politiche da parte di figure apicali societarie;
Comunicazione immediata all'O.d.V. dell'instaurazione di rapporti economici con soggetti candidati ad elezioni politiche o con loro familiari;
Segnalazione all'O.d.V. di operazioni anomale o ad alto indice di rischio.

Anche per il reato in questione potrebbe, inoltre, rivelarsi opportuno l'impiego di alcune delle procedure stabilite dalla normativa specifica anticicciaggione di cui al D. lgs. n. 231/2007 (al cui riguardo si veda, ampiamente, la disamina riportata in commento ai delitti di cui agli articoli 648, 648bis e 648ter c.p., infra nelle presenti Linee Guida). A titolo di esempio, potrebbero essere mutate da tale disciplina specifica le modalità e le procedure ivi stabilite per l'adeguata verifica della clientela, come anche l'impiego degli indici di rischio ivi previsti ai fini della segnalazione di operazioni sospette. Con riferimento a questi ultimi, trattasi infatti di veri e propri campanelli d'allarme idonei a porre in risalto eventuali situazioni critiche al fine di consentire agli organi gestori e di controllo di effettuare le opportune valutazioni e di adottare le conseguenti decisioni, quali, in primis, la non instaurazione o l'interruzione di rapporti contrattuali a rischio.

Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione.

"C'hiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione la

pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Il sequestro di persona ex art. 630 c.p. si realizza in caso di limitazione della libertà personale di un soggetto, in qualsiasi forma e durata, al fine di ottenere un ingiusto profitto.
Si tratta di un reato complesso caratterizzato dal dolo specifico della mercificazione della persona.
Si può ritenere che la realizzazione di tale fattispecie appare di difficile previsione, vista la necessità di accertare in ogni caso l'interesse o vantaggio ricavato dall'ente dalla realizzazione dell'illecito stesso.

Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il reato in questione è una forma di associazione a delinquere speciale, caratterizzata dalla finalità specifica dell'organizzazione criminale. In ogni caso per l'imputazione del reato in questione ad una società è necessario accertare l'interesse o vantaggio della stessa. Particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta di partner, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti da sostenere e finanziare; pertanto, andrà sempre verificato e assicurato che la persona fisica o giuridica con la quale la Società intrattiene rapporti sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

Aree aziendali esposte a rischio:

Area amministrativa: - contabilità

- ufficio acquisti

- ufficio personale

- controllo di gestione

Gestione rapporti con organi amministrativi aziendali e gestione di eventuali conflitti di interesse;

Gestione contratti ed attività in aree geografiche notoriamente a rischio.

Protocolli per il contenimento o l'eliminazione del rischio:

Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio da parte dei destinatari, ed in particolare da parte di partners, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti destinatari di finanziamenti con cui si intrattengono stabilmente rapporti (eventuale inserimento in contratti, accordi e lettere di incarico di specifica clausola di risoluzione contrattuale in caso di condotte non in linea con i principi etici aziendali);

Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice Etico, al Modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D. lgs 231/2001 e ss.mm.;

Adeguatezza sistema di procure e deleghe (completo, coerente e pubblicizzato);

Previsione di un canale comunicativo specifico con l'O.d.V. e trasmissione a quest'ultimo di una relazione periodica in merito a partners, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti destinatari di finanziamenti con cui si intrattengono stabilmente rapporti;

Audit e/o incontri periodici fra O.d.V. e funzioni aziendali esposte al rischio de quo;

Vigilanza, anche attraverso audit dedicati, da parte dell'O.d.V. sui processi/funzioni esposti al rischio individuato;

Documentazione, archiviazione, tracciabilità degli atti e delle operazioni soprattutto finanziarie (intese sia come controprestazioni contrattuali che come omaggi o liberalità);

Diffusione di prassi e procedure interne finalizzate alla corretta selezione e gestione di fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti da sostenere e finanziare, in base a specifici requisiti di professionalità e onorabilità (es. richiesta preventiva certificato antimafia, DURC, iscrizione CCIA, legale rappresentanza, ecc.);

Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

La Associazione non è soggetta ad alcun rischio in quanto non svolge un'attività tale per cui possa incorrere nella possibilità di commettere il reato in questione.

4) ART. 25 D. LGS 231/2001 - CONCUSSIONE E CORRUZIONE.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319 ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319 bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319 ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Art. 317 c.p. ConcuSSIONE.

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni". Vi è concussione quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. Soggetto attivo del reato può dunque essere tanto un pubblico ufficiale quanto un incaricato di pubblico servizio.

L'abuso può estrinsecarsi in due forme: come uso antidoveroso dei poteri pubblici (utilizzo di poteri attinenti alle funzioni esercitate per scopi diversi da quelli previsti per legge, in violazione dei principi di buon andamento e imparzialità) oppure come abuso di qualità (strumentalizzazione della posizione di preminenza pubblica ricoperta dal soggetto, a prescindere dalle sue competenze specifiche).

L'abuso così definito deve essere finalizzato al costringimento o all'induzione alla illegittima dazione. Nel primo caso vi è una chiara spertazione alla vittima di un male ingiusto, nel secondo caso vi è una implicita suggestione o persuasione psicologica.

In ogni caso, per la sussistenza del delitto non è necessaria l'iniziativa del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, il quale può limitarsi a tenere un mero comportamento passivo alla richiesta della vittima, inducendo con tale comportamento la vittima alla dazione o promessa. Effetto del costringimento deve essere la dazione o la promessa indebita, cioè non dovuta, per legge o per consuetudine, di denaro o altra utilità; per dazione si intende l'effettiva consegna del bene in modo definitivo, la promessa invece è l'impegno ad eseguire la futura prestazione.

Colui che subisce la costrizione non è correo ma persona offesa; pertanto tale fattispecie potrà configurarsi in capo alle Associazioni in via residuale, o nella forma del concorso dell' *ex traneus* tra una figura apicale o subordinata della società e il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (sempre che vi sia un interesse/vantaggio per la società), oppure in quei casi in cui la Associazione gestisca attività a rilevanza pubblicistica (es. la Corte di Cass. Pen. Sez. VI, 22/01/2003 ha ritenuto responsabile per concussione un ente fieristico per aver indotto un privato ad accogliere la pretesa di versamento di una tangente al fine di aggiudicargli una fornitura, in quanto -pur rientrando la stipula del contratto nell'attività di gestione privatistica- la procedura per la corretta individuazione del fornitore attiene ad aspetto pubblicistico). Infatti, sia il legislatore sia la giurisprudenza prevalente, ritengono che gli esponenti di fattispecie societarie a carattere privato ma depositarie dello svolgimento di un pubblico servizio, sono assolutamente equiparati a pubblici ufficiali o un incaricati di un pubblico servizio (es. soggetti che possono rappresentare all'esterno la volontà della PA o suoi poteri autoritativi, deliberativi o certificativi a prescindere da formali investimenti; componenti di vertice di enti ospedalieri o società esercenti prestazioni sanitarie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale; operatori di Istituti di credito; soggetti appartenenti a società a partecipazione pubblica o concessionarie di pubblici servizi; operatori di società per la gestione di guardie giurate; operatori di società deputate alla gestione, organizzazione ed erogazione di formazione e addestramento professionale regolato dalla legge, ecc.).

Il reato in questione, come tutti i reati con la pubblica Amministrazione, può essere realizzato in diverse aree aziendali ed in modo trasversale a tutti i livelli dell'organizzazione Associazione.

Aree aziendali esposte a rischio:

Area amministrativa: - contabilità

- ufficio acquisti

- ufficio personale

- controllo di gestione

Stipula e gestione contratti con la Pubblica Amministrazione;

Gestione rapporti correnti con la Pubblica Amministrazione (autorizzazioni, licenze ed altri adempimenti);

Area sistemi informatici;

Protocolli per il contenimento o l'eliminazione del rischio:

Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio da parte dei destinatari;

Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice Etico, al Modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti *ex D. lgs 231/2001 e ss.mm.*;

Adeguate sistema di procure e deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi aziendali finalizzati a gestire e intrattenere rapporti con funzionari pubblici in nome e per conto della Associazione;

Dichiarazione di assunzione di responsabilità o attribuzione di responsabilità tramite ordine di servizio alle funzioni aziendali competenti a trasmettere dichiarazioni ufficiali di impegno della società di fronte alla Pubblica Amministrazione;

Previsione di un canale comunicativo specifico con l'O.d.V. e trasmissione a quest'ultimo di report periodici contenenti le seguenti informazioni: dati della persona fisica che ha intrattenuto rapporti anche informali con pubblici funzionari, oggetto dell'incontro/rapporto, eventuali problematiche emerse;

Audit e/o incontri periodici fra O.d.V. e funzioni aziendali esposte al rischio de quo;

Documentazione, archiviazione, tracciabilità degli atti e delle operazioni inerenti rapporti con enti pubblici, nonché dei flussi finanziari in entrata ed uscita (pagamenti a e da enti pubblici, riconoscimento di provvigioni e premi a collaboratori e dipendenti);

Segregazione e separazione delle funzioni fra chi svolge funzioni di rappresentanza legale dell'ente e chi gestisce il sistema di comunicazioni ordinarie con la Pubblica Amministrazione (inoltre richieste, documentazioni, certificazioni, istanze, rapporti ecc.);

Diffusione di prassi e procedure interne finalizzate alla corretta gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e al rifiuto di qualsiasi comportamento anche astrattamente finalizzato ad attività di corruzione o influenza di pubblici funzionari;

Diffusione di prassi e procedure finalizzate a garantire processi di selezione ed assunzione del personale improntati alla massima imparzialità ed oggettività.

Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio.

"Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno".

E' l'ipotesi di un accordo fra un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e un privato, in forza del quale il primo riceve, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, o ritardare atti del suo ufficio con vantaggio in favore del corruttore privato (c.d. corruzione impropria).

Diversamente dalla concussione, le parti sono in posizione paritaria, pertanto entrambe punibili. Si tratta, infatti, di un reato plurisoggettivo a concorso necessario.

Il reato può realizzarsi in due forme: corruzione attiva (condotta del privato corruttore) e corruzione passiva (condotta del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio che accetta la retribuzione non

dovuta per compiere un atto del suo ufficio).

Tale fattispecie potrà configurarsi in capo alle Associazioni, o nella forma attiva, quando una figura apicale o subordinata della società metta in atto materialmente l'attività di corruzione del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, oppure in quei casi in cui la Associazione gestisca attività a rilevanza pubblicistica e l'operatore della Associazione sia pertanto considerato pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio (si veda quanto riportato nell'analisi del reato di concussione in relazione alla definizione di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio).

Oggetto materiale della condotta è "il denaro o altra utilità". Col termine utilità va inteso tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, materiale e morale, patrimoniale e non, consistente in un *facere* o in un *dare*. Vi rientra pertanto anche la realizzazione o promessa di assunzione di persona gradita al pubblico ufficiale, o la dazione diretta o indiretta di omaggi, sponsorizzazioni, m regali che travalichino l'ordinaria cortesia.

Il reato in questione, come tutti i reati con la pubblica Amministrazione, può essere realizzato in diverse aree aziendali ed in modo trasversale a tutti i livelli dell'organizzazione Associazione.

Aree aziendali esposte a rischio:

Area amministrativa: - contabilità

- ufficio acquisti

- ufficio personale

- controllo di gestione

Direzione generale

Gestione rapporti con organi amministrativi aziendali e gestione di eventuali conflitti di interesse;

Gestione contratti ed attività in aree geografiche notoriamente a rischio.

Stipula e gestione contratti con la Pubblica Amministrazione;

Area sistemi informatici;

Protocolli per il contenimento o l'eliminazione del rischio:

Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio da parte dei destinatari;

Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice Etico, al Modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D. lgs 231/2001 e ss.mm.;

Adeguate sistema di procure e deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi aziendali finalizzati a gestire e intrattenere rapporti con funzionari pubblici in nome e per conto della Associazione

Dichiarazione di assunzione di responsabilità o attribuzione di responsabilità tramite ordine di servizio alle funzioni aziendali competenti a trasmettere dichiarazioni ufficiali di impegno della società di fronte alla Pubblica Amministrazione;

Previsione di un canale comunicativo specifico con l'O.d.V. e trasmissione a quest'ultimo di reports periodici contenenti le seguenti informazioni: dati della persona fisica che ha intrattenuto rapporti anche informali con pubblici funzionari, oggetto dell'incontro/rapporto, eventuali problematiche emerse;

Audit e/o incontri periodici fra O.d.V. e funzioni aziendali esposte al rischio de quo;

Documentazione, archiviazione, tracciabilità degli atti e delle operazioni inerenti rapporti con enti pubblici, nonché dei flussi finanziari in entrata ed uscita (pagamenti a e da enti pubblici, riconoscimento di provvigioni e premi a collaboratori e dipendenti);

Segregazione e separazione delle funzioni fra chi svolge funzioni di rappresentanza legale dell'ente e chi gestisce il sistema di comunicazioni ordinarie con la Pubblica Amministrazione (inoltre richieste, documentazioni, certificazioni, istanze, rapporti ecc.);

Diffusione di prassi e procedure interne finalizzate alla corretta gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e al rifiuto di qualsiasi comportamento anche astrattamente finalizzato ad attività di corruzione o influenza di pubblici funzionari;

Diffusione di prassi e procedure finalizzate a garantire processi di selezione ed assunzione del personale improntati alla massima imparzialità ed oggettività.

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni".

Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti.

"La pena è aumentata se il fatto di cui all' art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l' amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene".

E' l'ipotesi di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riceve, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, o ritardare atti contrari ai suoi doveri con vantaggio in favore del corruttore (c.d. corruzione propria). Tale fattispecie si configura ogni qualvolta l'attività svolta dal pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio sia contraria ai doveri di quest'ultimo (es. accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

In una delle prime sentenze di merito in tema di responsabilità delle persone giuridiche per corruzione propria, si è affermato che l'ente può essere ritenuto responsabile, senza violare il principio di irretroattività, se all'accordo corruttivo, perfezionato prima dell'entrata in vigore del D. lgs 231/01, seguano una o più dazioni di denaro realizzate in un periodo ad essa successivo. Infatti, sebbene il reato di corruzione si perfezioni con la semplice accettazione del *pactum sceleris*, ove segua l'effettiva dazione del denaro, il momento consumativo si sposta in avanti fino all'ultima dazione. Il reato in questione, come tutti i reati con la pubblica Amministrazione, può essere realizzato in diverse aree aziendali ed in modo trasversale a tutti i livelli dell'organizzazione Associazione.

Aree aziendali esposte a rischio:

Area amministrativa: - contabilità

- ufficio acquisti

- ufficio personale

- controllo di gestione

Gestione rapporti con organi amministrativi aziendali e gestione di eventuali conflitti di interesse;

Gestione contratti ed attività in aree geografiche notoriamente a rischio.

Stipula e gestione contratti con la Pubblica Amministrazione;

Area sistemi informatici;

Protocolli per il contenimento o l'eliminazione del rischio:

Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio;
Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice Etico, al Modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D. lgs 231/2001 e ss.mm.;
Adeguate sistema di procure e deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi aziendali finalizzati a gestire e intrattenere rapporti con funzionari pubblici in nome e per conto della Associazione;
Dichiarazione di assunzione di responsabilità o attribuzione di responsabilità tramite ordine di servizio alle funzioni aziendali competenti a trasmettere dichiarazioni ufficiali di impegno della società di fronte alla Pubblica Amministrazione;
Previsione di un canale comunicativo specifico con l'O.d.V. e trasmissione a quest'ultimo di reports periodici contenenti le seguenti informazioni: dati della persona fisica che ha intrattenuto rapporti anche informali con pubblici funzionari, oggetto dell'incontro/rapporto, eventuali problematiche emerse;
Audit e/o incontri periodici fra O.d.V. e funzioni aziendali esposte al rischio de quo;
Documentazione, archiviazione, tracciabilità degli atti e delle operazioni inerenti rapporti con enti pubblici, nonché dei flussi finanziari in entrata ed uscita (pagamenti a e da enti pubblici, riconoscimento di provvigioni e premi a collaboratori e dipendenti);
Segregazione e separazione delle funzioni fra chi svolge funzioni di rappresentanza legale dell'ente e chi gestisce il sistema di comunicazioni ordinarie con la Pubblica Amministrazione (inoltre richieste, documentazioni, certificazioni, istanze, rapporti ecc.);
Diffusione di prassi e procedure interne finalizzate alla corretta gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e al rifiuto di qualsiasi comportamento anche astrattamente finalizzato ad attività di corruzione o influenza di pubblici funzionari;
Diffusione di prassi e procedure finalizzate a garantire processi di selezione ed assunzione del personale improntati alla massima imparzialità ed oggettività.

Art. 319ter. Corruzione in atti giudiziari.

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni".

E' l'ipotesi in cui il reato di corruzione sia posto in essere da una parte di un procedimento giudiziario, nei confronti di un magistrato, cancelliere o altro funzionario pubblico. Tale fattispecie si caratterizza, infatti, dal fine specifico di favorire una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Aree aziendali esposte a rischio:

Area amministrativa: - contabilità

- ufficio acquisti

- ufficio personale

- controllo di gestione

Gestione rapporti con organi amministrativi aziendali e gestione di eventuali conflitti di interesse;

Gestione contratti ed attività in aree geografiche notoriamente a rischio.

Direzione generale

Protocolli per il contenimento o l'eliminazione del rischio:

Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio;
Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice Etico, al Modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D. lgs 231/2001 e ss.mm.;
Adeguate sistema di procure e deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi aziendali finalizzati a gestire e intrattenere rapporti con funzionari pubblici in nome e per conto della Associazione, specialmente in caso di contenziosi giudiziari;
Dichiarazione di assunzione di responsabilità o attribuzione di responsabilità tramite ordine di servizio alle funzioni aziendali competenti a trasmettere dichiarazioni ufficiali di impegno della società di fronte alla Pubblica Amministrazione, specialmente in caso di contenziosi giudiziari; Previsione di un canale comunicativo specifico con l'O.d.V. e trasmissione a quest'ultimo di reports periodici contenenti le seguenti informazioni: dati della persona fisica che ha intrattenuto rapporti anche informali con pubblici funzionari, oggetto dell'incontro/rapporto, eventuali problematiche emerse;
Audit e/o incontri periodici fra O.d.V. e funzioni aziendali esposte al rischio de quo;
Documentazione, archiviazione, tracciabilità degli atti e delle operazioni inerenti rapporti con enti pubblici, nonché dei flussi finanziari in entrata ed uscita (pagamenti a e da enti pubblici, riconoscimento di provvigioni e premi a collaboratori e dipendenti);
Segregazione e separazione delle funzioni fra chi svolge funzioni di rappresentanza legale dell'ente e chi gestisce il sistema di comunicazioni ordinarie con la Pubblica Amministrazione (inoltre richieste, documentazioni, certificazioni, istanze, rapporti ecc.);
Diffusione di prassi e procedure interne finalizzate alla corretta gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e al rifiuto di qualsiasi comportamento anche astrattamente finalizzato ad attività di corruzione o influenza di pubblici funzionari.

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio.

"Le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle dell'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualifica di pubblico impiegato. In ogni caso le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo".

Art. 321 c.p. pene per il corruttore.

"Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alla suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".

La norma in questione estende al corruttore le pene stabilite per il corrotto. Si tratta, pertanto, della

disposizione principale attraverso cui gli enti possono essere chiamati a rispondere - insieme al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio - dei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320 c.p.

Aree aziendali esposte a rischio:

Area amministrativa: - contabilità

- ufficio acquisti

- ufficio personale

- controllo di gestione

Gestione rapporti con organi amministrativi aziendali e gestione di eventuali conflitti di interesse;

Gestione contratti ed attività in aree geografiche notoriamente a rischio.

Direzione generale

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione.

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".

La condotta di reato è quella di cui agli artt. 318-319 c.p., tuttavia in tale fattispecie il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

L'istigazione alla corruzione si realizza mediante le stesse condotte previste nei reati di corruzione propria o impropria, con la specifica circostanza della non accettazione della promessa/offerta del privato.

Aree aziendali esposte a rischio:

Area amministrativa: - contabilità

- ufficio acquisti

- ufficio personale

- controllo di gestione

Gestione rapporti con organi amministrativi aziendali e gestione di eventuali conflitti di interesse;

Gestione contratti ed attività in aree geografiche notoriamente a rischio.

Direzione generale

Protocolli per il contenimento o l'eliminazione del rischio:

Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio da parte dei destinatari;

Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice Etico, al Modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D. lgs 231/2001 e ss.mm.;

Adeguate sistema di procure e deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi aziendali finalizzati a gestire e intrattenere rapporti con funzionari pubblici in nome e per conto della Associazione;

Dichiarazione di assunzione di responsabilità o attribuzione di responsabilità tramite ordine di

servizio alle funzioni aziendali competenti a trasmettere dichiarazioni ufficiali di impegno della

società di fronte alla Pubblica Amministrazione;

Previsione di un canale comunicativo specifico con l'O.d.V. e trasmissione a quest'ultimo di reports periodici contenenti le seguenti informazioni: dati della persona fisica che ha intrattenuto rapporti anche informali con pubblici funzionari, oggetto dell'incontro/rapporto, eventuali problematiche emerse;

Audit e/o incontri periodici fra O.d.V. e funzioni aziendali esposte al rischio de quo;

Documentazione, archiviazione, tracciabilità degli atti e delle operazioni inerenti rapporti con enti pubblici, nonché dei flussi finanziari in entrata ed uscita (pagamenti a e da enti pubblici, riconoscimento di provvigioni e premi a collaboratori e dipendenti);

Segregazione e separazione delle funzioni fra chi svolge funzioni di rappresentanza legale dell'ente e chi gestisce il sistema di comunicazioni ordinarie con la Pubblica Amministrazione (inoltre richieste, documentazioni, certificazioni, istanze, rapporti ecc.);

Diffusione di prassi e procedure interne finalizzate alla corretta gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e al rifiuto di qualsiasi comportamento anche astrattamente finalizzato ad attività di corruzione o influenza di pubblici funzionari;

Diffusione di prassi e procedure finalizzate a garantire processi di selezione ed assunzione del personale improntati alla massima imparzialità ed oggettività.

Art. 322bis c.p. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle

Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le

Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle

Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche

internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".

L'articolo in questione è stato introdotto dall'art. 3, c.1 l. 29 settembre 2000, n. 300.

Tale norma estende le disposizioni degli artt. 314, 316, 317, 317bis, 318, 319, 319bis, 319ter, 320 e 322, c. 3 e 4 c.p. a membri ed esponenti di organi della Comunità europea.

La Associazione in oggetto non svolge attività di rilevanza europea.

Protocolli per il contenimento o l'eliminazione del rischio:

Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio da parte dei destinatari;

Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice Etico, al Modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D. lgs 231/2001 e ss.mm.;

Adeguate sistema di procure e deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi aziendali finalizzati a gestire e intrattenere rapporti con funzionari pubblici in nome e per conto della Associazione

Dichiarazione di assunzione di responsabilità o attribuzione di responsabilità tramite ordine di servizio alle funzioni aziendali competenti a trasmettere dichiarazioni ufficiali di impegno della società di fronte alla Pubblica Amministrazione;

Previsione di un canale comunicativo specifico con l'O.d.V. e trasmissione a quest'ultimo di reports periodici contenenti le seguenti informazioni: dati della persona fisica che ha intrattenuto rapporti anche informali con pubblici funzionari, oggetto dell'incontro/rapporto, eventuali problematiche emerse;

Audit e/o incontri periodici fra O.d.V. e funzioni aziendali esposte al rischio de quo;

Documentazione, archiviazione, tracciabilità degli atti e delle operazioni inerenti rapporti con enti pubblici, nonché dei flussi finanziari in entrata ed uscita (pagamenti a e da enti pubblici, riconoscimento di provvigioni e premi a collaboratori e dipendenti);

Segregazione e separazione delle funzioni fra chi svolge funzioni di rappresentanza legale dell'ente e chi gestisce il sistema di comunicazioni ordinarie con la Pubblica Amministrazione (inoltre richieste, documentazioni, certificazioni, istanze, rapporti ecc.);

Diffusione di prassi e procedure interne finalizzate alla corretta gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e al rifiuto di qualsiasi comportamento anche astrattamente finalizzato ad attività di corruzione o influenza di pubblici funzionari;

Diffusione di prassi e procedure finalizzate a garantire processi di selezione ed assunzione del personale improntati alla massima imparzialità e oggettività.

5) ART. 25 BIS D. LGS 231/2001 - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

"E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Art. 454. c.p. Alterazione di monete.

"C'hiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516".

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

"C chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà".

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

"C chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032".

Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

"Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali".

460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

"C chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032".

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

"C chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo".

L'elemento oggettivo dei reati sopra esposti è costituito dalle seguenti condotte:

contraffazione (creazione di monete o banconote false);

alterazione del valore (manipolazione di monete e banconote genuine creando l'apparenza di un valore diverso);

introduzione nel territorio dello Stato, detenzione, spendita o messa in circolazione di monete o banconote contraffatte o alterate;

acquisto o ricevimento dal falsario o da un suo intermediario di monete o banconote contraffatte o alterate.

Oggetto materiale delle condotte criminosi possono essere, oltre alle monete e banconote (nazionali o straniere, aventi corso legale in Italia come all'estero), anche i valori di bollo, la carta filigranata impiegata per la creazione delle banconote e più in generale le filigrane e gli altri strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o all'alterazione di monete, banconote e valori di bollo.

A parte l'ipotesi base della falsificazione vera e propria (e del concorso in essa), le condotte descritte dalle norme in commento sono punite con sanzioni diverse a seconda dell'elemento soggettivo, andandosi dal fatto commesso di concerto col falsario, vale a dire d'intesa con questi, alla spendita di valori falsi ricevuti tuttavia in buona fede. Alla base di tutti i reati de quo v'è lo stato soggettivo di dolo generico, consistente nella consapevolezza della falsità; non rientrano ovviamente nelle fattispecie penali in esame l'impiego e la spendita di valori falsi posti in essere in buona fede e nell'ignoranza della falsità. Oltre al dolo generico (necessario e sufficiente nell'ipotesi di cui all'articolo 457), è poi richiesto il dolo specifico, consistente nel fine di mettere in circolazione le monete, banconote o altri valori falsi o alterati. Rileva, chiaramente, anche lo stato soggettivo di dolo eventuale, rappresentato dal semplice dubbio circa la genuinità dei mezzi di pagamento nonostante spesi o messi in circolazione. E' esclusa la punibilità nelle ipotesi di falso pagoso: la giurisprudenza è tuttavia alquanto rigorosa nel tracciare i contorni di tale esimente, richiedendo l'inidoneità assoluta della falsificazione ad ingannare chicchessia o, più di frequente, precisando che la grossolanità sussiste qualora la falsità sia ictu oculi riconoscibile dalla generalità dei cittadini, come espressa dall'uomo di comune esperienza.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

"C chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

L'art. 473 c.p., così come modificato dalla L. n.99/2009, mira a tutelare lo specifico bene giuridico

rappresentato dalla pubblica fede in senso oggettivo, ossia dalla fiducia dei consumatori nei marchi, segni distintivi, brevetti, modelli o disegni, a prescindere dal fatto che il singolo consumatore venga o meno tratto in inganno sulla genuinità del prodotto. Pertanto il reato può configurarsi anche se l'acquirente viene anticipatamente edotto della non autenticità del marchio.

Si tratta di un reato di pericolo concreto, per la cui configurazione è però richiesto l'oggettivo rischio di inganno del consumatore medio. Ad esempio, per la giurisprudenza il reato de quo non sarebbe configurabile nel caso in cui la condotta sia assolutamente inidonea a creare confusione (es. contraffazione palesemente grossolana o con l'uso dell'espressione "tipo").

La condotta di reato è descritta come contraffazione o alterazione, oppure come uso di prodotti con marchi e segni contraffatti o alterati.

La contraffazione consiste nella riproduzione integrale ed abusiva del marchio genuino.

L'alterazione è la modificazione del marchio ottenuta mediante l'eliminazione o l'aggiunta di elementi costitutivi; dunque, la condotta consiste in un'imitazione fraudolenta o falsificazione parziale.

L'uso punibile ai sensi dell'art. 473 c.p. presuppone che l'autore non abbia commesso o concorso a commettere la falsificazione; è punito anche l'uso del marchio nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità.

Oggetto materiale del reato sono marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, e brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri.

Il marchio viene definito un segno emblematico o nominativo usato dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto di una determinata specie merceologica. L'art. 7 del Codice della Proprietà Industriale elenca come possibile oggetto di tutela in qualità di marchio anche i nomi di persone, disegni, lettere e cifre, figure, forma del prodotto o confezione, aspetti cromatici ecc, purché rappresentabili dal punto di vista grafico e dotati di capacità distintiva.

La riforma della disciplina civilistica del marchio (D. lgs. 10 febbraio 2005, n.10) ha introdotto il concetto di cedibilità del marchio indipendentemente dalla cessione dell'azienda produttrice; in altri termini, il marchio non è più indice di provenienza e origine di un prodotto, ma continua a mantenere una disciplina di tutela penalistica in quanto depositario di un valore in sé per l'insieme dei consumatori.

Oltre al marchio, il primo comma dell'art. 473 c.p. tutela i "segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali"; secondo parte della dottrina la locuzione farebbe riferimento a tutti i contrassegni dei prodotti industriali diversi dai marchi (denominazioni d'origine, segni commerciali ecc.). In realtà, per giurisprudenza prevalente, la locuzione sarebbe pleonastica, in quanto unico oggetto materiale di tutela dell'art. 473, c.1 c.p. è il marchio registrato (cfr. comma 3, art. 473 c.p.); pertanto, non vi rientrano: marchi collettivi, denominazioni d'origine e provenienza, numeri di matricola, bollini, ditta, ragione, denominazione sociale, insegna, emblema. Il secondo comma dell'art. 473 c.p. estende la medesima tutela a brevetti per invenzioni industriali, e per modelli di utilità, ed alle registrazioni per disegni e modelli ornamentali (nuove forme, grafica, colore del prodotto). Il brevetto è un formale atto della Pubblica Autorità (Ufficio centrale brevetti) che fa sorgere il diritto esclusivo a trarre profitto da un'invenzione industriale e dal suo commercio. A tale atto e alla relativa procedura fa riferimento il comma 3.

Il terzo comma contiene un vero e proprio presupposto del reato consistente nell'osservanza delle norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale; in altri termini, per la configurabilità del reato in questione occorre che il marchio o il segno distintivo di cui si assume la falsità sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge.

L'elemento soggettivo è il dolo generico, quale coscienza e volontà di contraffare, alterare e usare cose con la consapevolezza della falsificazione.

Esempi di condotte: presentazione di un prodotto industriale in una confezione diversa da quella originariamente indicata dal marchio depositato; commercializzazione delle effigi di marchi

contraffatti indipendentemente dal fatto che le stesse siano impresse sul prodotto finale; vendita di prodotti con una forma ed un colore specifico tali da indurre falsamente il consumatore ad identificarlo come proveniente da una data impresa.

Il reato in questione va letto in rapporto all'art. 517 c.p.; infatti, quest'ultima norma tutela la generica onestà degli scambi commerciali, pertanto per la sua configurabilità è sufficiente l'uso di nomi, marchi o segni distintivi che, senza essere contraffatti, risultano idonei ad indurre in errore i consumatori circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto.

Aree aziendali esposte a rischio:

- Area amministrativa: - contabilità
- ufficio acquisti
- ufficio personale
- controllo di gestione

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

"Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

Le osservazioni svolte per il reato di cui all'art. 473 c.p. sono estendibili anche alla presente fattispecie, con la precisazione che l'art. 474 c.p. prevede la punibilità di due specifiche condotte:

- l'introduzione nello Stato italiano dei prodotti con segni falsi;
- il commercio dei prodotti con segni falsi (inteso nel triplice concetto di detenzione finalizzata alla vendita, compravendita vera e propria e generica messa in circolazione).

Presupposto necessario è che la condotta non venga posta in essere da chi ha commesso la contraffazione.

La commercializzazione di prodotti a contraffazione grossolana non sarebbe punibile in quanto la condotta mancherebbe dell'idoneità ad ingannare un consumatore mediamente avveduto.

Aree aziendali esposte a rischio:

Area amministrativa: - contabilità
- ufficio acquisti
- ufficio personale
- controllo di gestione

6) ART. 25 BIS-1 D. LGS 231/2001 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.

In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517- quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio.

"C'hiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l' esercizio di un' industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro".

Il reato de quo, modificato dalla legge n.99/09, mira a tutelare non più l'interesse pubblico dell'economia, ma l'interesse privato dell'esercizio di un'industria o commercio. Ciò è dimostrato innanzitutto dalla procedibilità a querela.

Elemento essenziale per la configurazione dell'illecito è l'uso della violenza sulle cose (danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione) o di mezzi fraudolenti (artifici e raggiri di ogni tipo, comprese le condotte di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.) in connessione teleologica con la turbativa. Pertanto, l'uso di mezzi ingannevoli finalizzato esclusivamente ad assicurare all'agente un utile economico può concretizzare solo una concorrenza sleale e non la fattispecie di cui all'art. 513 c.p.

È importante tener distinto il reato de quo dalla fattispecie civilistica della concorrenza sleale (art. 2598 c.c.).

Es. di condotte: atti idonei a generare una situazione di inganno che vizia la scelta del consumatore, sviando così la clientela di un'azienda; duplicazione e commercializzazione di programmi software; trasferimento fraudolento di cognizioni tecniche ad altra azienda; inserimento nel proprio sito internet, attraverso il quale viene pubblicizzato il proprio prodotto commerciale, di parole chiave direttamente riferibili alla persona, all'impresa e al prodotto di un concorrente, in modo da rendere maggiormente "visibile" sui motori di ricerca operanti in rete il proprio sito, sfruttando la notorietà commerciale e la diffusione del prodotto concorrente.

Aree aziendali esposte a rischio:

Area amministrativa: - contabilità
- ufficio acquisti
- ufficio personale
- controllo di gestione

Aree aziendali esposte a rischio:
Direzione generale.

Protocolli per il contenimento o l'eliminazione del rischio:

Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio da parte dei destinatari;

Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice Etico, al Modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D. lgs 231/2001 e ss.mm.;

Adeguate sistema di procure e deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi a rischio;

Previsione di un canale comunicativo specifico con l'O.d.V. e previsione di Incontri periodici e/o audit fra O.d.V. e funzioni aziendali esposte al rischio de quo;

Documentazione, archiviazione e tracciabilità degli atti e delle operazioni aziendali;

Segregazione e separazione delle funzioni fra chi gestisce i rapporti con i clienti ed i competitors e chi delibera le strategie commerciali aziendali;

Diffusione di prassi e procedure, anche integrate nel Modello 231, finalizzate alla corretta gestione dei rapporti commerciali con clienti, competitors, istituzioni.

Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

"C'hiunque nell' esercizio di un' attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un' attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici".

La norma mira a sanzionare quelle forme tipiche di intimidazione che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive (anche agricole), o comunque a condizionarle, incidendo sulla fondamentale legge di mercato che vuole la concorrenza libera e lecita. Tuttavia, non occorre che il reato si realizzi in ambienti di criminalità organizzati o che l'autore appartenga a tali ambienti; inoltre, gli atti di concorrenza non vanno intesi in senso tecnico giuridico ex art. 2595 c.c. Il bene giuridico tutelato è il libero svolgimento dell'iniziativa economica ex art. 41 Cost.

Nessun tipo di attività imprenditoriale sembra essere escluso dalla tutela che vuole assicurare la norma; pertanto sarà sufficiente una qualsiasi attività d'impresa ex art. 2082 c.c. Invece, i soggetti attivi possono essere solo coloro che esercitano, anche di fatto, una qualsiasi attività, commerciale, industriale, produttiva. La condotta può realizzarsi con atti di concorrenza o di violenza o minaccia. Per giurisprudenza l'espressione rinvierebbe alle condotte riconducibili ad un generale metodo di intimidazione mafiosa, pur non essendo necessaria l'appartenenza dei soggetti attivi ad un sodalizio mafioso in senso tecnico. Un esempio di illecita concorrenza punibile ex art. 513 bis c.p. è l'accordo collusivo fra due o più imprese finalizzato alla predisposizione di offerte attraverso cui influenzare la scelta della ditta aggiudicatrice di un appalto.

La Associazione non è soggetta ad alcun rischio in quanto non svolge un' attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali.

"C'hiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri,

prodotti industriali, con nomi, o marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli artt. 473 e 474".

La norma mira a tutelare genericamente l'industria nazionale, apparendo in tal modo chiaramente statalista ed anacronistica.

La condotta si esplica nella vendita o messa in circolazione di beni con marchi o segni distintivi contraffatti.

Il dolo è generico.

La Associazione non è soggetta ad alcun rischio in quanto non pone in vendita e non mette in circolazione prodotti industriali.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio.

"C hiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro. 130 Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro".

L'oggettività giuridica della fattispecie in questione è riconducibile alla c.d. buona fede commerciale, a tutela sia del pubblico dei consumatori, sia dell'insieme di produttori e commercianti.

Il reato de quo può essere commesso da chiunque agisca nell'esercizio di un'attività commerciale, non essendo essenziale la qualità di commerciante.

La responsabilità ricade sul titolare dell'attività e sull'impresa stessa anche nel caso in cui la consegna venga effettuata da un dipendente, socio, commesso, familiare ecc...; tuttavia, occorre accertare che, tenendo conto delle dimensioni dell'organizzazione, la consegna dell'aliquid pro alio si sia verificata sulla base di direttive univoche del preponente e/o dell'impresa stessa, e non per iniziativa o negligenza del dipendente.

Per giurisprudenza diffusa, si ritiene che soggetto attivo del reato possa essere anche colui che, fuori da un esercizio commerciale o spaccio, ponga in essere un singolo ed occasionale scambio (es. agricoltore ed artigiano che vendono direttamente al consumatore).

La condotta materiale consiste nella consegna di una cosa mobile non conforme a quella convenuta per:

- essenza: occorre una diversità materiale (es. consegna di acqua invece di olio, di farina invece di zucchero; ma anche pratica di massaggi presso centri estetici senza l'uso di specifiche creme dotate di

caratteristiche e marchi particolari e preventivamente pubblicizzati nell'offerta del servizio);

- origine: si fa riferimento in questo caso ad un mendacio relativo all'origine geografica del prodotto (es. consegna di un formaggio di provenienza diversa da quella indicata dal cliente con la richiesta di un prodotto dotato di una denominazione che richiama un emblematico luogo di fabbricazione);

- provenienza: marchio genuino apposto su un prodotto diverso da quello originario oppure marchio genuino che contrassegna un prodotto proveniente solo in parte dall'azienda indicata;

- qualità: falsa indicazione della composizione del prodotto e dei requisiti specifici della tipologia merceologica di appartenenza (es. consegna di televisore di un certo tipo non nuovo ma riparato, diversamente da quanto pattuito con l'acquirente; consegna di ciclomotore riparato e dotato di caratteristiche diverse da quella pattuite, poiché dotato di una diversa velocità e potenza o poiché necessitante di una particolare abilitazione per la guida; vendita di bevande edulcorate con saccarina;

vendita di cibi congelati come freschi; consegna di merce con termine di scadenza superato, purché ciò alteri i requisiti di qualità essenziali richiesti dal cliente; vendita di scarto da decanter di pomodoro, proveniente dalla centrifugazione degli scarti dei pelati, come concentrato di pomodoro, consistente, invece, nel frutto della prima trasformazione del pomodoro fresco).

- quantità: diversità di peso e misura (es. vendita di prodotti confezionati meccanicamente e con contenuto netto risultante inferiore al peso dichiarato, per percentuali eccedenti le previste tolleranze).

In ogni caso, la condotta prescinde dalla causazione o meno di un danno economico alla vittima, essendo sufficiente la consegna di un bene diverso, per uno dei parametri sopra indicati.

Per giurisprudenza è, invece, "tentativo di frode in commercio" la condotta dell'esercente che esponga sui banchi o comunque offra al pubblico prodotti alimentari scaduti sulle cui confezioni sia stata alterata o sostituita l'originale indicazione del termine minimo di conservazione. L'elemento psicologico del reato è il dolo generico; la giurisprudenza ritiene che la popolarità del prodotto, e la conseguente abitudine ad utilizzare il nome specifico di un prodotto come denominazione generica per tutta la categoria di prodotti ad esso similari, non comporta la volgarizzazione del marchio; infatti quest'ultima richiede la rinuncia anche tacita del titolare all'utilizzo del marchio.

Per quanto riguarda la configurabilità di tale reato in capo a realtà Associazioni, la rischiosità è

pressoché generale, in particolar e, se alcuni processi o impianti produttivi sono gestiti in autonomia da soggetti apicali; questi ultimi, al fine di assicurare all'azienda una maggiore concorrenzialità e garantire al tempo stesso un utile superiore, potrebbero essere indotti a tenere condotte qualificabili come frode in commercio.

Va precisato tuttavia, che la locuzione "qualora il fatto non costituisca un più grave delitto" rende la norma inapplicabile in caso di truffa, dunque in caso di trasmissione all'acquirente di un bene diverso tramite artifici e raggiri con contestuale nocumento patrimoniale per la vittima.

Al contrario, il reato di frode in commercio può concorrere con quelli previsti e puniti dagli artt. 516 e 517 c.p.

L'Associazione S. Giorgio non è soggetta ad alcun rischio in quanto non svolge alcuna attività commerciale.

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

"C hiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro".

La condotta punita è concretizzabile con qualsiasi operazione comunque diretta allo scambio ed allo

commercio di cibi e bevande non genuini; pertanto, è sufficiente porre in essere atti chiaramente rivelatori della finalità di vendere o porre in commercio (esposizione al pubblico, indicazione in offerte al pubblico, presenza del prodotto non genuino nel magazzino o deposito del venditore ecc.). Tuttavia, occorre precisare che il reato di cui all'art. 516 c.p. è finalizzato a tutelare il commercio e non la salute pubblica; pertanto, nel caso in cui quest'ultima venga posta in pericolo, saranno configurabili altre fattispecie di reato più gravi, come quella di cui all'art. 442 c.p., commercio di sostanze alimentari adulterate o contraffatte (non richiamata ad oggi dal D. lgs 231/2001). Per sostanze alimentari si intendono non solo le sostanze alimentari provenienti dalla terra, ma anche quelle ottenute da processi di manipolazione, lavorazione e trasformazione industriale. Per giurisprudenza prevalente la genuinità è sia quella naturale (alterazione della sostanza alimentare), sia quella formale (determinazione legislativa di caratteristiche e requisiti essenziali per qualificare un determinato tipo di prodotto alimentare); pertanto, sono considerati non genuini sia i prodotti che hanno subito un'artificiosa alterazione nella loro essenza e nella composizione mediante commistione di sostanze estranee e sottrazione dei principi nutritivi caratteristici, sia i prodotti che contengano sostanze diverse da quelle che la legge prescrive per la loro composizione.

La Associazione non è soggetta al rischio in quanto non commercializza prodotti alimentari.

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro".

Il reato in questione ha ad oggetto l'interesse pubblico concernente l'ordine economico in relazione alla lealtà e alla moralità del commercio e tende ad assicurare l'onestà degli scambi commerciali contro il pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti.

La condotta di reato si realizza tramite la generica messa in circolazione di beni con nomi, marchi o segni distintivi che, pur non imitando marchi o segni registrati, sono idonei ad ingannare i consumatori.

I prodotti/beni riportanti tali segni/marchi devono essere posti in vendita o altrimenti messi in circolazione; la prima locuzione fa riferimento alla materiale esposizione del prodotto per la vendita; la messa in circolazione, invece, comprende qualunque atto di commercio (es. alienazione, spedizione, uscita del prodotto dal magazzino per essere destinato alla vendita). In riferimento al contenuto del mendacio si fa rinvio alle osservazioni riportate in commento all'art. 515 c.p.

La S. Giorgio non è soggetta al rischio in quanto non commercializza opere di ingegno o prodotti industriali.

Art. 517ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474- bis , 474-ter, secondo comma, e 517- bis , secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

La condotta di reato consiste nel fabbricare o utilizzare beni realizzati tramite usurpazione di un altrui titolo di proprietà industriale, purché l'agente sia a conoscenza dell'esistenza e del contenuto di tale titolo. E' altresì punita la condotta di introduzione nello Stato, detenzione per la vendita, messa in vendita, o messa in circolazione di tali beni. Condizione di punibilità è che siano state osservate le norme interne, comunitarie ed internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale.

La Associazione non è soggetta al rischio in quanto non commercializza opere di ingegno o prodotti industriali.

Art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

"Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474- bis , 474-ter, secondo comma, e 517- bis , secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari".

L'art. 517 quater c.p. per la prima volta introduce una tutela penale dei prodotti relativi ad indicazioni

geografiche o denominazioni di origine, che costituiscono il c.d. made in Italy agroalimentare (DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT ecc.). Il bene tutelato appare molteplice, in quanto si riferisce sia alla buona fede dei consumatori, sia al diritto di proprietà dei soggetti depositari della denominazione contraffatta, sia alla generica produzione nazionale. Le condotte punite sono la contraffazione, l'alterazione, l'introduzione nello Stato, detenzione per la vendita, la messa in vendita, messa in circolazione di indicazioni o denominazioni contraffatte.

La Associazione non è soggetta al rischio in quanto non commercializza prodotti agroalimentari.

7) ART. 25 ter D. LGS 231/2001 - REATI SOCIETARI.

In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosestanta quote;
- c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosestanta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosestanta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosestanta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosestanta quote;
- r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Art. 2621 cod.civ. False comunicazioni sociali.

"Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore,

sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa".

Art. 2622 cod.civ. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori.

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nel caso previsto dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Tra le due fattispecie criminose sussiste un rapporto non di alternatività, ma di sussidiarietà, in virtù del quale l'articolo 2621 è applicabile anche nelle ipotesi in cui, pur in presenza di un danno patrimoniale, non sia possibile procedere per il delitto di cui all'art.2622 cod. civ.

Le due norme contemplano, rispettivamente, la contravvenzione di falso in bilancio semplice (reato di pericolo), ed il delitto di falso in bilancio cui consegua un danno patrimoniale in capo alla società, ai soci o ai creditori (reato di evento).

In entrambe le fattispecie, la punibilità (con sanzione penale) resta esclusa in caso di mancato superamento delle "soglie di divergenza" stabilite dai commi 3 e 4 dell'art.2621 e dai commi 7 e 8 dell'art. 2622. In tali casi sono previste, comunque, sanzioni amministrative pecuniarie nonché la pena accessoria dell'interdizione dalle cariche societarie.

Rilevante è l'introduzione (ad opera della legge n.262/2005, cd. legge sul risparmio) della figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e la sua inclusione tra gli eventuali soggetti attivi del reato di falso in bilancio. Pur essendo la nomina e la previsione statutaria di tale soggetto obbligatoria solo per le società quotate, si segnala che la sua "istituzionalizzazione" è contenuta anche in norme del codice civile riferibili a tutte le società per azioni, ed alle Associazioni che di quelle mutuino la disciplina (v. art. 2434 cod. civ. sulla responsabilità civile delle cariche sociali in materia di bilanci). Ciò potrebbe comportare, ancorché il punto sia dubbio in dottrina, l'applicazione della responsabilità penale ex artt.2621 e 2622 anche al dirigente contabile di società non quotate.

Entrambi i reati in epigrafe sono reati propri, la cui commissione è ascrivibile non a chiunque ma esclusivamente a determinati soggetti qualificati, in particolare ai soggetti c.d. apicali espressamente indicati. Oltre ai soggetti qualificati individuati dal legislatore (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori), vanno considerati come soggetti potenzialmente idonei a porre in essere condotte penalmente rilevanti in relazione alle fattispecie di cui sopra, anche eventuali soggetti subordinati al responsabile di funzione, ma dotati di un sufficiente potere discrezionale. Si pensi all'ipotesi in cui il collaboratore amministrativo deputato alla gestione contabile, in accordo anche tacito con il responsabile, inserisca nei documenti aziendali valutazioni fittizie di crediti; nel momento in cui il soggetto apicale recepisce tale falsità inserendolo nelle comunicazioni sociali ufficiali, possono dirsi integrati tutti gli estremi della fattispecie.

Aree aziendali esposte a rischio per entrambi i reati (artt. 2621 e 2622 c.c.):

Area amministrativa: - contabilità

- ufficio acquisti

- ufficio personale

- controllo di gestione

Direzione generale.

Processi/attività aziendali di gestione di dati che contribuiscono alla formazione del bilancio

(fatturazione -ciclo attivo-passivo, acquisti, budget, gestione di cassa ecc.);

Redazione bilancio e situazioni contabili infrannuali, redazione relazione sulla gestione, redazione bilancio consolidato e altre comunicazioni sociali;

Protocolli per il contenimento o l'eliminazione del rischio:

Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio;

Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice Etico, al Modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D. lgs 231/2001 e ss.mm.;

Adeguate sistema di procure e deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi aziendali;

Osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività per la redazione dei bilanci e delle relazioni periodiche;

Previsione di specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;

Predisposizione di rendiconti periodici all'O.d.V. ;

Conoscere e rispettare il piano dei conti di contabilità generale, le regole interne per la gestione e il trattamento delle informazioni, dei dati riservati e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni, il manuale di contabilità industriale, se presenti;

Previsione di un procedura formalizzata per la redazione del bilancio di esercizio (livelli autorizzativi, segregazione dei compiti, tracciabilità e archivio documentazione) ;

Previsione, da parte della Direzione amministrativa-contabile, di una dichiarazione di veridicità e correttezza dei dati di bilancio trasmessi;

Previsione di una riunione tra O.d.V. e Collegio Sindacale prima dell'approvazione del bilancio con tema la valutazione delle poste di bilancio;

Previsione di specifiche clausole per terzi/consulenti e promotori per il rispetto del Codice etico e Modello;

Formazione periodica sui reati societari e sulle procedure aziendali in essere;
Segnalazione all'O.d.V. di operazioni straordinarie inerenti il capitale sociale;
Trasmissione all'O.d.V. dei prospetti di bilancio civilistico e consolidato.

Art. 2623 cod. civ. Falso in prospetto.

L'articolo in epigrafe è stato abrogato dalla legge sul risparmio (l. n.262/2005) e sostituito, ma con esclusivo riferimento alle società quotate, dall'art.173bis del T.u.f.:

"C'hiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni".

E' rimasto tuttavia invariato il riferimento all'art.2623 contenuto nel D. lgs. n.231/2001 (art.25ter, comma 1, lett. D) ed e): l'abrogazione della norma del codice ed il mancato richiamo al nuovo

art.173bis del T.u.f. inducono a ritenere il falso in prospetto quale reato non rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e persone giuridiche, quanto meno con riferimento alle

società non quotate. Sussiste qualche dubbio, invece, con riferimento agli emittenti quotati.

La Associazione non è soggetta ad alcun rischio in quanto non è quotata.

Art. 2624 cod. civ. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.

L'articolo in epigrafe è stato abrogato dall'art. 37 del D. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ed ivi riprodotto,

senza sostanziali modifiche, all'art. 27.

Al pari dell'articolo 2623 cod.civ., è rimasto tuttavia anche qui invariato il riferimento testuale contenuto nel D. lgs. n. 231/2001 (art.25ter, comma 1, lett. f e g)).

L'abrogazione della norma del codice ed il mancato richiamo al nuovo art. 27 del D. lgs. n. 39/2010 inducono a ritenere il reato in esame non più rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli

enti e persone giuridiche; ciò, quantomeno, alla stregua del canone ermeneutico d'interpretazione giuridica letterale.

D. lgs. n. 39/2010, articolo 27, commi 1 e 2. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale.

"I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni".

La norma, come per il passato, individua due fattispecie criminose, a formazione progressiva: la prima, di natura contravvenzionale, costituisce un reato di pericolo che si perfeziona col semplice porsi in essere della condotta descritta, senza necessità di ulteriori eventi pregiudizievoli; la seconda, di natura dellittuosa, costituisce invece un reato d'evento, caratterizzato dall'esistenza di un danno patrimoniale conseguente alla condotta illecita.

Trattasi anche qui di reato proprio, esclusivamente ascrivibile ai "responsabili della revisione legale", vale a dire ai soggetti – dipendenti o collaboratori – in concreto incaricati del controllo contabile e conseguente certificazione dei bilanci societari.

Gli amministratori della società Associazione, tuttavia, potranno essere chiamati a rispondere a titolo di concorso, tanto commissivo quanto omissivo.

A differenza del reato di false comunicazioni sociali, la punibilità delle condotte descritte nella norma in commento non è condizionata al superamento di alcuna soglia di divergenza tra la situazione reale e quella rappresentata.

L'elemento soggettivo del reato è plurimo, essendo richiesto sia il dolo specifico volto al conseguimento di un ingiusto profitto (per sé o per altri) sia il dolo generico rappresentato dall'intento ingannatorio.

Pene: arresto fino a un anno in caso di reato di pericolo; reclusione da uno a quattro anni in caso del verificarsi dell'evento (danno patrimoniale in capo ai destinatari delle comunicazioni).

Aree aziendali esposte a rischio:

Consiglio di amministrazione.

Protocolli per il contenimento o l'eliminazione del rischio:

Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio da parte dei destinatari.

Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice Etico, al Modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D. lgs 231/2001 e ss.mm.

Adeguate sistema di procure e deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi aziendali;

Osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività per la redazione dei bilanci e delle relazioni periodiche;

Previsione di specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;

Predisposizione di rendiconti periodici all'O.d.V.

Conoscere e rispettare il piano dei conti di contabilità generale, le regole interne per la gestione e il trattamento delle informazioni, dei dati riservati e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni, il manuale di contabilità industriale, se presenti;

Previsione di una procedura formalizzata per la redazione del bilancio di esercizio (livelli autorizzativi, segregazione dei compiti, tracciabilità e archivio documentazione) ;

Previsione, da parte della Direzione amministrativa-contabile, di una dichiarazione di veridicità e correttezza dei dati di bilancio trasmessi;
Previsione di una riunione tra O.d.V. e CS prima dell'approvazione del bilancio con tema la valutazione delle poste di bilancio;
Previsione di specifiche clausole per terzi/consulenti e promotori per il rispetto del Codice etico e Modello;
Formazione periodica sui reati societari e sulle procedure aziendali in essere;
Segnalazione all'O.d.V. di operazioni straordinarie inerenti il capitale sociale;
Trasmissione all'O.d.V. dei prospetti di bilancio civilistico e consolidato.

Art. 2625 cod.civ. Impedito controllo.

"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

Trattasi anche qui di due fattispecie a formazione progressiva, la prima di mero pericolo e avente natura di illecito amministrativo (comma 1), la seconda, invece, avente natura di reato d'evento, vale

a dire rappresentata dalla concreta produzione di un danno concreto derivante dalla condotta.

Ai sensi dell'art.25ter, comma 1, lett.h del d. lgs. n.231/2001, ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente o persona giuridica, rileva esclusivamente la seconda fattispecie, restando pertanto non rilevanti condotte d'impedito controllo non seguite da evento di danno.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La condotta è costituita da qualsiasi comportamento, commissivo come omissivo, volto ad impedire od ostacolare il controllo spettante per legge ai soci o agli altri organi sociali, in primis al collegio sindacale. Rilevano, pertanto, anche le condotte volte semplicemente ad ostacolare, ossia ad intralciare o rallentare, l'attività di controllo, indipendentemente dal fatto che tali comportamenti abbiano o meno l'effetto finale di impedire concretamente lo svolgimento di dette attività.

L'espressione impiegata nella norma ("controllo...legalmente attribuito... ad altri organi sociali") induce ad includere tra i soggetti titolari del potere di controllo, altresì, l'organismo di vigilanza ex d. lgs. n.231/2001.

Resta esclusa, nell'ambito delle ipotesi di controllo esterno contemplate dalla norma, la revisione Associazione, per la quale invece rileva l'articolo 2638 (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

Pena: reclusione fino a un anno. Procedibilità: a querela della persona offesa (socio).

Aree aziendali esposte a rischio:

Consiglio di amministrazione

Protocolli per il contenimento o l'eliminazione del rischio:

Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio da parte dei destinatari.

Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice Etico, al Modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D. lgs 231/2001 e ss.mm.;

Adeguatezza sistema di procure e deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi aziendali;

Osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività per la redazione dei bilanci e delle relazioni periodiche;

Previsione di specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;

Predisposizione di rendiconti periodici all'O.d.V.

Conoscere e rispettare il piano dei conti di contabilità generale, le regole interne per la gestione e il trattamento delle informazioni, dei dati riservati e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni, il manuale di contabilità industriale, se presenti.

Previsione di un procedura formalizzata per la redazione del bilancio di esercizio (livelli autorizzativi, segregazione dei compiti, tracciabilità e archivio documentazione) ;

Previsione, da parte della Direzione amministrativa-contabile, di una dichiarazione di veridicità e correttezza dei dati di bilancio trasmessi.

Previsione di una riunione tra O.d.V. e CS prima dell'approvazione del bilancio con tema la valutazione delle poste di bilancio.

Previsione di specifiche clausole per terzi/consulenti e promotori per il rispetto del Codice etico e Modello.

Formazione periodica sui reati societari e sulle procedure aziendali in essere;

Segnalazione all'O.d.V. di operazioni straordinarie inerenti al capitale sociale;

Trasmissione all'O.d.V. dei prospetti di bilancio civilistico e consolidato.

Art. 2632 cod.civ. Formazione fittizia del capitale.

"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore

all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino a un anno".

La norma intende tutelare l'affidamento dei terzi in ordine alla reale consistenza del capitale sociale, sanzionando condotte tra loro eterogenee ma tutte caratterizzate dalla medesima finalità: la rappresentazione di un capitale apparente cui non corrispondono risorse patrimoniali effettive. Le modalità di commissione del reato (che è a condotta vincolata) possono essere tre:

- attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale.

Ai sensi dell'art.2346, commi 4 e 5, salvo diversa previsione statutaria, a ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento, mentre in nessun caso il valore dei conferimenti

può essere complessivamente inferiore all'ammontare del capitale sociale (prescrizioni analoghe sono previste, per le s.r.l., dagli artt. 2464, c.1 e 2468, c.2). La riforma del 2003 ha eliminato il precedente principio per cui le azioni non potevano essere emesse per una somma inferiore al loro valore nominale, consentendo oggi che gli statuti possano prevedere l'emissione di alcuni titoli di valore nominale non corrispondente ai rispettivi conferimenti (emissioni sopra o sotto la pari), purché l'ammontare complessivo delle azioni (o quote) corrisponda al capitale sociale effettivo, ossia ai conferimenti realmente effettuati. Una volta rispettata la corrispondenza complessiva tra titoli emessi e capitale sociale, l'attribuzione ai singoli soci potrà anche avvenire in misura non proporzionale ai conferimenti (se tale possibilità è prevista in statuto).

* sottoscrizione reciproca di azioni o quote. Ai sensi dell'art. 2360, è vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. La norma è espressione di un principio generale volto ad impedire che uno stesso patrimonio possa essere fittiziamente impiegato due volte per la costituzione o per l'aumento di capitale di più società, le quali apparirebbero così possedere due distinti capitali sociali in realtà corrispondenti ad un'unica somma. E' il caso della società A che partecipa alla costituzione della società B la quale poi sottoscrive un aumento di capitale di pari importo deliberato da A: formalmente sia A che B hanno ciascuna il proprio capitale sociale, in realtà trattasi sempre della stessa ricchezza. La partecipazione incrociata deve essere frutto di uno specifico accordo e disegno volto alla formazione di capitali fittizi, nel mentre non è necessaria la contestualità delle condotte, potendo le stesse realizzarsi anche ad apprezzabile distanza di tempo. * sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Ai sensi dell'art.2343, i conferimenti di beni in natura e di crediti devono essere assistiti dalla relazione giurata di un esperto designato dal tribunale, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti e la stima del loro valore (per le s.r.l. l'art.2465 prescrive la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili).

Gli amministratori devono, poi, entro 180 giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni scoperte. Tuttavia, il socio conferente può versare la differenza in denaro o recedere dalla società con diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. Si ricordano qui le novità introdotte per le società azionarie (e conseguentemente per le Associazioni per azioni) dal d. lgs. n.142/2008, il quale ha fatto venir meno la necessità della relazione di stima dell'esperto di nomina giudiziaria in alcune tassative ipotesi: è evidente che la diligenza richiesta in tali casi agli amministratori, al fine di non incorrere in responsabilità, sarà maggiore, non potendo essi invocare la valutazione del perito giudiziario.

Quanto alla "rilevanza" della sopravvalutazione, necessaria ai fini della responsabilità penale, si segnala un contrasto d'opinioni tra gli studiosi: ad avviso di alcuni la rilevanza andrebbe valutata utilizzando il criterio civilistico del quinto; per altri, viceversa, essendo la norma penale autonoma rispetto a quella civile, pur se a questa collegata, si imporrebbe una valutazione parimenti autonoma sostanzialmente fondata sul caso per caso.

Aree aziendali esposte a rischio:

Consiglio di Amministrazione

Protocolli per il contenimento o l'eliminazione del rischio:

Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio da parte dei destinatari;

Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice Etico, al Modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D. lgs 231/2001 e ss.mm.;

Adeguate sistema di procure e deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi aziendali;

Osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività per la redazione dei bilanci e delle relazioni periodiche;

Previsione di specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;

Predisposizione di rendiconti periodici all'O.d.V. ;

Conoscere e rispettare il piano dei conti di contabilità generale, le regole interne per la gestione e il trattamento delle informazioni, dei dati riservati e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni, il manuale di contabilità industriale, se presenti;

Previsione di un procedura formalizzata per la redazione del bilancio di esercizio (livelli autorizzativi, segregazione dei compiti, tracciabilità e archivio documentazione) ;

Previsione, da parte della Direzione amministrativa-contabile, di una dichiarazione di veridicità e correttezza dei dati di bilancio trasmessi;

Previsione di una riunione tra O.d.V. e CS prima dell'approvazione del bilancio con tema la valutazione delle poste di bilancio;

Previsione di specifiche clausole per terzi/consulenti e promotori per il rispetto del Codice etico e Modello;

Formazione periodica sui reati societari e sulle procedure aziendali in essere;

Segnalazione all'O.d.V. di operazioni straordinarie inerenti il capitale sociale;

Trasmissione all'O.d.V. dei prospetti di bilancio civilistico e consolidato.

Art. 2626 cod. civ. Indebita restituzione dei conferimenti.

"Gli amministratori che, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno".

Trattasi, al pari della precedente, di disposizione penale posta a tutela dell'integrità del capitale

sociale, e quindi a protezione dell'affidamento dei creditori e dei terzi.

Assumono rilevanza tutte le condotte di restituzione dei conferimenti o di liberazione dall'obbligo di eseguirli, attuate al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Tali casi sono:

la riduzione facoltativa cd. per esuberanza (art.2445);

la riduzione per perdite, obbligatoria o meno a seconda dell'entità delle stesse (artt.2446 e 2447).

E' da rilevare che la società Associazione, stante il regime di variabilità del capitale sociale (connesso

al principio della porta aperta in entrata e in uscita), non può parlarsi, tecnicamente, di "aumento" o "riduzione" del capitale, nel senso valevole per le società azionarie.

Non integreranno pertanto la condotta sanzionata dalla norma in esame i casi di liquidazione della partecipazione derivanti dal recesso dei soci, casi ai quali resta inapplicabile la disciplina stabilita dall'art.2437 quater, alla cui stregua in caso di mancato collocamento delle azioni del socio recedente ed in caso d'impossibilità d'acquisto da parte della società si dà luogo a riduzione obbligatoria del capitale sociale.

Quanto al rimborso di quote o azioni, vale la disciplina particolare sancita dall'art.2529 ai sensi della quale l'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori a rimborsare quote o azioni della società, purché il rapporto tra patrimonio e indebitamento sia superiore a un quarto ed il rimborso avvenga nei limiti degli utili distribuibili o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Le modalità di commissione del reato potranno essere sia dirette (dazione di somme o rinuncia al credito), sia indirette (compensazione con credito vantato dal socio); sia palesi che simulate, come, ad esempio, nel caso di pagamenti per prestazioni inesistenti o sproporzionati rispetto all'entità delle stesse.

Rilevano sia l'indebita restituzione integrale che quella parziale.

Aree aziendali esposte a rischio:

Consiglio di amministrazione.

Protocolli per il contenimento o l'eliminazione del rischio:

Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio da parte dei destinatari.

Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice Etico, al Modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D. lgs 231/2001 e ss.mm.

Adeguatezza sistema di procure e deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi aziendali.

Osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività per la redazione dei bilanci e delle relazioni periodiche;

Previsione di specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;

Predisposizione di rendiconti periodici all'O.d.V.

Conoscere e rispettare il piano dei conti di contabilità generale, le regole interne per la gestione e il trattamento delle informazioni, dei dati riservati e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni, il manuale di contabilità industriale, se presenti;

Previsione di un procedura formalizzata per la redazione del bilancio di esercizio (livelli autorizzativi, segregazione dei compiti, tracciabilità e archivio documentazione);

Previsione, da parte della Direzione amministrativa-contabile, di una dichiarazione di veridicità e correttezza dei dati di bilancio trasmessi.

Previsione di una riunione tra O.d.V. e CS prima dell'approvazione del bilancio con tema la valutazione delle poste di bilancio.

Previsione di specifiche clausole per terzi/consulenti e promotori per il rispetto del Codice etico e Modello.

Formazione periodica sui reati societari e sulle procedure aziendali in essere.

Segnalazione all'O.d.V. di operazioni straordinarie inerenti il capitale sociale.

Trasmissione all'O.d.V. dei prospetti di bilancio civilistico e consolidato.

Art. 2627 cod. civ. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino a un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".

Stante il particolare regime di indivisibilità delle riserve, la norma è di estrema rilevanza per le Associazioni.

Vengono in rilievo, esclusivamente, le riserve non distribuibili per legge (non quindi quelle configurate tali solo a livello statutario): nelle Associazioni a mutualità prevalente, tuttavia, tutte le riserve sono indivisibili ed indisponibili, con le sole eccezioni della riserva da sovrapprezzo (che può a determinate condizioni essere rimborsato, salvo previsione statutaria contraria) e della riserva eventualmente costituita a beneficio dei soci finanziatori.

Si tenga altresì presente che la ripartizione di riserve indivisibili è suscettibile di comportare, oltre alla responsabilità penale degli amministratori alla stregua della norma in commento, la revoca dei medesimi e la gestione commissariale ex art.2545s ex l. 10 del 1992.

Utili destinati per legge a riserva sono, in primo luogo, quelli da imputare a riserva legale ex art.2545 quater.

Nelle Associazioni a mutualità prevalente, inoltre, sono altresì indisponibili, e conseguentemente destinati a riserva, gli utili che, dedotte le destinazioni obbligatorie, eccedano i limiti di distribuibilità previsti dall'art.2514, c.1., lett.a).

Un particolare caso di utili destinati per legge a riserva è poi quello degli utili realizzati successivamente all'impiego di riserve indivisibili per la copertura di perdite (l. n.28/1999, art.3, c.1): tali utili non possono essere distribuiti fino alla ricostituzione delle riserve precedentemente impiegate (ancorché sulla perdurante vigenza di tale norma si registrino dubbi in dottrina).

Aree aziendali esposte a rischio:

Consiglio di Amministrazione

Protocolli per il contenimento o l'eliminazione del rischio:

Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio da parte dei destinatari;

Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice Etico, al Modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D. lgs 231/2001 e ss.mm.;

Adeguatezza sistema di procure e deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi aziendali;

Osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività per la redazione dei bilanci e delle relazioni periodiche;

Previsione di specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;

Predisposizione di rendiconti periodici all'O.d.V. ;
Conoscere e rispettare il piano dei conti di contabilità generale, le regole interne per la gestione e il trattamento delle informazioni, dei dati riservati e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni, il manuale di contabilità industriale, se presenti;
Previsione di un procedura formalizzata per la redazione del bilancio di esercizio (livelli autorizzativi, segregazione dei compiti, tracciabilità e archivio documentazione) ;
Previsione, da parte della Direzione amministrativa-contabile, di una dichiarazione di veridicità e correttezza dei dati di bilancio trasmessi;
Previsione di una riunione tra O.d.V. e CS prima dell'approvazione del bilancio con tema la valutazione delle poste di bilancio;
Previsione di specifiche clausole per terzi/consulenti e promotori per il rispetto del Codice etico e Modello;
Formazione periodica sui reati societari e sulle procedure aziendali in essere;
Segnalazione all'O.d.V. di operazioni straordinarie inerenti il capitale sociale;
Trasmissione all'O.d.V. dei prospetti di bilancio civilistico e consolidato.

Art.2628 cod. civ. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non

distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".

La norma punisce la violazione del divieto di sottoscrizione o il superamento dei limiti di acquisto di azioni o quote proprie.

Quanto alla sottoscrizione, in sede di costituzione o di aumento di capitale, vale il divieto assoluto sancito dagli articoli 2357 *quater* e 2474 .

Quanto all'acquisto, l'art.2529 detta una disciplina speciale per le Associazioni, alla cui stregua l'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare quote o azioni proprie della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art.2545 *quinquies* (rapporto tra patrimonio e indebitamento superiore a un quarto) e l'acquisto sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. L'estensione alla sottoscrizione o all'acquisto di partecipazioni della società controllante, contenuto al secondo comma della norma in esame, mira evidentemente ad impedire elusioni realizzabili compiendo l'operazione, anziché direttamente, per il tramite di una controllata.

Aree aziendali esposte a rischio:

Consiglio di amministrazione

Protocolli per il contenimento o l'eliminazione del rischio:

Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio;

Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice Etico, al Modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D. lgs 231/2001 e ss.mm.;

Adeguate sistema di procure e deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi aziendali;

Osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività per la redazione dei bilanci e delle relazioni periodiche;

Previsione di specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;

Predisposizione di rendiconti periodici all'O.d.V. ;

Conoscere e rispettare il piano dei conti di contabilità generale, le regole interne per la gestione e il trattamento delle informazioni, dei dati riservati e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni, il manuale di contabilità industriale, se presenti;

Previsione di un procedura formalizzata per la redazione del bilancio di esercizio (livelli autorizzativi, segregazione dei compiti, tracciabilità e archivio documentazione) ;

Previsione, da parte della Direzione amministrativa-contabile, di una dichiarazione di veridicità e correttezza dei dati di bilancio trasmessi;

Previsione di una riunione tra O.d.V. e CS prima dell'approvazione del bilancio con tema la valutazione delle poste di bilancio;

Previsione di specifiche clausole per terzi/consulenti e promotori per il rispetto del Codice etico e Modello;

Formazione periodica sui reati societari e sulle procedure aziendali in essere;

Segnalazione all'O.d.V. di operazioni straordinarie inerenti il capitale sociale;

Trasmissione all'O.d.V. dei prospetti di bilancio civilistico e consolidato.

Art. 2629 cod. civ. Operazioni in pregiudizio dei creditori.

"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

La norma sanziona il mancato rispetto delle tutele a beneficio del ceto creditorio imposte agli amministratori nel compimento di determinate operazioni.

Tali tutele sono fondamentalmente rappresentate dai termini dilatori di novanta giorni decorrenti dall'iscrizione nel registro delle imprese delle delibere di riduzione del capitale sociale (ipotesi non direttamente applicabile alle Associazioni), di fusione e di scissione: termini imposti onde consentire ai creditori di proporre eventuale opposizione prima del compimento effettivo dell'operazione deliberata.

Trattasi di reato di danno, essendo richiesto un pregiudizio effettivo e non meramente potenziale.

Diversamente rispetto al passato (previgente art.2623, c.1), il reato è procedibile a querela del o dei soggetti danneggiati.

Aree aziendali esposte a rischio:
Consiglio di amministrazione

Protocolli per il contenimento o l'eliminazione del rischio:

Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio;
Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice Etico, al Modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D. lgs 231/2001 e ss.mm.;
Adeguate sistema di procure e deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi aziendali;
Osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività per la redazione dei bilanci e delle relazioni periodiche;
Previsione di specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
Predisposizione di rendiconti periodici all'O.d.V. ;
Conoscere e rispettare il piano dei conti di contabilità generale, le regole interne per la gestione e il trattamento delle informazioni, dei dati riservati e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni, il manuale di contabilità industriale, se presenti;
Previsione di un procedura formalizzata per la redazione del bilancio di esercizio (livelli autorizzativi, segregazione dei compiti, tracciabilità e archivio documentazione) ;
Previsione, da parte della Direzione amministrativa-contabile, di una dichiarazione di veridicità e correttezza dei dati di bilancio trasmessi;
Previsione di una riunione tra O.d.V. e CS prima dell'approvazione del bilancio con tema la valutazione delle poste di bilancio;
Previsione di specifiche clausole per terzi/consulenti e promotori per il rispetto del Codice etico e Modello;
Formazione periodica sui reati societari e sulle procedure aziendali in essere;
Segnalazione all'O.d.V. di operazioni straordinarie inerenti il capitale sociale;
Trasmissione all'O.d.V. dei prospetti di bilancio civilistico e consolidato.

Art.2633 cod. civ. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

La disposizione in esame "rinforza" con sanzione penale la responsabilità incombente sui liquidatori ex art.2491 per il caso di ripartizione di somme tra i soci prima del soddisfacimento dei creditori sociali o prima dell'accantonamento degli importi ad essi spettanti.

La norma è verosimilmente da ritenersi applicabile alla liquidazione ordinaria delle società ex artt.2487 ss. e non anche alle ipotesi di liquidazione coatta amministrativa delle Associazioni: in tale seconda fattispecie, infatti, i liquidatori non sono organi della società nominati dall'assemblea ma soggetti designati dall'autorità di vigilanza, ed eventuali irregolarità o condotte illecite da costoro poste in essere non paiono suscettibili d'ingenerare la responsabilità amministrativa della Associazione ex d. lgs. n.231/2001.

Trattasi anche qui di reato di danno (pregiudizio ai creditori) procedibile solo a querela dei soggetti lesi dalla condotta illecita.

Aree aziendali esposte a rischio:
Consiglio di amministrazione

Protocolli per il contenimento o l'eliminazione del rischio:

Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio;
Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice Etico, al Modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D. lgs 231/2001 e ss.mm.;
Adeguate sistema di procure e deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi aziendali;
Osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività per la redazione dei bilanci e delle relazioni periodiche;
Previsione di specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
Predisposizione di rendiconti periodici all'O.d.V. ;
Conoscere e rispettare il piano dei conti di contabilità generale, le regole interne per la gestione e il trattamento delle informazioni, dei dati riservati e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni, il manuale di contabilità industriale, se presenti;
Previsione di un procedura formalizzata per la redazione del bilancio di esercizio (livelli autorizzativi, segregazione dei compiti, tracciabilità e archivio documentazione) ;
Previsione, da parte della Direzione amministrativa-contabile, di una dichiarazione di veridicità e correttezza dei dati di bilancio trasmessi;
Previsione di una riunione tra O.d.V. e CS prima dell'approvazione del bilancio con tema la valutazione delle poste di bilancio;
Previsione di specifiche clausole per terzi/consulenti e promotori per il rispetto del Codice etico e Modello;
Formazione periodica sui reati societari e sulle procedure aziendali in essere;
Segnalazione all'O.d.V. di operazioni straordinarie inerenti il capitale sociale;
Trasmissione all'O.d.V. dei prospetti di bilancio civilistico e consolidato.

Art. 2636 cod. civ. Illecita influenza sull'assemblea.

"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Diversamente rispetto al passato, dove soggetti attivi dell'illecito potevano essere solo gli amministratori (reato proprio), la norma estende oggi la punibilità a chiunque ponga in essere la condotta incriminata, in primis i soci.

La fattispecie in esame è ricalcata su quella della truffa, e configura un reato d'evento (causazione di una delibera assembleare difforme da quella che sarebbe stata adottata in assenza del comportamento delittuoso).

Il dolo è specifico e consiste nel perseguimento di un'utilità indebita per sé o per altri.

L'esempio tradizionale è costituito dalla rappresentazione di fatti falsi o dal silenzio su fatti rilevanti da parte degli amministratori, in guisa tale da condizionare fraudolentemente la formazione della

volontà assembleare.

Si ritiene che il reato non sussista qualora la deliberazione de qua sarebbe stata comunque adottata anche in assenza della condotta illecita.

Trattasi di reato solitamente commesso nell'interesse di parte e non della società, la quale si configura quale soggetto offeso: tale considerazione induce a ritenerne la rilevanza alquanto marginale ai fini dell'applicazione del d. lgs. n.231/2001.

Aree aziendali esposte a rischio:

Consiglio di amministrazione.

Protocolli per il contenimento o l'eliminazione del rischio:

Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio;
Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice Etico, al Modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D. lgs 231/2001 e ss.mm.;
Adeguate sistema di procure e deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi aziendali;
Osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività per la redazione dei bilanci e delle relazioni periodiche;
Previsione di specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
Predisposizione di rendiconti periodici all'O.d.V. ;
Conoscere e rispettare il piano dei conti di contabilità generale, le regole interne per la gestione e il trattamento delle informazioni, dei dati riservati e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni, il manuale di contabilità industriale, se presenti;
Previsione di un procedura formalizzata per la redazione del bilancio di esercizio (livelli autorizzativi, segregazione dei compiti, tracciabilità e archivio documentazione) ;
Previsione, da parte della Direzione amministrativa-contabile, di una dichiarazione di veridicità e correttezza dei dati di bilancio trasmessi;
Previsione di una riunione tra O.d.V. e CS prima dell'approvazione del bilancio con tema la valutazione delle poste di bilancio;
Previsione di specifiche clausole per terzi/consulenti e promotori per il rispetto del Codice etico e Modello;
Formazione periodica sui reati societari e sulle procedure aziendali in essere;
Segnalazione all'O.d.V. di operazioni straordinarie inerenti il capitale sociale;
Trasmissione all'O.d.V. dei prospetti di bilancio civilistico e consolidato.

Art.2637 cod. civ. Aggiotaggio.

"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni".

La norma si applica esclusivamente alle fattispecie concernenti titoli non quotati (o per i quali non è stata richiesta l'autorizzazione alla negoziazione): per questi ultimi rilevano le previsioni del T.U.F. introdotte dalla legge n.62/2005.

Possono pertanto venire in considerazione gli strumenti finanziari emessi dalle società Associazioni, sia quelli di nuova generazione introdotti dalla riforma del diritto societario, sia le azioni di sovvenzione e le azioni di partecipazione Associazione disciplinate dalla legge n.59/1992. Rilevano, altresì, le obbligazioni e più in generale i titoli di debito contemplati dall'art.2526.

La condotta illecita si sostanzia nella divulgazione di notizie false o nell'adozione di altri artifici comunque idonei a trarre in inganno gli operatori, e più in generale il pubblico, provocando un effetto distortivo al rialzo o al ribasso sul prezzo di scambio dei titoli.

Il delitto in esame è configurato quale reato di pericolo, non essendo richiesta la causazione di un pregiudizio concreto.

Si ritiene che la comunicazione individuale o comunque ad un numero circoscritto di soggetti non integri il reato di aggioaggio: ricorrerà in tale ipotesi, eventualmente, la fattispecie del reato di truffa.

Pena: Reclusione da uno a cinque anni. (procedibilità d'ufficio)

Aree aziendali esposte a rischio:

Emissione comunicati stampa e informative al mercato.

Protocolli per il contenimento o l'eliminazione del rischio:

Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio;
Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice Etico, al Modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D. lgs 231/2001 e ss.mm.;
Adeguate sistema di procure e deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi aziendali;
Osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività per la redazione dei bilanci e delle relazioni periodiche;
Previsione di specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
Predisposizione di rendiconti periodici all'O.d.V. ;
Conoscere e rispettare il piano dei conti di contabilità generale, le regole interne per la gestione e il trattamento delle informazioni, dei dati riservati e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni, il manuale di contabilità industriale, se presenti;
Previsione di un procedura formalizzata per la redazione del bilancio di esercizio (livelli autorizzativi, segregazione dei compiti, tracciabilità e archivio documentazione) ;
Previsione, da parte della Direzione amministrativa-contabile, di una dichiarazione di veridicità e correttezza dei dati di bilancio trasmessi;
Previsione di una riunione tra O.d.V. e CS prima dell'approvazione del bilancio con tema la valutazione delle poste di bilancio;
Previsione di specifiche clausole per terzi/consulenti e promotori per il rispetto del Codice etico e Modello;
Formazione periodica sui reati societari e sulle procedure aziendali in essere;
Segnalazione all'O.d.V. di operazioni straordinarie inerenti il capitale sociale;
Trasmissione all'O.d.V. dei prospetti di bilancio civilistico e consolidato.

Art.2629bis cod. civ. Omessa comunicazione del conflitto di interessi.

"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".

La norma è applicabile agli amministratori o membri del consiglio di gestione di società quotate (o diffuse), banche, assicurazioni e fondi pensione; conseguentemente, con l'eccezione delle B.c.c. e delle banche popolari, essa riveste importanza alquanto limitata per le Associazioni commerciali. Viene sostanzialmente punito con sanzione penale il comportamento omissivo dell'amministratore che non adempia al dovere di disclosure prescritto dall'art.2391 cod.civ.

Il reato è di danno (e non di mero pericolo) essendo richiesta, ai fini della punibilità, la produzione di

un pregiudizio in capo alla società o ai terzi (creditori, fornitori, etc..).

Alla luce di quest'ultima considerazione, è da ritenere determinante, quantunque non richiamato dalla

norma in commento, il superamento della cd. prova di resistenza, vale a dire l'accertamento della concreta efficacia determinante del voto dell'amministratore in conflitto d'interessi; efficacia determinante che costituisce il presupposto per l'impugnabilità delle deliberazioni adottate (art.2391, c.3).

La responsabilità amministrativa della società, ex d. lgs. n.231/2001, potrà sorgere nelle ipotesi di danno ai terzi, restando esclusa in quei casi che vedano viceversa l'ente quale soggetto offeso e danneggiato dal reato.

La S. Giorgio non essendo quotata non è soggetta a rischio.

Art.2638 cod. civ. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

La norma è di grande rilevanza per le Associazioni, in considerazione del regime di vigilanza

particolare cui tali enti sono sottoposti ex d. lgs. n.220/2002 (revisioni ed ispezioni straordinarie).

Trattasi di reato proprio; soggetti attivi possono essere i medesimi soggetti contemplati dagli artt.2621 e 2622 in tema di falso in bilancio: amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori.

Anche la condotta (nel caso di cui al primo comma) è per certi versi simile: essa consiste nell'esposizione di fatti falsi o nel silenzio omissivo su fatti rilevanti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'ente.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza: si pensi, in particolar modo, alle informazioni richieste in sede di revisione in conformità all'apposito verbale-modello predisposto dal Ministero.

Il reato è di condotta (vincolata) nell'ipotesi contemplata dal primo comma (esso sussiste indipendentemente dall'effettivo impedimento delle funzioni di vigilanza); è di evento (a condotta libera) nel caso previsto dal secondo comma (è richiesto che i comportamenti infedeli, quali che siano, abbiano concretamente ostacolato le funzioni di vigilanza).

La pena è la reclusione da uno a quattro anni.

Aree aziendali esposte a rischio:

Consiglio di amministrazione

Protocolli per il contenimento o l'eliminazione del rischio:

Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio;

Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice Etico, al Modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D. lgs 231/2001 e ss.mm.;

Adeguate sistema di procure e deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi aziendali;

Osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività per la redazione dei bilanci e delle relazioni periodiche;

Previsione di specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;

Predisposizione di rendiconti periodici all'O.d.V.;

Conoscere e rispettare il piano dei conti di contabilità generale, le regole interne per la gestione e il trattamento delle informazioni, dei dati riservati e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni, il manuale di contabilità industriale, se presenti;

Previsione di un procedura formalizzata per la redazione del bilancio di esercizio

(livelli autorizzativi, segregazione dei compiti, tracciabilità e archivio documentazione) ;
Previsione, da parte della Direzione amministrativa-contabile, di una dichiarazione di veridicità e correttezza dei dati di bilancio trasmessi;
Previsione di una riunione tra O.d.V. e CS prima dell'approvazione del bilancio con tema la valutazione delle poste di bilancio;
Segnalazione degli incarichi di revisione attribuiti alla società di revisione (incarichi e audit specifici non rientranti attività ordinaria);
Previsione di specifiche clausole per terzi/consulenti e promotori per il rispetto del Codice etico e Modello;
Formazione periodica sui reati societari e sulle procedure aziendali in essere;
Segnalazione all'O.d.V. di operazioni straordinarie inerenti il capitale sociale;
Trasmissione all'O.d.V. dei prospetti di bilancio civilistico e consolidato;
Trasmissione all'O.d.V. della documentazione e delle osservazioni al bilancio da parte del CS e società di revisione.

8) ART. 25 QUATER D. LGS 231/2001 - DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.

In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3.

Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti diversi da quelli indicati nel comma 1 che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

L'art. 25 quater è una norma aperta che punisce i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti nel codice penale italiano, dalle leggi speciali, o in violazione della Convenzione internazionale di New York del 9 dicembre 1999.

La norma richiamata non fa rinvio a specifiche fattispecie di reato, mostrando così qualche carenza sotto il profilo della tassatività. La categoria di reati richiamata fa riferimento ad una molteplicità di fattispecie, la cui condotta criminosa può realizzarsi in diversi modi.

In particolare, il ventaglio di fattispecie ricompreso tra l'art. 270-bis e 270-sezies c.p. prevede una serie di condotte che vanno dalla promozione, costituzione, organizzazione o finanziamento di associazioni deputate a perpetrare azioni violente con finalità terroristiche e/o eversive, all'assistenza agli associati con finalità di terrorismo, all'arruolamento di soggetti per la realizzazione di atti di violenza e/o di sabotaggio connessi a finalità terroristiche, all'addestramento e preparazione di detti soggetti all'uso di armi e strumenti offensivi, fino alle generiche condotte qualificate in una vera norma di chiusura come aventi "finalità di terrorismo" (art. 270 s ex ies c.p.). In ogni caso al di là delle singole fattispecie, l'art. 25 quater D. lgs 231/2001 opera un vero rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici ed eversivi.

Nell'ambito associazionistico il rischio non è escludibile a priori soprattutto se si considera che la Convenzione di New York ritiene penalmente rilevante anche l'appoggio economico indiretto (ma pur sempre doloso) ad organizzazioni o gruppi terroristici, nazionali o internazionali. Infatti la responsabilità penale (e dunque l'eventuale responsabilità della Associazione), sorge non soltanto a carico di chi realizza la condotta tipica descritta nella singola fattispecie incriminatrice, ma anche a carico di concorra nel reato fornendo un contributo materiale o morale alla realizzazione dello stesso.

Pertanto tutte le società che nell'ambito della propria attività gestiscono somme di denaro destinate a società, gruppi, associazioni, enti, anche a titolo apparentemente benefico, si trovano esposte al rischio concreto di incorrere in tali fattispecie di reato a titolo di concorso, per aver posto in essere condotte di agevolazione, istigazione, finanziamento ecc.

Aree aziendali esposte a rischio:

Area amministrativa:

- contabilità
- ufficio acquisti
- ufficio personale
- controllo di gestione

-Gestione rapporti con organi amministrativi aziendali e gestione di eventuali conflitti di interesse;
Stipula e gestione contratti con la Pubblica Amministrazione;

Protocolli per il contenimento o l'eliminazione del rischio:

Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio;

Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice Etico, al Modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D. lgs 231/2001 e ss.mm.;

Adeguate sistema di procure e deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi aziendali;

Previsione di specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;

Predisposizione di rendiconti periodici all'O.d.V. ;

Conoscere liste nominative ed elenco dei paesi a rischio individuati dall'O.d.V. ;

Previsione di procedura per la verifica preventiva del c.d. "rischio paese" in fase di attuazione iniziative economiche/commerciali in determinate aree geografiche;

Previsione di controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi ed ai pagamenti/operazioni infragruppo o all'interno di reti consortili. Tali controlli devono aver riguardo alla sede legale della società controparte (es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese) e ad eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;

Valutazione di requisiti di moralità della controparte mediante verifica di idonea documentazione o informazioni volte a valutare affidabilità;
Previsione di clausole con partner commerciali che vietano la cessione del contratto o il subappalto;
Tracciabilità delle transazioni finanziarie e loro beneficiari;
Previsione di specifiche clausole per terzi/agenti per il rispetto del Codice etico e Modello;
Formazione periodica sui delitti di criminalità organizzata ed eversione ordine democratico e sulle procedure aziendali in essere;
Inoltre all'O.d.V. del riepilogo operazioni a rischio (ad esempio avanzamento delle commesse aperte);
Segnalazione all'O.d.V. di operazioni anomale o ad alto indice di rischio.

9) ART. 25 QUATER -1 D. LGS 231/2001 - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI.

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 583bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

"Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia".

Art. 583ter c.p. Pena accessoria.

"La condanna contro l' esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall' articolo 583 bis importa la pena accessoria dell' interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all' Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri".

Per entrambi i reati sopra citati è nullo il rischio per la Associazione in esame.

10) ART. 25 QUINQUES D. LGS 231/2001 -DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600- quater ,1, e 600- quinques , la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600- quater , anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 quater .1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.

Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù.

"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".

Il reato consiste nell'esercizio su una persona di un potere di proprietà o di soggezione continua, per costringerla a prestazioni lavorative o sessuali o comunque ad uno sfruttamento della stessa.

Pertanto, la condotta non si riconduce necessariamente ad una situazione di diritto, ma a qualunque situazione di fatto avente per effetto la riduzione della persona offesa nella condizione materiale dello schiavo, e cioè nella soggezione esclusiva ad un altrui potere di disposizione.

In particolare, le condotte rilevanti tipizzate sono riconducibili a tre categorie:

- 1) esercizio su una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà.
- 2) Riduzione di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

Le condotte di soggezione così delineate assumono penale rilievo quando sono attuate mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona (art. 600, c.2 c.p.).

- 3) Mantenimento di una persona nello stato di soggezione delineato in precedenza.

Attribuendo esplicito rilievo al mantenimento in stato di soggezione, il legislatore supera le obiezioni di quanti ritenevano che la schiavitù potesse riguardare esclusivamente persone in libertà, sanzionando chi mantenga in soggezione soggetti già privati da altri della libertà.

Il reato potrebbe configurarsi in capo ad una Associazione soprattutto nel processo di selezione, assunzione e gestione del personale.

Aree aziendali esposte a rischio:

Area amministrativa: - ufficio personale

Protocolli per il contenimento o l'eliminazione del rischio:

Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio;

Inserimento nello Statuto sociale e nel Codice Etico di principi di massima tutela della dignità e libertà della persona umana, nonché di principi esplicitamente finalizzati a vietare qualsiasi condotta di causazione o agevolazione di comportamenti che integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25 *quinquies* D. lgs 231/2001;

Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice Etico, al Modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D. lgs 231/2001 e ss.mm.;

Adeguatezza sistema di procure e deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi e delle aree aziendali a rischio;

Diffusione di regolamenti, procedure e prassi aziendali sulla corretta gestione delle attività di

procacciamento della forza lavoro, gestione del personale, rispetto della normativa sul lavoro vigente, da diffondere eventualmente anche a partners e fornitori;

Garanzia della corretta gestione dei rapporti sindacali, anche al fine di agevolare eventuali controlli su corretta applicazione normativa e contrattualistica in materia di lavoro all'interno della Associazione;

Audit e/o incontri periodici fra O.d.V. e funzioni aziendali esposte al rischio de quo;

Previsione di un canale comunicativo specifico con l'O.d.V. e trasmissione a quest'ultimo di informative immediate in caso di riscontro di sospette violazioni del Codice etico o di eventuali anomalie/atipicità (es. assunzione personale minorenni).

Art. 600bis c.p. Prostituzione minorile.

"Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne

favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi".

Il reato consiste nell'induzione alla prostituzione, o nel favoreggiamento/sfruttamento di essa, di un minore di diciotto anni.

In particolare l'art. 600 bis c.p. punisce due distinte tipologie di condotte: quella di chi sfrutta, induce o favorisce la prostituzione minorile, e quella di chi consuma con un minore atti sessuali, punendo al tempo stesso domanda ed offerta della prostituzione minorile.

Le condotte criminose previste da tale norma (e dal successivo art. 600ter c.p.) potrebbero astrattamente ipotizzarsi in quelle realtà Associazioni che gestiscono comunità alloggio per minori disagiati, affidati ai servizi sociali o semplicemente bisognosi di assistenza sanitaria. La concentrazione di un numero elevato di minori nella medesima struttura, l'alloggio permanente degli stessi, sono elementi che impongono ai vertici della struttura un'attenta attività di vigilanza al fine di scongiurare il verificarsi di condotte di reato finalizzate ad agevolare anche lontanamente la pornografia minorile.

Aree aziendali esposte a rischio:

Area amministrativa: - ufficio personale

Protocolli per il contenimento o l'eliminazione del rischio:

Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio;

Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice Etico, al Modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D. lgs 231/2001 e ss.mm.;

Adeguatezza sistema di procure e deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi e delle aree aziendali a rischio, con particolare riferimento ai soggetti autorizzati ad intrattenere rapporti con utenti minorenni destinatari di servizi della Associazione;

Diffusione di regolamenti, procedure e prassi aziendali inerenti la corretta erogazione dei servizi istituzionali, soprattutto a favore di utenti minorenni (es. compilazione di schede informative, riunioni formali con la Direzione, corsi di formazione professionali);

Audit e/o incontri periodici fra O.d.V. e funzioni aziendali esposte al rischio de quo;

Previsione di un canale comunicativo specifico con l'O.d.V. e trasmissione a quest'ultimo di informative immediate in caso di riscontro di eventuali anomalie e/o sospette violazioni del Codice etico;

Documentazione, archiviazione, tracciabilità delle attività svolte all'interno delle aree sensibili individuate, nel rispetto della riservatezza dell'utente (dati degli utenti, servizi erogati, anomalie e criticità riscontrate, dati dei sanitari intervenuti, accertamento dell'esigenza terapeutica).

Art. 600ter c.p. Pornografia minorile.

"Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità".

Rientrano in tale reato le seguenti condotte.

1) Lo sfruttamento di minori al fine della realizzazione di esibizioni pornografiche o di produzione di materiale di tale tipo: la norma parla letteralmente di "sfruttamento" e non di mero utilizzo, pertanto occorre che il minore venga inserito in una organizzazione e che vi sia una pluralità e non occasionalità di impieghi nelle attività illecite; l'esibizione allude ad una partecipazione dal vivo ad attività pornografica, la produzione può realizzarsi tanto con foto (su carta, floppy, disk, file ecc.) e con registrazioni (videocassette, audiocassette, dvd, ecc).

2) Commercio di materiale pornografico: ossia alienazione del materiale in questione per fini di lucro, svolta con un'organizzazione di impresa.

3) Diffusione di materiale pornografico o di notizie finalizzate all'adescamento o sfruttamento sessuale di minori: le condotte in questione possono essere poste con ogni mezzo, anche telematico.

4) Cessione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori, sia a titolo gratuito che oneroso.

L'articolo 600ter c.p. prevede al primo comma addirittura un reato di pericolo concreto, finalizzato a garantire una tutela anticipata della libertà sessuale del minore, reprimendo quei comportamenti prodromici che, anche se non necessariamente a fine di lucro, ne mettono a repentaglio il libero sviluppo personale con la mercificazione del corpo e l'immissione nel circuito della pedofilia. Le condotte criminose previste da tale norma (e dal precedente art. 600bis c.p.) potrebbero astrattamente ipotizzarsi in quelle realtà Associazioni che gestiscono comunità alloggio per minori disagiati, affidati ai servizi sociali o semplicemente bisognosi di assistenza sanitaria. La concentrazione di un numero elevato di minori nella medesima struttura, l'alloggio permanente degli stessi, sono elementi che impongono ai vertici della struttura un'attenta attività di vigilanza al fine di scongiurare il verificarsi di condotte di reato finalizzate ad agevolare anche lontanamente la pornografia minorile. Per giurisprudenza costante configura la fattispecie de quo la trasmissione di un'immagine/videoripresa a contenuto pedopornografico ad esempio attraverso un telefono cellulare o altri dispositivi portatili, oppure la cessione occasionale di immagini di minori ipoteticamente finalizzate ad usi perversi.

Aree aziendali esposte a rischio:

Area amministrativa: - ufficio personale

Area sistemi informativi.

Protocolli per il contenimento o l'eliminazione del rischio:

Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio da parte dei destinatari;

Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice Etico, al Modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D. lgs 231/2001 e ss.mm.;

Adeguatezza sistema di procure e deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi e delle aree aziendali a rischio, con particolare riferimento ai soggetti autorizzati ad intrattenere rapporti con utenti minorenni destinatari di servizi della Associazione;

Diffusione di regolamenti, procedure e prassi aziendali inerenti la corretta erogazione dei servizi istituzionali, soprattutto a favore di utenti minorenni (es. compilazione di schede informative, riunioni formali con la Direzione, corsi di formazione professionali);

Audit e/o incontri periodici fra O.d.V. e funzioni aziendali esposte al rischio de quo;

Integrazione del sistema privacy aziendali con: esplicita previsione di sistemi di tutela della riservatezza dei dati sensibili inerenti a utenti minorenni destinatari dei servizi della Associazione;

regolamentazione delle modalità di utilizzo degli elaboratori, della posta elettronica, della connessione internet, nonché di ogni altra strumentazione elettronica aziendale anche astrattamente idonea a registrare, conservare, riprodurre e trasferire suoni ed immagini.

Previsione di appositi controlli sugli strumenti divulgativi in possesso della società.

Previsione di un canale comunicativo specifico con l'O.d.V. e trasmissione a quest'ultimo di informative immediate in caso di riscontro di eventuali anomalie e/o sospette violazioni del Codice etico.

Documentazione, archiviazione, tracciabilità delle attività svolte all'interno delle aree sensibili individuate, nel rispetto della riservatezza dell'utente (dati degli utenti, servizi erogati, anomalie e criticità riscontrate, dati dei sanitari intervenuti, accertamento dell'esigenza terapeutica).

Art. 600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico.

"Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità".

È la condotta di chi dispone o si procura materiale pedopornografico.

Procurarsi significa acquistare la disponibilità fisica del materiale pedopornografico; disporre vuol dire poter utilizzare il materiale stesso, pur non avendone necessariamente la materiale disponibilità (es. accesso ad archivi on line o a siti protetti).

Aree aziendali esposte a rischio:

Area sistemi informatici;

Protocolli per il contenimento o l'eliminazione del rischio:

Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio;
Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice Etico, al Modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D. lgs 231/2001 e ss.mm.;
Adeguate sistema di procure e deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi e delle aree aziendali a rischio, con particolare riferimento ai soggetti autorizzati ad intrattenere rapporti con utenti minorenni destinatari di servizi della Associazione;
Diffusione di regolamenti, procedure e prassi aziendali inerenti la corretta erogazione dei servizi istituzionali, soprattutto a favore di utenti minorenni (es. compilazione di schede informative, riunioni formali con la Direzione, corsi di formazione professionali);
Audit e/o incontri periodici fra O.d.V. e funzioni aziendali esposte al rischio de quo;
Integrazione del sistema privacy aziendali con: esplicita previsione di sistemi di tutela della riservatezza dei dati sensibili inerenti utenti minorenni destinatari dei servizi della Associazione;
regolamentazione delle modalità di utilizzo degli elaboratori, della posta elettronica, della connessione internet, nonché di ogni altra strumentazione elettronica aziendale anche astrattamente idonea a registrare, conservare, riprodurre e trasferire suoni ed immagini;
Previsione di appositi controlli sugli strumenti divulgativi in possesso della società;
Previsione di un canale comunicativo specifico con l'O.d.V. e trasmissione a quest'ultimo di informative immediate in caso di riscontro di eventuali anomalie e/o sospette violazioni del Codice etico; Documentazione, archiviazione, tracciabilità delle attività svolte all'interno delle aree sensibili individuate, nel rispetto della riservatezza dell'utente (dati degli utenti, servizi erogati, anomalie e criticità riscontrate, dati dei sanitari intervenuti, accertamento dell'esigenza terapeutica); Si rinvia altresì ai protocolli previsti nella sezione dedicata ai reati informatici ex art. 24bis D. lgs 231/2001.

Art. 600 quater , 1 c.p. Pornografia virtuale.

"Le disposizioni di cui agli articoli 600ter e 600quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".

Il reato stabilisce la punibilità delle condotte relative alla produzione, commercio, diffusione, cessione ed acquisto di materiale pornografico realizzato con l'utilizzo di minori degli anni diciotto, anche qualora le condotte in questione hanno ad oggetto immagini virtuali.

Le condotte criminose previste da tale norma potrebbero astrattamente ipotizzarsi, come già anticipato per la fattispecie di cui all'art. 600ter c.p., in quelle realtà Associazioni che gestiscono comunità alloggio per minori disagiati, affidati ai servizi sociali o semplicemente bisognosi di assistenza sanitaria. La concentrazione di un numero elevato di minori nella medesima struttura, l'alloggio permanente degli stessi, sono elementi che impongono ai vertici della struttura un'attenta attività di vigilanza al fine di scongiurare il verificarsi di condotte di reato finalizzate ad agevolare anche lontanamente la pornografia minorile. Il riferimento va anche a quelle imprese che svolgono, come attività principale o secondaria, la gestione di servizi pubblicitari, editoriali, cinematografici, commerciali on line, che potrebbero incorrere in una delle condotte sopra descritte facendo circolare ad esempio su siti, blog, forum, prodotti audiovisivi, immagini pornografiche aventi ad oggetto minori.

Aree aziendali esposte a rischio:

Area sistemi informatici;

Protocolli per il contenimento o l'eliminazione del rischio:

Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio;
Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice Etico, al Modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D. lgs 231/2001 e ss.mm.;
Adeguate sistema di procure e deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi e delle aree aziendali a rischio, con particolare riferimento ai soggetti autorizzati ad intrattenere rapporti con utenti minorenni destinatari di servizi della Associazione;
Diffusione di regolamenti, procedure e prassi aziendali inerenti la corretta erogazione dei servizi istituzionali, soprattutto a favore di utenti minorenni (es. compilazione di schede informative, riunioni formali con la Direzione, corsi di formazione professionali);
Audit e/o incontri periodici fra O.d.V. e funzioni aziendali esposte al rischio de quo;
Integrazione del sistema privacy aziendali con: esplicita previsione di sistemi di tutela della riservatezza dei dati sensibili inerenti utenti minorenni destinatari dei servizi della Associazione; regolamentazione delle modalità di utilizzo degli elaboratori, della posta elettronica, della connessione internet, nonché di ogni altra strumentazione elettronica aziendale anche astrattamente idonea a registrare, conservare, riprodurre e trasferire suoni ed immagini;
Previsione di appositi controlli sugli strumenti divulgativi in possesso della società;
Previsione di un canale comunicativo specifico con l'O.d.V. e trasmissione a quest'ultimo di informative immediate in caso di riscontro di eventuali anomalie e/o sospette violazioni del Codice etico;
Documentazione, archiviazione, tracciabilità delle attività svolte all'interno delle aree sensibili individuate, nel rispetto della riservatezza dell'utente (dati degli utenti, servizi erogati, anomalie e criticità riscontrate, dati dei sanitari intervenuti, accertamento dell'esigenza terapeutica); Si rinvia altresì ai protocolli previsti nella sezione dedicata ai reati informatici ex art. 24bis D. lgs 231/2001.

Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

"Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici

anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937".

Il reato punisce la condotta di chi organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione della prostituzione minorile (c.d. *sex tour*).

La punibilità è limitata agli organizzatori e propagandisti dei viaggi, non agli aderenti all'iniziativa come clienti, e colpisce vere e proprie attività "preparatorie" rispetto ai delitti di cui all'art. 600 bis c.p.

Le società concretamente esposte al rischio di commissione di tale reato sono principalmente quelle operanti nel settore turistico inteso in senso ampio (tour operator, agenzie di viaggio, agenzie specializzate nell'offerta di servizi facility management alle imprese per la gestione dei viaggi, incontri di lavoro ecc.); tuttavia è sufficiente anche l'organizzazione (o addirittura la mera propaganda) occasionale e sporadica di un solo viaggio, non essendo necessario che l'agente svolga l'attività di organizzazione professionalmente. Pertanto, tutte le società Associazioni presentano in ogni caso una rischiosità residuale per quanto riguarda l'organizzazione di trasferte, viaggi di lavoro e viaggi premio a favore di dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori, amministratori, soprattutto se verso particolari paesi esteri ecc.

Aree aziendali esposte a rischio:

Amministrazione

Protocolli per il contenimento o l'eliminazione del rischio:

Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio;

Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice Etico, al Modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D. lgs 231/2001 e ss.mm.;

Adeguatezza di procure e deleghe (complete, coerente e pubblicizzate) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi e delle aree aziendali a rischio;

Diffusione di regolamenti, procedure e prassi aziendali inerenti la corretta gestione delle trasferte aziendali;

Audit e/o incontri periodici fra O.d.V. e funzioni aziendali esposte al rischio de quo;

Previsione di un canale comunicativo specifico con l'O.d.V. e trasmissione a quest'ultimo di informative immediate in caso di riscontro di eventuali anomalie e/o sospette violazioni del Codice etico;

Documentazione, archiviazione, tracciabilità delle trasferte lavorative svolte dal personale della Associazione, specialmente in zone geografiche notoriamente esposte a tali rischi;

In caso di Associazioni che operano nel settore turistico (tour operator, agenzie di viaggio, agenzie specializzate nell'offerta di servizi facility management alle imprese per la gestione dei viaggi, incontri di lavoro ecc.), occorre prevedere un apposito sistema di controllo sulla gestione dei siti internet, dei veicoli pubblicitari, della registrazione degli utenti.

Art. 601 c.p. Tratta di persone.

"Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".

Aree aziendali esposte a rischio:

Selezione, assunzione e gestione del personale, soprattutto se stagionale ed addetto ad attività lavorative tipicamente esposte a rischi di sfruttamento illecito (lavori socialmente utili, lavori stagionali ad esempio nel settore agricolo, assistenza anche domiciliare a malati ed anziani, settore edile, ecc.);

Protocolli per il contenimento o l'eliminazione del rischio:

Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio;

Inserimento nello Statuto sociale e nel Codice Etico di principi di massima tutela della dignità e libertà della persona umana, nonché di principi esplicitamente finalizzati a vietare qualsiasi condotta di causazione o agevolazione di comportamenti che integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25 *quinquies* D. lgs 231/2001;

Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice Etico, al Modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D. lgs 231/2001 e ss.mm.;

Adeguatezza di procure e deleghe (complete, coerente e pubblicizzate) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi e delle aree aziendali a rischio;

Diffusione di regolamenti, procedure e prassi aziendali sulla corretta gestione delle attività di procacciamento della forza lavoro, gestione del personale, rispetto della normativa sul lavoro vigente, da diffondere eventualmente anche a partners e fornitori;

Garanzia della corretta gestione dei rapporti sindacali, anche al fine di agevolare eventuali controlli su corretta applicazione normativa e contrattualistica in materia di lavoro all'interno della Associazione;

Audit e/o incontri periodici fra O.d.V. e funzioni aziendali esposte al rischio de quo;

Previsione di un canale comunicativo specifico con l'O.d.V. e trasmissione a quest'ultimo di informative immediate in caso di riscontro di sospette violazioni del Codice etico o di eventuali anomalie/atipicità (es. assunzione personale minorenni).

Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi.

"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".

Entrambe le fattispecie relative al traffico di schiavi sono apparentemente di residuale rilevanza nel mondo associazionistico. In realtà i reati potrebbero essere celati in tutte le attività di reclutamento illegale

di forza lavoro, purtroppo diffuse in realtà societarie in cui i lavoratori stagionali rappresentano una

grossa percentuale del personale impiegato (si pensi alle Associazioni agricole o alle Associazioni di produzione lavoro). Inoltre, le ipotesi di reato sopra richiamate potrebbero essere imputate alla Associazione a causa di comportamenti criminosi posti in essere da appaltatori, subappaltatori, partner, fornitori ecc.

Aree aziendali esposte a rischio:

Selezione, assunzione e gestione del personale, soprattutto se stagionale ed addetto ad attività lavorative tipicamente esposte a rischi di sfruttamento illecito (lavori socialmente utili, lavori stagionali ad esempio nel settore agricolo, assistenza anche domiciliare a malati ed anziani, settore edile, ecc.);

Protocolli per il contenimento o l'eliminazione del rischio:

Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio;
Inserimento nello Statuto sociale e nel Codice Etico di principi di massima tutela della dignità e libertà della persona umana, nonché di principi esplicitamente finalizzati a vietare qualsiasi condotta di causazione o agevolazione di comportamenti che integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25 *quinquies* D. lgs 231/2001;
Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice Etico, al Modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D. lgs 231/2001 e ss.mm.;
Adeguatezza sistema di procure e deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi e delle aree aziendali a rischio;
Diffusione di regolamenti, procedure e prassi aziendali sulla corretta gestione delle attività di procacciamento della forza lavoro, gestione del personale, rispetto della normativa sul lavoro vigente, da diffondere eventualmente anche a partners e fornitori;
Garanzia della corretta gestione dei rapporti sindacali, anche al fine di agevolare eventuali controlli su corretta applicazione normativa e contrattualistica in materia di lavoro all'interno della Associazione;
Audit e/o incontri periodici fra O.d.V. e funzioni aziendali esposte al rischio de quo;
Previsione di un canale comunicativo specifico con l'O.d.V. e trasmissione a quest'ultimo di informative immediate in caso di riscontro di sospette violazioni del Codice etico o di eventuali anomalie/atipicità (es. assunzione personale minorenni).

11) ART. 25 S EX IES D. LGS. 231/2001 – ABUSI DI MERCATO.

In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,

si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

T.U.F., art.184. Abuso di informazioni privilegiate.

"1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni

chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale

dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 3- bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella

dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)".

La fattispecie si realizza quando: chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio; ovvero chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate, a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). E' previsto un aggravamento della pena nel caso di rilevante offensività del fatto in ragione delle qualità personali del colpevole o dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato.

Aree aziendali esposte a rischio:

Direzione generale;

Consiglio di amministrazione.

T.U.F., art.185. Manipolazione del mercato.

"C chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità

personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni".

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Anche in questo caso è previsto un aggravamento della pena nell'ipotesi di rilevante offensività del fatto in ragione delle qualità personali del colpevole o dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato.

La Associazione non è soggetta a rischio in quanto non è quotata.

Gli illeciti amministrativi richiamati dall'articolo 187- quinquies del d. lgs. 58/1998.

L'art. 187-bis e ss. del T.U. della finanza, introduce un sistema a "doppio binario" in base al quale alle sanzioni tipicamente penali comminate per la commissione dei reati di market abuse, si aggiungono specifiche sanzioni amministrative di natura pecuniaria, irrogate dalla Consob, per il caso in cui le pressoché medesime condotte realizzate o tentate colposamente, non configurino un reato, bensì un semplice illecito amministrativo (abuso di informazioni privilegiate - art. 187-bis T.U. della finanza e manipolazione del mercato - art. 187-ter T.U. della finanza). Qualora tale illecito amministrativo sia stato commesso da persone riconducibili alle categorie dei "soggetti apicali" e dei "soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza", nell'interesse o a vantaggio di una società, in base all'art. 187- quinquies del T.U. della finanza, tale società può essere, altresì, ritenuta responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata alla persona fisica autrice dell'illecito.

Abuso di informazioni privilegiate (articolo 187-bis del d. lgs. 58/1998).

La fattispecie si realizza quando chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio; ovvero chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose; ovvero chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). E' previsto un aggravamento della pena in ragione delle qualità personali del colpevole ovvero dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito.

Manipolazione del mercato (articolo 187-ter del d. lgs. 58/1998).

La fattispecie si realizza quando chiunque:

- tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari; ovvero pone in essere: a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari, salvo che dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato; b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anormale o artificiale, salvo che dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato; c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente; d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari. E' previsto un aggravamento della pena in ragione delle qualità personali del colpevole, dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero degli effetti prodotti sul mercato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle sopra descritte, rilevanti ai fini dell'applicazione della disposizione in commento. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato (La CONSOB, con la Comunicazione n. DME/5078692 del 29 novembre 2005, ha fornito gli esempi di manipolazione del mercato e di operazioni sospette indicati dal Committee of European Securities Regulators (CESR) nel documento "Market Abuse Directive. Level 3 - First set of Cesr guidance and information on the common operation of the Directive").

L'art. 183 Decreto legislativo 58/1998 prevede due cause di non punibilità, che stabiliscono l'inapplicabilità delle disposizioni relative agli illeciti (penali e amministrativi) di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato: 1 art. 183 comma 1, lettera a): non applicabilità a operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea o da qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi. 2 art. 183 comma 1, lettera b): non applicabilità alle "negoziazioni di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari propri quotati, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate", o "operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari che rispettino le condizioni stabilite dalla Consob con regolamento". Le situazioni scriminanti sono integrate soltanto se le negoziazioni e le operazioni indicate sono realizzate nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità di vigilanza (il contenuto di tali prescrizioni è già configurato nel Regolamento (CE) n. 2273/2003, che ha introdotto precise condizioni tecniche, consistenti in limiti operativi e in adempimenti informativi). Le fattispecie in esame si riferiscono a reati che presuppongono, ai sensi dell'art. 180 del TUF l'emissione di strumenti finanziari di cui all'art. 1 comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un

mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione europea.

La S. Giorgio non è soggetta ad alcun rischio in quanto non emette azioni o strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

12) ART. 25 SEPTIES D. LGS. 231/2001 - OMICIDIO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Art. 589 c.p. Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".

La condotta consiste nel cagionare la morte di un uomo per negligenza o imperizia o inosservanza delle leggi antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

L'articolo in questione punisce chi, con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, cagiona ad altri una malattia, nel corpo o nella mente, grave o gravissima.

Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure un indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente della favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Entrambe le norme sopra richiamate richiedono che l'evento lesivo sia conseguenza della violazione delle norme dettate ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Vengono a tale proposito in considerazione il D. lgs 81 del 2008 ed altre leggi speciali (es. DPR 27/04/1955 n. 547 sulla prevenzione degli infortuni; il DPR 19/03/1956 n. 303 sull'igiene sul lavoro; il D. lgs 14/08/1996 n. 494 in tema di sicurezza dei cantieri ecc.).

In funzione di chiusura si richiama l'art. 2087 c.c. che impone al datore di lavoro di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori.

Le sanzioni pecuniarie a carico delle aziende per questa tipologia di reati, determinate tramite il meccanismo delle quote, possono variare da un minimo di € 25.822,84 ad un massimo di € 1.549.370,69.

Non meno pesanti le sanzioni interdittive accessorie alla pena pecuniaria: interdizione all'esercizio dell'attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrarre con la P.A., esclusione da agevolazioni, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli ottenuti, divieto di pubblicizzare beni e servizi.

L'introduzione di tali fattispecie nel D. lgs 231/2001 ad opera della L. 123/2007 ha, dunque, un effetto estremamente rilevante, soprattutto in considerazione della natura colposa di detti illeciti. Infatti, tutti gli adempimenti direttamente o indirettamente stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (TU 81/2008 e non solo) possono rappresentare per le società Associazioni un'area di rischio ai sensi dell'art. 25 *septies* D. lgs 231/2001. La natura colposa dei reati *de quibus* ha suscitato diverse discussioni interpretative in dottrina ed in giurisprudenza su due aspetti in particolare:

- 1) compatibilità fra la natura colposa dei reati ed i criteri di imputazione oggettiva ex art. 5 D. lgs 231/2001 (commissione dei reati presupposto da parte di un dipendente ed esistenza di un interesse o vantaggio dell'ente);
- 2) compatibilità fra natura colposa dei reati e criterio di imputazione soggettiva dell'"elusione fraudolenta" del Modello.

1-a) Compatibilità fra la natura colposa dei reati ed i criteri di imputazione oggettiva ex art. 5 D. lgs 231/2001: l'interesse o vantaggio per l'ente.

Il problema fondamentale sta nella apparente contrapposizione fra un interesse o vantaggio dell'ente (requisito necessario ex D. lgs 231/2001) ed una non volizione dell'evento (requisito essenziale di tutti reati colposi).

Le interpretazioni proposte in dottrina e giurisprudenza sono state molteplici: alcuni, al fine di evitare un' *interpretatio abrogans*, hanno concentrato la ricerca dell'interesse o vantaggio nei reati colposi al solo elemento della condotta; altri ritengono che per i reati *de quo* sia necessario e sufficiente procedere alla individuazione del solo vantaggio oggettivo, identificato *ex post*; altri, infine, ritengono che l'interesse dell'ente vada ricercato nelle condotte colpose in via mediata, cioè non nel reato in sé, ma nella più generale attività all'interno della quale viene tenuta la condotta criminosa. A prescindere dalla corrente interpretativa condivisa, occorre prendere atto che con l'avvento dei reati colposi all'interno del D. lgs 231/2001, il concetto di interesse ex art. 5 ha assunto un significato prettamente oggettivo, spostato più sul momento della condotta che su quello dell'evento; pertanto, in caso di lesioni o omicidio conseguenti a violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, l'interesse potrà essere inteso ad esempio come obiettivo guadagno/risparmio in termini di costi, in una maggiore celerità del processo produttivo, o in una gestione del lavoro più semplice e snella, a seguito della mancata applicazione delle misure di sicurezza necessarie. 1-b) Compatibilità fra la natura colposa dei reati ed i criteri di imputazione oggettiva ex art. 5 D. lgs 231/2001: i soggetti autori della condotta materiale. Il D. lgs 231/2001 richiede come ulteriore requisito per l'imputazione oggettiva del reato all'ente che la condotta materiale sia stata realizzata da una figura apicale o subordinata ai sensi del medesimo D. lgs 231/2001.

Tale requisito va conciliato con le previsioni di cui al TU 81/2008 e alle altre norme esistenti in materia, che individuano una pluralità di funzioni e figure gravate di specifici obblighi di sicurezza, nonché criteri di delegabilità di alcune di queste funzioni.

È chiaro che ciascun soggetto, dipendente o collaboratore, che agisca all'interno delle proprie funzioni potrebbe far sorgere una responsabilità della società ex art. 25 *septies* D. lgs 231/2001: ma la distribuzione dell'onere probatorio sarà diversa a seconda che il soggetto autore sia identificato come figura apicale o subordinata. Ad esempio senz'altro il datore di lavoro e i dirigenti per la sicurezza sono identificabili come figure apicali dotate di autonomi poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente ex art. 5, comma 1, lett. a), D. lgs 231/2001.

Al contrario preposti e dipendenti, e forse anche il RSPP ed il medico competente, sarebbero persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza ex art. 5, comma 1, lett. b) D. lgs 231/2001, con la conseguenza che, ai fini della responsabilità dell'ente, occorrerà dimostrare la violazione degli obblighi di direzione e vigilanza.

Progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori rientrano, invece, nell'una o nell'altra categoria a seconda della funzione concretamente svolta all'interno dell'ente dall'autore del reato presupposto.

Va ricordato, infine, che la giurisprudenza dominante in materia ritiene che i reati in questione

possano essere imputati al datore di lavoro ed all'impresa ex D. lgs 231/2001, anche qualora la persona offesa non sia un lavoratore dipendente ma un soggetto estraneo.

2) Compatibilità fra natura colposa dei reati e criterio di imputazione soggettiva dell'"elusione fraudolenta" del Modello ex art. 6 D. lgs 231/2001.

L'art. 6 D. lgs 231/2001 dispone che, in caso di commissione dell'illecito da parte di figure apicali, l'ente non risponde se prova di aver efficacemente adottato e attuato un idoneo Modello organizzativo e che l'autore materiale della condotta ha eluso fraudolentemente tale Modello.

Proprio il concetto di "elusione fraudolenta" risulta *prima facie* apparentemente inconciliabile con il concetto stesso di reato colposo. In realtà l'unico modo anche in questo caso per evitare di giungere a un' *interpretatio abrogans* è quello di intendere la volontarietà dell'"elusione fraudolenta" come volontà di tenere una "condotta" non conforme alle procedure, istruzioni e disposizioni interne finalizzate alla prevenzione dei reati di omicidio e lesioni colpose ex art. 25 *septies* D. lgs 231/2001. In questo modo la prova liberatoria per

l'ente si ridurrebbe all'adozione ed efficace attuazione del Modello Organizzativo.

Su tale Modello Organizzativo, come noto, deve vigilare un organismo di controllo interno appositamente nominato. Tuttavia, occorre chiarire che l'Organismo di Vigilanza è un organo giuridicamente distinto rispetto al Servizio di Prevenzione e Protezione e rispetto alle figure soggettive previste nel D. lgs 81/2008 (datore di lavoro, dirigenti, preposti, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, addetti al servizio di prevenzione e protezione ecc.), ancorché alcuni di questi soggetti possano rivestire il ruolo sia responsabili del servizio di prevenzione sia di membri dell'organismo di vigilanza. Il ruolo di vigilanza dell'O.d.V. resta parallelo alle funzioni attribuite dal D. lgs 81/2008 ai soggetti sopra indicati e considerati "garanti" della salute e della sicurezza in azienda, *in primis* il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti.

L'O.d.V. vigila sulla corretta adozione ed attuazione del Modello 231 e dei Protocolli di prevenzione dei reati di omicidio e lesioni personali, in esso contenuti o richiamati; i "garanti" della salute e sicurezza in azienda vigilano e rispondono della corretta applicazione delle disposizioni e misure antinfortunistiche previste dal D. lgs 81/2008 e da altra normativa di settore.

Si tratta di due livelli di controllo, che necessitano anche di competenze professionali e di esperienze diverse, destinati ad integrarsi ma mai a sovrapporsi.

L'O.d.V. può effettuare controlli sul rispetto ed applicazione dei requisiti normativi, senza entrare in valutazioni tecniche di competenza di altri soggetti.

L'O.d.V., pertanto, sarà chiamato a svolgere le seguenti attività di vigilanza:

- a) verifiche periodiche sul rispetto dei protocolli previsti dal Modello 231 in materia di salute e sicurezza; tali verifiche potranno essere svolte direttamente da componenti dell'O.d.V. in possesso di specifiche competenze professionali, o, in mancanza di esse, potranno essere delegate ad altri soggetti appositamente incaricati;
- b) proposta di modifiche ai suddetti protocolli e alle altre misure preventive adottate in azienda, al verificarsi di violazioni significative delle norme e procedure in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in caso di modifiche significative dell'organizzazione aziendale, e all'introduzione di modifiche legislative rilevanti;
- c) richiesta ed esame delle segnalazioni in merito a violazioni, anche presunte, del Modello;
- d) esame delle informazioni messe a disposizione dal Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, dal resto dei componenti del SPP e dagli altri soggetti individuati dalla normativa vigente in materia (es. reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro);
- e) proposta di applicazione di sanzioni in caso di violazioni alle procedure di sicurezza che si concretizzino al tempo stesso come violazioni del Modello organizzativo e del Codice Etico.

Per quanto riguarda l'individuazione delle aree aziendali maggiormente esposte al rischio di commissione dei reati *de quibus*, non è possibile procedere ad un'elencazione che risulterebbe di per sé non esaustiva: infatti, le condotte punite dall'art. 25 *septies* D. lgs 231/2001 possono essere astrattamente ascrivibili a qualsiasi attività, funzione, processo aziendale.

Protocolli di contenimento e/o eliminazione del rischio.

Procedere a un'attenta integrazione fra il Modello Organizzativo e il "sistema di sicurezza aziendale", costituito da tutti quegli adempimenti cogenti e volontari finalizzati a una corretta gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e più in particolare finalizzati a garantire:

- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- un'adeguata valutazione dei rischi e la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- la realizzazione di tutte le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- la sorveglianza sanitaria;
- le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- la vigilanza continua sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- le verifiche periodiche sull'efficacia e l'applicazione delle procedure;
- la registrazione di tutti gli adempimenti sopra elencati.

A tali adempimenti si aggiungono poi, alcuni protocolli più generali, quali:

- diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio;
- diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio anche da parte di partners, agenti, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, soggetti terzi con cui si intrattengono stabilmente rapporti (eventuale inserimento in contratti, accordi e letter e di incarico di specifica clausola di risoluzione contrattuale in caso di condotte non in linea con i principi etici aziendali);
- realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice Etico, al Modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D. lgs 231/2001 e ss.mm.;
- adeguato sistema di procure e deleghe (completo, coerente e pubblicizzato);
- articolazione di funzioni adeguata a natura, dimensioni e attività gestite dall'ente, ed in ogni caso adeguata ad assicurare le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- identificazione di figure aziendali deputate alla gestione degli adempimenti inerenti la sicurezza nell'ambito di contratti di appalto, pubblici e non; si rammenta che l'eventuale applicazione di una sanzione interdittiva ex art. 9, comma 2, lett. c D. lgs 231/2001 a carico di un ente costituisce senz'altro una delle cause di esclusione dalla "partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi" a norma dell'art. 38 D. lgs 163/2006);
- pubblicazione di specifico organigramma della sicurezza e di eventuale mansionario allegato;
- identificazione di una funzione dedicata all'aggiornamento e alla diffusione della normativa antinfortunistica e di igiene e salute sul lavoro;
- documentazione, archiviazione e tracciabilità degli atti e delle operazioni inerenti investimenti in materia di sicurezza;
- previsione di un canale comunicativo specifico con l'O.d.V. e trasmissione a quest'ultimo di relazioni periodiche, reportistica periodica e segnalazioni inerenti eventuali violazioni di legge e del Codice Etico in materia di sicurezza;
- previsione di momenti formativi specifici sul Modello 231 e sulle sue applicazioni in materia antinfortunistica;
- analisi dettagliata della casistica di infortuni sul lavoro, malattie professionali e mancati infortuni condotta per ciascuna unità produttiva e per mansioni; indagine sulle probabili cause; esame di eventuali prescrizioni impartite dalle autorità competenti (es. ASL) ed indagine sulla capacità di tali prescrizioni di prevenire determinati infortuni/malattie/incidenti; confronto fra i risultati dell'analisi effettuata e quanto riportato nel Documento di valutazione dei rischi onde valutarne l'effettivo aggiornamento e congruità con la realtà aziendale;
- incontri periodici e/o audit fra O.d.V. e funzioni aziendali esposte al rischio de quo, anche delegando le attività di verifica a specifiche figure professionalmente competenti (RSPP, preposti, consulenti esterni ecc.);
- previsione nel Modello organizzativo di un adeguato sistema di controllo sull'attuazione del Modello stesso e sulla sua idoneità nel corso del tempo; intervento tempestivo dell'O.d.V., insieme alle funzioni aziendali competenti, per i necessari aggiornamenti al Modello.

13) ART. 25 OCTIES D. LGS. 231/2001 - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA.

In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la

sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Art. 648 c.p. Ricettazione.

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di

procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 648bis c.p. Riciclaggio.

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Art. 648ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis,

impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Le tre figure delittuose in commento sono tra loro in rapporto di specialità (l'art.648ter rispetto al 648bis, e quest'ultimo rispetto al 648).

In particolare, il riciclaggio si differenzia dalla ricettazione sia quanto all'elemento oggettivo (alla condotta di acquisto o ricezione si aggiunge il compimento di atti diretti ad ostacolare l'identificazione della provenienza criminale), sia quanto all'elemento soggettivo (è sufficiente il dolo generico laddove nella ricettazione è richiesto l'intento specifico del conseguimento d'un profitto). La fattispecie di cui all'art.648ter, a sua volta, si distingue dal riciclaggio non tanto per il carattere delle attività "economiche o finanziarie" in essa contemplate (suscettibili di essere pure ricomprese nel termine operazioni di cui all'art. 648bis), quanto per il fatto che mentre il riciclaggio si pone in immediata continuità cronologica col reato presupposto, l'impiego di proventi illeciti va invece a collocarsi in un momento successivo e ulteriore, ad opera di un soggetto diverso dal primo riciclatore, soggetto il quale reimpiega beni o denaro già riciclati ma di persistente provenienza illecita. È esclusa, nell'ordinamento italiano, la punibilità dell'autoriciclaggio, vale a dire l'impiego, la sostituzione od il trasferimento di beni o denaro commessi dal medesimo autore del reato presupposto (tanto si deduce dalla clausola d'esclusione presente nell'incipit delle disposizioni in commento: «fuori dai casi di concorso nel reato»). Quanto ora detto non vale, tuttavia, ai fini della disciplina speciale di cui al D. lgs. n. 231/2007 (su cui v. infra).

Si badi che autore del reato è anche il concorrente, cioè colui il quale fornisce un contributo determinante, fattuale o psicologico, alla commissione del delitto, al momento della consumazione di questo o in epoca precedente.

Sia la ricettazione, che il riciclaggio e l'impiego di proventi illeciti sono compatibili con lo stato soggettivo di dolo eventuale (commissione del fatto nonostante il dubbio sulla provenienza illecita dei beni o del denaro).

Aree aziendali esposte a rischio:

Area amministrativa: - contabilità

- ufficio acquisti

- ufficio personale

- controllo di gestione

Area Sistemi Informativi;

Direzione generale;

Protocolli per il contenimento o l'eliminazione del rischio:

Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio;

Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice Etico, al Modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D. lgs 231/2001 e ss.mm.;

Adeguate sistema di procure e deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi aziendali;

Previsione di specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;

Previsione di una procedura per la gestione delle risorse finanziarie con distribuzione di compiti e responsabilità (segregazione dei compiti);

Tracciabilità e controllo formale e sostanziale dei flussi finanziari in entrata (controlli controparte, istituti credito utilizzati, eventuali schermi societari o società fiduciarie utilizzate, etc);

Previsione di una procedura per la gestione degli acquisti ed in particolare per la selezione dei fornitori e controlli formali e sostanziali dei pagamenti;

Tracciabilità degli accordi con partners e fornitori;

Previsione di specifiche clausole per terzi/agenti per il rispetto del Codice etico e Modello;

Formazione periodica sui reati di ricettazione e riciclaggio e sulle procedure aziendali in essere;

Segnalazione operazioni anomale o ad alto indice di rischio all'O.d.V.;

Verifiche sull'affidabilità commerciale e professionale dei fornitori, degli altri partners

commerciali/finanziari e dei clienti sulla base di alcuni indici rilevanti (es. protesti, procedure concorsuali, entità del prezzo sproporzionata rispetto ai normali valori di mercato ecc); Verifica della regolarità dei pagamenti, in relazione alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni; Previsione di controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi ed ai pagamenti/operazioni infragruppo o all'interno di reti consortili, tramite modalità non tracciate. Tali controlli devono aver riguardo alla sede legale della società controparte (es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese) e ad eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.

Normativa antiriciclaggio ex D. lgs. 21 novembre 2007, n. 231

Il 29 dicembre 2007 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 231/2007, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo".

La disciplina introdotta prevede una serie di obblighi in capo a intermediari finanziari ed altri soggetti esercenti attività finanziaria, professionisti, altri soggetti esercenti attività subordinate al possesso di licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri.

Con riguardo ai professionisti, i soggetti destinatari della disciplina risultano essere (artt. 12 e 13):

- soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
- notai ed avvocati;
- prestatori di servizi relativi a società o trust, che già non rientrano nelle precedenti categorie;
- società di revisione iscritte all'albo speciale previsto dall'art.161 del TUF;
- soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

La normativa antiriciclaggio è imperniata su tre obblighi gravanti sui suoi destinatari; essi sono:

- obbligo di adeguata verifica della clientela (artt. 15 ss.);
- obbligo di registrazione (artt. 36 ss.);
- obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (artt. 41 ss.).

L'obbligo di adeguata verifica della clientela si sostanzia, oltre che nell'accertamento dell'identità del soggetto che richiede la prestazione, in un dovere di informarsi sulla natura e sullo scopo della prestazione richiesta e in un dovere di monitoraggio costante nel corso dell'esecuzione della prestazione stessa o dell'eventuale rapporto continuativo.

L'obbligo in parola sussiste (art.16, d. lgs. n.231/2007):

quando la prestazione professionale richiesta ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;

quando vengano eseguite prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata;

tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile;

quando vi è sospetto di riciclaggio, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo il destinatario della disciplina deve (art.18):

identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;

identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;

ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Come si vede, il D. lgs. n. 231/2007 ha introdotto un adempimento obbligatorio alquanto pregnante caratterizzato, oltre che dall'accertamento dell'identità del soggetto che richiede una data prestazione, da un dovere di informarsi sulla natura e sullo scopo della prestazione richiesta e da un dovere di monitoraggio costante nel corso dell'esecuzione della prestazione stessa o dell'eventuale rapporto continuativo.

L'adempimento dell'obbligo di adeguata verifica deve avvenire secondo le seguenti modalità (art. 19):

- Identificazione del cliente

L'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta mediante un documento di identità non scaduto. Qualora il cliente sia una società o un ente occorre verificare l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e vanno acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione richiesta.

- Identificazione e verifica del titolare effettivo

Per "titolare effettivo" deve intendersi la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri stabiliti nell'allegato tecnico al D. lgs. n. 231/2007.5 (art.1, c.1, lett. u)).

L'identificazione e la verifica del titolare effettivo è effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e, per le persone giuridiche, è diretta alla comprensione della struttura proprietaria e di controllo dell'ente.

A fini pratici, si consiglia di chiedere una dichiarazione scritta da parte del cliente, dichiarazione scritta che egli ha l'obbligo di rendere sotto la propria responsabilità: ai sensi dell'art.55, c.2 del decreto, il cliente che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale egli eventualmente opera o le indica false è punito con pena detentiva e pecuniaria.

A prescindere dall'atteggiamento collaborativo o meno del cliente, tuttavia, il destinatario della disciplina antiriciclaggio è comunque tenuto a procedere ad autonoma verifica delle informazioni ricevute; il decreto enuncia, a titolo esemplificativo e non tassativo,

alcune modalità per il compimento di tale verifica, tra cui, in primis, il ricorso a pubblici registri (si pensi al registro delle imprese), elenchi, atti o documenti pubblici.

• **Controllo costante (customer due diligence)**

Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto al fine di verificarne la compatibilità con il profilo del cliente, avendo riguardo all'origine dei fondi e tenendo aggiornati documenti, dati e informazioni possedute.

Si consiglia di chiedere una dichiarazione scritta al cliente con assunzione da parte di costui dell'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati precedentemente forniti.

Si consiglia altresì di programmare la verifica e/o l'aggiornamento delle informazioni possedute in corrispondenza di eventi rilevanti (scadenza documenti identificativi, rinnovo delle cariche sociali, etc...).

Il cliente, inteso come colui che entra in contatto con il professionista, ha comunque l'obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire al professionista stesso di adempiere agli obblighi di adeguata verifica (art.21).

Ai sensi dell'art.55, c.1 del decreto, il cliente che non fornisce informazioni sullo scopo e natura della prestazione richiesta o le fornisce false, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.

Obbligo di astensione

Qualora non sia possibile procedere nei modi anzidetti alla verifica della clientela, il professionista è tenuto ad astenersi dall'instaurare il rapporto continuativo o dall'eseguire la prestazione professionale ovvero a porre fine ai rapporti già in essere, valutando al contempo se effettuare la segnalazione del cliente interessato.

Analogo obbligo di astensione sussiste in tutti i casi in cui la prestazione richiesta o il rapporto già in essere veda coinvolte, direttamente o indirettamente, società fiduciarie, trust, società anonime o controllate mediante azioni al portatore aventi sede nei Paesi facenti parte della black list individuata dal Ministero dell'economia e delle finanze alla stregua dell'art.28, co.7bis del decreto. Indipendentemente dalla denominazione delle entità giuridiche coinvolte ed aventi sede in tali Paesi, il destinatario della disciplina antiriciclaggio deve astenersi dal procedere ogniquale volta non sia comunque possibile identificare il titolare effettivo di tali entità e verificarne l'identità (art. 28, co. 7ter).

Approccio basato sul rischio

«Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi».

I destinatari della normativa «devono essere in grado di dimostrare che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio».

E' richiesto in sostanza uno screening della clientela volto a determinare per ciascun cliente il rischio di collegamenti con operazioni di riciclaggio.

All'esito di tale screening, a ciascun cliente andrà associato un profilo di rischio riciclaggio (basso, medio, alto) in funzione del quale calibrare l'adempimento degli obblighi.

Con l'aumentare del rischio, le verifiche sul cliente, sull'eventuale titolare effettivo e sulla natura-scopo dell'operazione richiesta si faranno più rigorose (es: ricorso a documentazione ulteriore, richiesta di contatto diretto con il titolare effettivo, valutazioni più rigorose da parte del professionista). Con l'aumentare del rischio, il controllo costante andrà effettuato a intervalli viepiù ravvicinati e frequenti (es: non attendere la comunicazione da parte del cliente di eventi modificativi della situazione giuridica, quale in ipotesi il mutamento dell'assetto proprietario di un ente, ma accertare autonomamente il verificarsi di tali eventi secondo una tempistica prefissata, ad esempio mediante il ricorso periodico a visure camerali aggiornate).

L'obbligo di registrazione.

I documenti e le informazioni adoperate per l'assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela debbono essere conservati e registrati per un periodo di dieci anni (art.36).

Costituiscono oggetto di registrazione e conservazione, in particolare:

- 1) in riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto ed il codice del rapporto ove previsto;
- 2) in riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento ed i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

Tempistica

La registrazione delle informazioni de quo deve essere tempestiva e, comunque, deve avvenire non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione ovvero all'apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo ovvero all'accettazione dell'incarico professionale, all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni, o al termine della prestazione professionale. Modalità di registrazione per i professionisti

A differenza degli altri destinatari della disciplina (quali, in primis, gli intermediari finanziari) i professionisti e i soggetti assimilati possono optare per la tenuta dell'archivio unico antiriciclaggio sia in forma informatica che in forma cartacea.

Nel secondo caso essi dovranno istituire il registro della clientela a fini antiriciclaggio, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina, con indicazione finale del numero di pagine e firma del soggetto obbligato.

Nel registro dovranno essere registrati i dati identificativi del cliente, nel mentre la documentazione e gli ulteriori dati e informazioni dovranno essere conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.

Esenzioni dagli obblighi di adeguata verifica e di registrazione.

L'articolo 12, c.3 del Decreto stabilisce due esenzioni dagli obblighi di adeguata verifica della clientela e dagli obblighi di registrazione, entrambe rilevanti per i Centri Servizi; gli obblighi in parola non si applicano:

- 1) allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali.
- 2) agli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, c.1., della legge 11 gennaio 1979, n.12.

I Centri Servizi aderenti alla ConfAssociazioni, pertanto, sono esonerati dagli adempimenti antiriciclaggio per quel che concerne tutti gli incarichi relativi a paghe e contributi previdenziali ed assistenziali, a eccezione dell'obbligo di segnalazione di operazioni comunque sospette. Le esenzioni hanno carattere tassativo: qualunque attività (ad es. consulenze) che esuli dal loro campo di applicazione resta soggetta agli obblighi antiriciclaggio.

L'obbligo di segnalazione. Pilastro di tutta la normativa antiriciclaggio, sia vecchia che nuova, è l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

Nuovo destinatario delle segnalazioni è l'UIF (Unità di informazione finanziaria), istituito presso la Banca d'Italia. Ai sensi dell'art. 41 del d. lgs. n.231/2007, i soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio inviano alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tre sono dunque gli stati soggettivi che debbono indurre l'operatore alla segnalazione: la conoscenza del compimento o del tentativo di compimento di attività di riciclaggio; il semplice sospetto; l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare.

A questi presupposti, tuttavia, ancorché non contemplati dalla norma, vanno aggiunti la diligenza, la razionalità e la buona fede.

La valutazione dell'operatore, alla stregua dell'art.41, comma 1, dev'essere fondata sui seguenti parametri:

- caratteristiche, entità e natura dell'operazione richiesta;
- ogni circostanza conosciuta in ragione delle funzioni o dell'attività esercitata; capacità economica e attività svolta dal cliente o dal titolare effettivo;
- ogni altro elemento a disposizione del segnalante, acquisito nell'ambito dell'attività svolta o a seguito del conferimento dell'incarico.

Come si vede, trattasi di parametri onnicomprensivi, riferibili ad una conoscenza diretta del cliente ovvero ricavabile *aliunde* rispetto al rapporto professionale.

Un indice specifico di operazione sospetta, espressamente introdotto nel testo del decreto dal D.L. n. 78/2010 (art.36), è quello concernente l'uso frequente o ingiustificato del contante.

"È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro" (D. lgs. n. 231/2007, art. 41, co.1, ult. periodo).

Tempestività e modalità delle segnalazioni

Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto obbligato viene a conoscenza degli elementi di sospetto.

Come per il passato, l'obbligo di segnalazione sussiste a prescindere dal valore della prestazione, non essendo ancorato ad alcuna soglia.

Obbligo di astensione

Ai sensi dell'art.41, comma 5 d. lgs. n.231/2007:

I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini.

Ancorché esclusi dagli obblighi di adeguata verifica e di registrazione, sono invece soggetti

all'obbligo di segnalazione, al ricorrere dei presupposti, anche gli adempimenti in materia di amministrazione del personale e l'attività di redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali. È il caso, ad esempio, del Centro Servizi che da un anno all'altro constata che il proprio cliente ha notevolmente ed inspiegabilmente aumentato il reddito dichiarato.

Riciclaggio, autoriciclaggio e concorso nel reato

È necessario, a questo punto, evidenziare una circostanza fondamentale.

Il D. lgs. n.231/2007, all'art.2, contiene una definizione del reato di riciclaggio autonoma e distinta rispetto a quella contenuta nel codice penale.

Costituiscono riciclaggio, se commesse intenzionalmente:

la conversione o il trasferimento di beni, essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione,

movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

la partecipazione ad uno degli atti di cui ai numeri precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Come si vede, trattati di una definizione del reato sui generis, valevole ai soli fini del D. lgs. n.231/2007, e comprendente, a ben vedere, ipotesi delittuose distinte anche se affini o complementari rispetto al classico reato di riciclaggio contemplato dall'art.648bis c.p.; in particolare: il favoreggiamento personale, la ricettazione, l'associazione a delinquere, l'istigazione a delinquere. Nella definizione autonoma del riciclaggio contenuta nel decreto risalta l'assenza della clausola sul concorso viceversa contenuta nel codice penale: "Fuori dei casi di concorso nel reato". Ciò introduce, ai soli fini del decreto, l'ipotesi delittuosa di autoriciclaggio.

Per l'estensione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette anche all'autoriciclaggio, argomentando dall'assenza dell'inciso "fuori dai casi di concorso", si è espresso altresì il Com. Generale della Circ. n. 1/2008 Guardia di Finanza.

Il reato di autoriciclaggio comunque, a quanto risulta, dovrebbe presto trovare ingresso anche nel codice penale.

Finanza

Alla luce di ciò, le operazioni sospette andranno segnalate anche allorché il richiedente coincida con l'autore o il coautore del reato base, proprio perché, per il decreto, l'autoriciclaggio è riciclaggio, nel mentre, ad oggi, esso non lo è per il codice penale, alla cui stregua le operazioni compiute dall'autore di un crimine sui suoi proventi restano in esso assorbite.

Concorso

Sempre ai sensi del decreto, costituisce altresì riciclaggio il fatto di aiutare o consigliare qualcuno, intenzionalmente, a porre in essere operazioni di riciclaggio ovvero il fatto di

agevolarne l'esecuzione.

La posizione del professionista e dei soggetti assimilati si fa qui molto delicata.

Il compimento di un'operazione sospetta senza rispetto degli obblighi di astensione e di segnalazione, ben oltre il semplice inadempimento agli obblighi del decreto, rischia di configurare un'ipotesi di concorso nel reato di riciclaggio. La sussistenza di elementi oggettivi idonei a generare il sospetto, ed il compimento dell'operazione da parte del professionista *tamquam non esset*, rischia di costargli molto caro, nella specie un'imputazione penale per concorso in riciclaggio, e ciò, si badi bene, sia che il professionista fosse certo della provenienza illecita dei beni e ciò nonostante abbia compiuto la prestazione richiestagli (stato soggettivo intenzionale di dolo), sia che semplicemente sospettasse, pur non essendone certo, e ciò nonostante abbia agito (stato soggettivo di dolo eventuale).

Obblighi dell'Organismo di Vigilanza e Responsabile Antiriciclaggio

Ai sensi dell'articolo 52 del D. lgs. n.231/2007, l'Organismo di Vigilanza, così come gli altri Organi di controllo dei destinatari della normativa diversi dalle persone fisiche (ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze), ha, in primo luogo, un generale dovere di vigilanza sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio.

Sull'O.d.V. incombono, altresì, i seguenti obblighi specifici:

- obbligo di comunicare al legale rappresentante dell'ente o a un suo delegato, senza ritardo, eventuali infrazioni degli obblighi di segnalazione, di cui abbia notizia;
- obbligo di comunicare all'Autorità di vigilanza di settore, entro trenta giorni, eventuali infrazioni agli obblighi di registrazione, di cui abbia notizia;
- obbligo di comunicare al MEF, entro trenta giorni, eventuali infrazioni alle norme sull'uso del contante o di titoli al portatore, di cui abbia notizia.

Si tenga presente che l'omissione delle comunicazioni prescritte dall'art.52 da parte degli organi di vigilanza e controllo delle società o enti destinatari del decreto è punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro.

In caso di O.d.V. collegiale, così come per il Collegio Sindacale, parte degli studiosi ritiene che possa avere efficacia esimente per il singolo componente (o il singolo Sindaco) l'eventuale annotazione a verbale del proprio dissenso rispetto alla delibera collegiale di non procedere a comunicazione. Ciò è a dire il vero dubbio: i doveri di comunicazione incombono sia sull'O.d.V. (o sul Collegio

Sindacale) quale organo, sia sui singoli sindaci uti singuli. Quantunque, pertanto, l'Organismo

stabilisca di non intervenire, il singolo componente potrebbe comunque essere tenuto a procedere, da solo, alle comunicazioni prescritte.

Si suggerisce agli aderenti alla Confederazione tenuti al rispetto della normativa antiriciclaggio di valutare, compatibilmente alle dimensioni e alla struttura organizzativa degli enti coinvolti, secondo i principi più volte espressi, la nomina di un soggetto responsabile (cd. compliance officer) cui affidare la cura e la conservazione di tutta la documentazione inerente (in primis, il registro della clientela o l'archivio informatico).

Tale figura sarà poi soggetta ad un obbligo di relazione costante nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, nel corso di riunioni periodiche volte altresì a fare il punto sul rispetto della normativa e su eventuali ipotesi di miglioramento del sistema di compliance interno.

Sempre al Responsabile Antiriciclaggio dovrebbe essere assegnata la predisposizione di un adeguato programma di formazione rivolto al personale del Centro Servizi e finalizzato alla corretta

applicazione delle disposizioni in materia da parte dei singoli operatori coinvolti.

Uso del contante e titoli al portatore

Il decreto legislativo n. 231 del 2007 aveva in origine stabilito in € 5.000 la soglia massima di liceità dell'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. La soglia, riportata ad € 12.500 dal decreto legge n. 112/2008, è stata nuovamente abbassata ad € 5.000 dal decreto legge n. 78/2010.

Sono oggi da considerarsi leciti i pagamenti effettuati in contante o con titoli al portatore purché inferiori alla soglia dei 5.000 euro.

È bene precisare che il limite si applica anche alle operazioni frazionate, ossia quelle operazioni unitarie sotto il profilo economico, poste in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori al limite, effettuate in momenti diversi ed in circostanziato periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando l'esistenza di un'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenere tale.

Nota MEF Il Ministero ha chiarito che, al fine di stabilire l'esistenza di un'operazione frazionata, occorre fare riferimento al criterio della 12.06.2008 cumulabilità: due o più operazioni effettuate a distanza di tempo costituiscono un'unica operazione frazionata se sono tra loro cumulabili, com'è il caso dei dividendi societari superiori alla soglia limite per il socio i quali vengano distribuiti in più tranches inferiori a quella soglia e a distanza di tempo superiore ai sette giorni.

Non sono invece cumulabili, e non rappresentano pertanto frazionamenti di un'unica operazione soggetta ai divieti antiriciclaggio, i trasferimenti relativi a distinte ed autonome operazioni, ovvero alla medesima operazione quando il frazionamento è connaturato all'operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) oppure è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti (ad es. pagamenti rateizzati).

Il Ministero ha ribadito poi che determinante sarà, caso per caso, l'eventuale intento elusivo delle parti, manifestatosi in un frazionamento artificioso posto in essere con l'unico scopo di eludere la disciplina in materia.

Un prestito sociale effettuato da un socio di una società Associazione, complessivamente superiore ai 5.000 euro, effettuato in contanti e in più tranches singolarmente inferiori a quella cifra, in un periodo di tempo pur superiore ai 7 giorni ma comunque in momenti ravvicinati, rischia di configurarsi quale operazione frazionata di finanziamento posta in essere in violazione di legge.

Si tenga presente che la sanzione per chi pone in essere l'operazione in spregio al divieto può arrivare fino al 40% dell'importo trasferito.

Assegni

A seguito della modifica apportata dal D.L. n.78/2010, tornano ad essere liberi esclusivamente gli assegni al portatore inferiori ai 5.000 euro: tali assegni non dovranno per forza contenere il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Sempre per gli assegni trasferibili non è più richiesto, come originariamente previsto dal D. lgs. n.231/2007, l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA del girante.

Si tenga presente, tuttavia, che le banche e la posta sono ormai tenute a rilasciare, di default, carnet di assegni già muniti della clausola di non trasferibilità: l'ottenimento di un carnet di assegni trasferibili è subordinato a richiesta scritta ed espone il richiedente a possibili

accertamenti da parte dell'amministrazione finanziaria.

Obbligo di comunicazione di eventuali infrazioni incombente sui soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio

I destinatari degli obblighi antiriciclaggio hanno l'OBBLIGO di riferire al Ministero dell'economia e finanze, entro trenta giorni, di eventuali infrazioni alle norme sull'uso del contante o di titoli al portatore, di cui abbiano notizia in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni o attività. Analogo obbligo incombe, per espressa disposizione di legge (art.52, c.2., lett.c), sull'Organismo di Vigilanza e sul Collegio Sindacale dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio costituiti in forma societaria, tra cui i Centri Servizi aderenti a ConfAssociazioni.

14) ART. 25 NOVIES D. LGS 231/2001 - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171- octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174- quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Art. 171, c.1, lett. a-bis) e c. 3, L. 22 aprile 1941, n. 633.

[1] Salvo quanto disposto dall'art. 171- bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a

euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

omissis a- bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

omissis [3] La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

omissis

La condotta punita consiste nel mettere a disposizione del pubblico, tramite immissione in rete telematica con qualsiasi connessione, opere dell'ingegno protette.

La norma mira a tutelare la paternità dell'opera e il diritto del suo titolare a non veder frustrati i propri interessi economici.

E' prevista un'aggravante in caso di: opere altrui non pubbliche; usurpazione della paternità dell'opera; deformazione, mutilazione o modificazione dell'opera, purchè vi sia offesa all'onore e alla reputazione dell'autore. La condotta può essere realizzata sia dal soggetto che materialmente diffonde telematicamente e senza autorizzazione l'opera, sia da eventuali gestori di server attraverso cui avviene tale diffusione.

Art. 171bis, L. 633/1941

"C chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue

l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità".

La norma è stata introdotta dal l. 489/1992 (e modificato dalla l. 169/99 e successivamente dalla l. 248/2000) e ha come oggetto materiale di tutela le diverse tipologie di beni qualificabili come programmi per elaboratore, o più genericamente software.

Le condotte punite sono di due tipologie:

c.1) l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, o l'importazione, la

distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; e ancora, qualsiasi condotta finalizzata a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di

dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

c.2) la riproduzione, su supporti non contrassegnati SIAE, il trasferimento su altro supporto, la

distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64-sexies; ovvero

l'esecuzione, l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati.

Il comma 1 fa riferimento specifico al software, e punisce ogni duplicazione, ancorchè non

finalizzata alla vendita, purchè volte ad ottenere un profitto, nonché ogni attività di intermediazione (importazione, distribuzione, ecc.) avente ad oggetto software abusivamente duplicati. Lo stesso

comma prevede, inoltre, la punibilità di ogni azione finalizzata a rimuovere dispositivi di sicurezza sui software in questione.

Le condotte di cui al comma 2 sono poste a tutela delle c.d. banche dati.

Le condotte descritte fanno, comunque, riferimento all'esercizio "abusivo" di vari tipi di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno.

Il bene giuridico protetto è individuato negli interessi patrimoniali del titolare del diritto di sfruttamento economico del software.

Alcuni esempi di condotte rilevanti ai sensi dell'art. 171-bis l. 633/1941:

- Utilizzo di una copia concessa in licenza per installare un programma "monoutente" su più computer;
- Copia materiale di floppy, cd, ecc finalizzata all'installazione e alla distribuzione di programmi senza la necessaria licenza;
- Utilizzo abusivo di versioni di aggiornamento senza possesso della versione primaria;
- Violazione delle condizioni di licenza client-server;
- Azioni di pirateria internet (es. reti peer to peer per trasferimento non autorizzato di programmi protetti da un diritto d'autore);
- Installazione di copie illegali di software;
- Utilizzo fraudolento di programmi shareware, appositamente modificati al fine di mantenere gli stessi funzionanti oltre la scadenza.

In termini di condotta dei soggetti che operano nell'ente, in quanto parte dell'organigramma aziendale, societario, e consulenti:

è consentito installare programmi provenienti dall'esterno solo se espressamente autorizzati dalla Direzione e dall'Amministratore di sistema; non è consentito utilizzare strumenti e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e documenti informatici; non è consentito modificare le configurazioni impostate sul proprio PC; non è consentita l'installazione sul proprio PC di mezzi di comunicazione propri (come per esempio i modem); sui PC dotati di scheda audio e/o lettore cd non è consentito l'ascolto di programmi, file audio o musicali se non ai fini prettamente lavorativi; è severamente vietata la copia di Compact Disc audio, musicali, giochi e dati protetti dai diritti d'autore non è consentito scaricare file contenuti in supporti magnetici/ottici non aventi alcuna attinenza con la propria prestazione lavorativa; tutti i file di provenienza incerta o esterna, ancorché attinenti all'attività lavorativa, devono essere sottoposti al controllo e relativa autorizzazione all'utilizzo da parte dell'Amministratore di sistema l'azienda si riserva la facoltà di procedere alla rimozione di ogni file o applicazione che riterrà essere pericolosi per la sicurezza del sistema ovvero acquisti o installati.

Art. 171ter, L. 633/1941.

"È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal

diritto d'autore e da diritti connessi;

a- bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32- bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione

radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici".

Il reato sussiste se la condotta è posta in essere per un uso non personale e se sussiste il dolo specifico di lucro.

La norma tutela una globalità di opere dell'ingegno inglobate in una serie indefinita di supporti (fonogrammi o videogrammi di opere letterarie, cinematografiche e audiovisive o sequenze di immagini in movimento, supporti per fruizione di servizi pay-tv ecc.).

Le condotte di reato del comma 1 sono descritte in modo dettagliato ed articolate in otto forme, al cui interno è ricompresa una molteplicità di comportamenti.

Questi ultimi, affinché assumano una rilevanza penale, devono essere posti in essere "per uso non personale" e "a fini di lucro".

Non rientra pertanto nelle condotte incriminate l'ipotesi di duplicazione di un'opera finalizzata ad un uso puramente privato, a prescindere dal fatto che tale utilizzo venga posto in essere dal soggetto autore del reato o da terzi.

La lettera f-bis) anticipa la soglia di tutela degli interessi protetti al punto da punire meri atti prodromici rispetto all'aggressione compiuta; in modo simile la lettera h) sanziona un mero reato di pericolo.

Il comma dell'art. 171-ter descrive, invece, tre circostanze aggravanti delle diverse fattispecie generali di cui al comma 1.

Incorre, ad esempio, nel reato in questione chi mette in vendita videocassette recanti contrassegno SIAE con la dicitura "abbinamento editoriale" sprovviste della relativa pubblicazione.

In termini di condotta del soggetto che opera nell'ente o per conto dello stesso, in quanto parte dell'organigramma aziendale, societario, o consulenti:

- è consentito installare programmi provenienti dall'esterno solo se espressamente autorizzati dalla Direzione e dall'Amministratore di sistema; non è consentito utilizzare strumenti e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e documenti informatici; non è consentito modificare le configurazioni impostate sul proprio PC;

- non è consentita l'installazione sul proprio PC di mezzi di comunicazione propri (come per esempio i modem); sui PC dotati di scheda audio e/o lettore cd non è consentito l'ascolto di programmi, file audio o musicali se non ai fini prettamente lavorativi;

- è severamente vietata la copia di Compact Disc audio, musicali, giochi e dati protetti dai diritti d'autore;

- non è consentito scaricare file contenuti in supporti magnetici/ottici non aventi alcuna attinenza con la propria prestazione lavorativa;

- tutti i file di provenienza incerta o esterna, ancorché attinenti all'attività lavorativa, devono essere sottoposti al controllo e relativa autorizzazione all'utilizzo da parte dell'Amministratore di sistema l'azienda si riserva la facoltà di procedere alla rimozione di ogni file o applicazione che riterrà essere pericolosi per la sicurezza del sistema ovvero acquisti o installati.

Art. 171 septies , L. 633/1941.

"La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181- bis , i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto

assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis , comma 2, della presente legge".

La norma tutela la funzione pubblicistica e di garanzia della SIAE.

L'art. 171 septies punisce: a) i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis , i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis ,

comma 2, della presente legge.

Art. 171 octies , L. 633/1941.

"Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità".

La condotta prevista e punita consiste nel:

- produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
Esempi di condotte: sblocco di servizi televisivi criptati, uso altrui credenziali per accedere a trasmissioni a pagamento, sblocco e modifica fraudolenta tessere pay tv ecc.
Per tutte le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 *novies* D. lgs 231/2001 si indicano di seguito, in via esemplificativa e non esaustiva, le aree aziendali a maggior rischio ed alcuni protocolli consigliati.

Aree aziendali esposte a rischio:
Area sistemi informatici.

Protocolli per il contenimento o l'eliminazione del rischio:

Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio;
Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice Etico, al Modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D. lgs 231/2001 e ss.mm.;
Adeguato sistema di procure e deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi aziendali a rischio (responsabile IT, amministratore di sistema, responsabile del trattamento ecc.);
Audit/incontri periodici fra O.d.V. e funzioni aziendali esposte al rischio *de quo* ;
Previsione di un canale comunicativo specifico con l'O.d.V. e segnalazione allo stesso di qualsiasi violazione, anche ipotetica, al Codice Etico, ai regolamenti aziendali interni e alla politica di sicurezza informatica aziendale;
Pianificazione e realizzazione di adeguato sistema di risk analysis dei sistemi informativi aziendali, della piattaforma IT, e delle procedure di sicurezza informatica aziendale; una proposta potrebbero essere la seguente:
a) ricognizione ed esame di tutte le componenti (hardware e software) della piattaforma IT che necessitano di strumenti di protezione contro reati informatici e reati in violazione del diritto d'autore rilevanti ex D. lgs 231/2001;
b) valutazione oggettiva del livello di esposizione al suddetto rischio;
c) ricognizione e verifica di protocolli, strumenti e procedure di controllo e di sicurezza esistenti ed attivi;
d) gap analysis sui suddetti protocolli, strumenti e procedure di sicurezza;
e) proposta di implementazione di un nuovo sistema organico di controllo e protezione del sistema informatico aziendale;
Diffusione di una policy interna sul corretto utilizzo dei S.I. e della strumentazione informatica aziendale, con esplicitazione della tipologia di controlli applicati, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, del D. lgs 196/2003 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante emanati in merito;

Applicazione dei protocolli previsti nella sezione dedicata ai c.d. reati informatici (art. 24 bis D. lgs 231/2001).

15) ART. 25 *NOVIES* D. LGS 231/2001 - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377 *bis* del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Art. 377 *bis* c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".

L'articolo in questione sanziona le condotte poste in essere da chiunque, con violenza, minaccia, o offerta di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci tutti coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni in un procedimento penale e possono avvalersi della facoltà di non rispondere.

Il reato era già previsto e punito indirettamente dal D. lgs. n. 231/2001, ma solo come reato transnazionale, ai sensi dell'art. 10, L. n. 146 del 16 marzo 2006.

L'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116 introduce l'art 25 *novies* nel D. lgs 231, trattasi però di un refuso, in quanto esiste già un art. 25 *novies* (delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

Aree aziendali esposte a rischio:

Gestione dei rapporti con il personale e in particolare con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari.

Protocolli per il contenimento o l'eliminazione del rischio:

Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio;
Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice Etico, al Modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D. lgs 231/2001 e ss.mm.;
Adeguato sistema di procure e deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi aziendali a rischio;
Audit/incontri periodici fra O.d.V. e funzioni aziendali esposte al rischio *de quo* ;
Esplicitazione all'interno del Codice Etico dell'assoluto rifiuto e divieto di condotte o pratiche finalizzate ad influenzare eventuali soggetti (dipendenti, collaboratori, partners, concorrenti ec.) chiamati a rendere dichiarazioni di fronte all'autorità giudiziaria;
Previsione di un canale comunicativo specifico con l'O.d.V. e segnalazione immediata allo stesso di qualsiasi notizia o notifica di indagine giudiziaria in corso.

16) L. 146, 16 MARZO 2006 - REATI TRANSNAZIONALI.

ART. 10

In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-*quater* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.

Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La L. 16 marzo 2006, n. 146 ha dato esecuzione alla Convenzione ed ai protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ampliando altresì il catalogo dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D. lgs 231/2001.

Il legislatore ha innanzitutto offerto una definizione di reato transnazionale, quale illecito punito con una pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia impiegato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro.

Partendo dalla necessaria configurazione transnazionale degli illeciti ivi previsti, e della necessità di tutti i requisiti di cui al D. lgs. n. 231/2001 (in particolare interesse o vantaggio dell'ente e condotta di una sua figura apicale o subordinata), si può ritenere che i processi/attività a maggiore rischiosità per le Associazioni risultano essere:

Aree aziendali esposte a rischio:

nessuna, perché la Associazione non svolge attività di import - export